SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 102

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 5 maggio 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

# SOMMARIO

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero della giustizia



### Ministero dell'economia e delle finanze



### Ministero della difesa



### Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali



### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2009.

**Nomina a Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico dell'on. Stefano Saglia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Stefano Saglia è nominato Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte del conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

*Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2009*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 221*

**09A05028**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 2009.

**Autorizzazione, per il CRA, ad assumere unità di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge n. 296/2006.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 comma 643, della predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purché la spesa per il personale rientri nel limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 12, comma 3, 2° capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto il predetto art. 74, comma 1, lettera *c)* così come integrato dall'art. 1, comma 9 del decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, il quale esclude gli enti di ricerca dalla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, consentendo, pertanto, di poter procedere alle autorizzazioni ad assumere per il predetto personale;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

Vista la nota del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) con la quale il predetto ente chiede l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 643, della predetta legge n. 296 del 2006 e dell'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel corso dell'anno 2007 pari ad euro 2.813.706,09 corrispondenti al costo effettivo annuo di tutto il personale cessato, detratte le spese relative ad alcune unità di personale trasferito in altri ruoli per mobilità che, ai sensi del citato art. 1, comma 47, della legge 311/2004, non è assimilabile ad una cessazione;

Tenuto conto che, come certificato dal CRA, nel conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2007, le entrate complessive correnti risultano pari a € 135.416.991,04 e la spesa del personale per lo stesso anno è pari a € 48.351.428,85 corrispondente a circa il 35,7% delle entrate correnti;

Ritenuto che anche considerando l'onere delle assunzioni a regime la spesa del personale a tempo indeterminato rimane nel limite fissato dall'art. 1, comma 643, della legge 296/2006;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'Ente ad effettuare alcune assunzioni a tempo indeterminato di personale nel limite di una spesa annua a regime pari ad € 266.022,94;

Ritenuto che il predetto Ente debba fornire, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle risorse finanziarie assegnate;

Visto l'art. 1, comma 644, della legge 296/2006 che fa, tra gli altri, salvi i principi di cui al comma 526 della stessa legge;

Visto l'art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede che le amministrazioni di cui al comma 523 della medesima legge possono procedere per gli anni 2008-2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;

Visto l'art. 1, comma 646, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che ai fini dell'applicazione dei commi 643-645, sono fatte salve le assunzione conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);

Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 4 recante «legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità»;

Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 5 recante «Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)» e tenuto conto che le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle amministrazioni purché nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire, nel rispetto del principio costituzionale del prevalente accesso attraverso concorso pubblico. A tal fine la mobilità di personale va computata in maniera neutra;
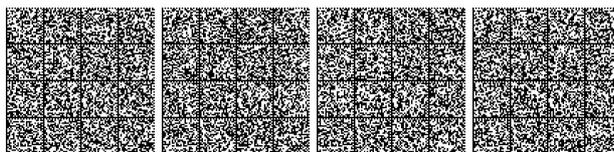
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il CRA può procedere, ai sensi del comma 643 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base delle risorse relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2007, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 8 unità di personale nel limite di una spesa annua a regime pari ad euro 266.022,94.

2. L'Ente di cui al comma 1 è tenuto, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa per l'anno 2008 nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. L'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 è posto a carico del bilancio dell'Ente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2009

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*
BRUNETTA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 326*

**09A04952**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2009.

**Autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 per il Ministero dello sviluppo economico, CNEL ed ENAC.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, il quale ha previsto, al comma 2, che le funzioni gia attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed al comma 7 che le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico,

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro

per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 ed il particolare l'art. 41, comma 1, il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009;

Viste le richieste delle amministrazioni interessate, evidenziando che quella del CNEL riguarda una progressione verticale e quella dell'ENAC si riferisce alla conversione in contratti di lavoro a tempo indeterminato di due contratti di formazione e lavoro;

Vista l'analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2007;

Considerato che l'onere previsto per l'assunzione delle unità per le quali è stata richiesta l'autorizzazione ad assumere non supera le risorse finanziarie utilizzabili da ciascuna amministrazione secondo la normativa citata e che in alcuni casi rimane la disponibilità per poter effettuare ulteriori assunzioni, subordinate sempre a preventiva autorizzazione;

Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;

Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui alla tabella che segue possono procedere per l'anno 2008, nei limiti della disponibilità in dotazione organica, all'assunzione, a tempo indeterminato delle unità di personale per ciascuna indicate e per un onere corrispondente all'importo accanto specificato.

| Amministrazioni | Unità autorizzate | Onere a regime a decorrere dal 2009 in euro |
|---|---|---|
| Sviluppo economico | 14 | 531.546,00 |
| CNEL | 1 | 3.015,00 |
| ANAC | 2 | 56.954,00 |

2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2010, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte delle amministrazioni dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e dei bilanci del CNEL e dell'ENAC.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*
BRUNETTA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 324*

**09A04937**
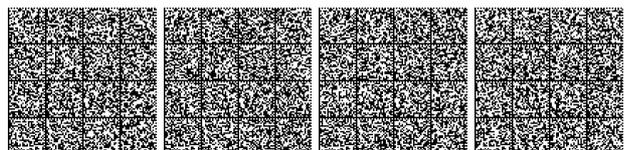
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2009.

**Ulteriori disposizioni urgenti per la realizzazione, nell'ambito del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia.** (Ordinanza n. 3759).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, in particolare, l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150 Anni dell'Unità d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, recante disposizioni per lo svolgimento del predetto «grande evento»;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia;

Sentito il Sindaco di Venezia;

Aquisita l'intesa della regione Veneto, formulata con nota del 24 aprile 2009;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 provvede a porre in essere gli interventi necessari per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia, ricompreso nell'ambito delle iniziative finalizzate alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

2. Il Commissario delegato provvede, in particolare, ad armonizzare, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attività organizzative di competenza di ogni istituzione pubblica e privata coinvolta nell'iniziativa, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e del 15 giugno 2007 citati in premessa.

3. Il Commissario delegato è altresì autorizzato a procedere, in nome e per conto del comune di Venezia, all'espletamento di procedure selettive accelerate finalizzate alla dismissione e rifunzionalizzazione dell'Ospedale al mare ubicato nel territorio del medesimo comune e alla acquisizione dei conseguenti proventi per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, ed in particolare per l'approvazione dei progetti e delle iniziative rientranti nella sua competenza, il Commissario delegato può indire, ove ritenuto necessario, apposite conferenze di servizi, convocandole con almeno sette giorni di preavviso. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo da tali elementi. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ad apposita delibera del Consiglio dei Ministri da assumere entro sette giorni dalla richiesta.

2. Le determinazioni della conferenza di servizi costituiscono, ove occorra, variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.

3. I pareri, i visti ed i nulla-osta che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alle conferenze di servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
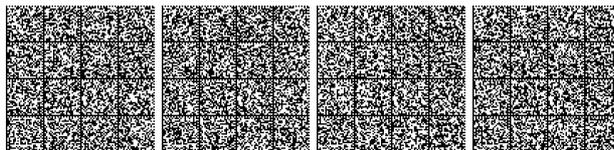
Art. 3.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-amministrativo, dal medesimo istituito con apposito provvedimento, composto da tre membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno designato dal Presidente delle regione Veneto, uno dal sindaco di Venezia, e uno, con funzioni di Presidente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che designa altresì il segretario del Comitato stesso. Ai componenti del comitato spettano compensi determinati con separato provvedimento del Commissario delegato, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute.

2. Al Commissario delegato spetta un compenso pari al doppio di quello attribuito ai componenti del comitato di cui al comma 1, corrisposto con le medesime deroghe ivi previste.

3. Per l'espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di personale messo a disposizione dalla regione Veneto e dal comune di Venezia.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza è autorizzata la deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004, delle direttive comunitarie, con particolare riferimento alla direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, in tema di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonché alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture, alle seguenti disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19 e 21;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241 articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 12, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16 e 17, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Titolo III Capi I e IV, Titolo IV Capo III, Titolo VI Capi I e III;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 19, 24, 35 e 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15, 19, 22-*bis*, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47 e 50;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 4 e 6, Titolo II Capi I, II e III, Titolo III Capi I, II e III;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 10, 11, 32, 33, 48, 68, 84, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 111, 112, 118, 122, 127, 128 e 132, art. 1, decreto legislativo n. 113 del 2007.

Art. 5.

1. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia, ivi comprese quelle di cui all'art. 1, comma 3, affluiscono alla contabilità speciale, intestata al Commissario delegato, autorizzata con l'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'art. 3 della presente ordinanza, che possono essere oggetto di anticipazione da parte del Fondo della protezione civile, si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**09A04993**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° maggio 2009.

**Attuazione dell'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.** (Ordinanza n. 3761).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti ai predetti eventi sismici;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755, e del 21 aprile 2009, n. 3757, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
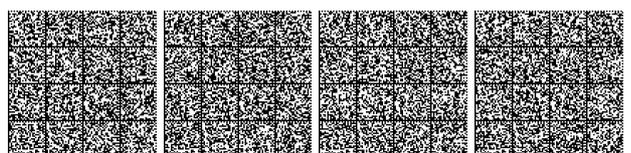
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che rinvia l'attuazione delle disposizioni ivi previste ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'articolo 2, comma 12, del predetto decreto-legge;

Ritenuto di dover nominare i Vice Commissari al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni di cui uno con funzioni vicarie, nonché i Sindaci dei Comuni interessati quali soggetti attuatori per garantire l'immediata effettività dell'azione commissariale;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare il supporto all'attuazione delle iniziative necessarie per il superamento della situazione d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il Commissario delegato si avvale del Prefetto dell'Aquila in qualità di Vice-Commissario delegato, con funzioni vicarie.

2. Il comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3755 del 15 aprile 2009 è soppresso.

Art. 2.

1. L'ing. Luciano Marchetti, esperto in materia di beni culturali della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, è nominato Vice-Commissario delegato per coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle funzioni inerenti agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza per evitare situazioni di maggiori danni e per eliminare situazioni di pericolo del patrimonio culturale e per il recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, comprese le attività progettuali propedeutiche ai lavori di recupero.

2. Il predetto Vice-Commissario delegato opera con le procedure di somma urgenza e si avvale delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n. 3753.

3. Per l'espletamento delle attività il Vice-Commissario delegato si avvale del supporto tecnico e amministrativo del Ministero per i beni e le attività culturali e può costituire un'apposita struttura di supporto composta da personale del medesimo Dicastero nel limite di 12 unità.

4. Al comma 1 dell'articolo 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 le parole: «aperta presso il Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «intestata al Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali».

5. Al comma 4 dell'articolo 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 la parola: «il Ministero» è sostituita dalle parole: «il Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali».

6. Il Vice-Commissario delegato provvede avvalendosi delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009.

Art. 3.

1. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nelle attività di emergenza il Prof. De Bernardinis, Vice Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nominato Vice-Commissario per provvedere alle iniziative inerenti alle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni sfollate in conseguenza degli eventi sismici e per accelerare la chiusura della prima fase dell'emergenza, individuando e ponendo in essere tutte le iniziative necessarie alla rapida sistemazione delle popolazioni sfollate anche attraverso l'emanazione di direttive nei confronti dei comuni e degli altri enti pubblici interessati.

Art. 4.

1. All'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 9 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni:

decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 135.

2. Per la realizzazione degli interventi da porre in essere ai sensi della presente ordinanza i Vice-Commissari delegati possono avvalersi dei poteri di deroga di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 9 aprile 2009, cosi come integrato dal comma 1, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 5.

1. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono nominati soggetti attuatori per garantire immediata effettività ai provvedimenti del Commissario delegato e la continuità dei servizi tecnico amministrativi comunali.

Art. 6.

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, il Dipartimento della protezione civile è individuato quale soggetto per il cui tramite possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° maggio 2009

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**09A05116**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 2009.

**Riconoscimento, al sig. Froldi Piergiuseppe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Vista l'istanza del sig. Froldi Piergiuseppe, nato a Milano il 1° ottobre 1961, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingénieur», conseguito in Francia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli accademici «Laurea in scienze geologiche» conseguito in data 20 novembre 1986, «Diploma in Ingegneria meccanica» in data 21 febbraio 2002, «Laurea in ingegneria meccanica» in data 13 luglio 2004, «Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio» in data 14 marzo 2008, conseguiti presso l'«Università degli studi di Parma».;

Preso atto che l'istante è in possesso del «Diplome d'Ingènieur par l'Etat-Grade de Master-Specilitè Batiment et de Travaux Publics» conferito dal «Ministre de l'Education Nazionale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherce de Paris»;

Preso atto che dall'attestazione dell'Autorità competente francese del 3 novembre 2008, risulta che il titolo conseguito dal sig. Froldi è un «titolo tutelato dall'ordinamento quadro francese» e che quindi la professione deve essere considerata regolamentata;

Considerato che il richiedente è in possesso di titoli accademici triennali, nel campo dell'ingegneria, conseguiti in Italia e quindi che il titolo professionale acquisito in Francia corrisponde al profilo professionale dell'ingegnere italiano appartenente alla sezione B, settore civile-ambientale;

Ritenuto peraltro che la domanda per l'iscrizione alla sez. A dell'albo, settore civile-ambientale, non può essere accolta, in virtù di quanto stabilito dall'undicesimo considerando della direttiva 2005/36/CE, secondo la quale la direttiva «non ha l'obiettivo di interferire nell'interesse legislativo degli stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni»;

Ritenuto in effetti che tale considerando è applicabile alla fattispecie, posto che il dott. Froldi è in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento italiano per l'accesso all'esame di Stato ai fini dell'iscrizione alla sezione B dell'albo, e che l'ordinamento francese, sulla base di questi titoli e del colloquio consistente in «una prova di valutazione dell'esperienza e delle acquisizioni professionali» e in una prova di discussione di una tesi (memoria o dissertazione) redatta dal candidato, gli ha rilasciato il titolo di «Ingénieur par l'Etat»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Al sig. Froldi Piergiuseppe, nato a Milano il 1° ottobre 1961, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. B, settore civile-ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 aprile 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

09A04797

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2009.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2012, quinta e sesta tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.553 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 febbraio e 26 marzo 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2012, di cui al decreto del 23 febbraio 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 febbraio 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 febbraio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 febbraio 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 febbraio 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.
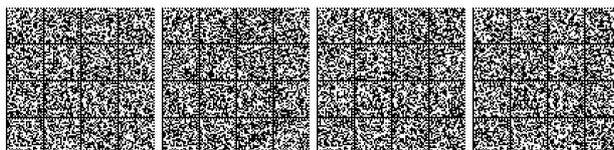
Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 maggio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 64 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 maggio 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 febbraio 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

*p. Il direttore generale:* CANNATA

**09A04976**

DECRETO 24 aprile 2009.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, quindicesima e sedicesima tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.553 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo, 23 aprile, 24 giugno e 25 luglio 2008, 26 marzo 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della diciassettesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, di cui al decreto del 25 gennaio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della diciassettesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 gennaio 2008.

Le prime due cedole dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 gennaio 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 gennaio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle

ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 maggio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 154 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 maggio 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 gennaio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**09A04977**

DECRETO 29 aprile 2009.

**Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per il finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi, nonché delle relative modalità di erogazione.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visti, in particolare, i commi 28 e 29 della suddetta legge finanziaria, così come modificati dall'art. 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con i quali è stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificata dall'art. 5-*quater* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, con la quale l'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 2006 e 2007 dal citato comma 28 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, è stata rimodulata in ragione di euro 130.000.000 per l'anno 2006, euro 120.000.000 per l'anno 2007 ed euro 96.050.000 per l'anno 2008;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2006 (pubblicato sul S.O. n. 66 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2006) con il quale, in particolare, sono stati individuati (elenco 1) i contributi da attribuire agli enti beneficiari per gli anni 2006, 2007 e 2008 in sostituzione di quelli determinati per gli anni 2006 e 2007 con il decreto ministeriale 18 marzo 2005 (elenco *A)*;

Visto l'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, con il quale è stato previsto che le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi, con le modalità previste dalla stessa disposizione;
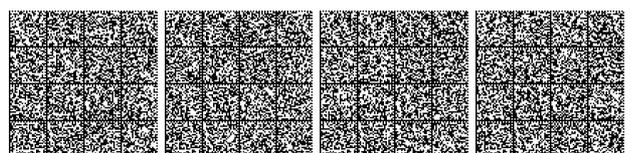
Considerato che, in relazione ai contributi recati dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311/2004, sono risultate inutilizzate le somme di euro 2.248.000,00 per l'anno 2006 e di euro 17.615.000,00 per l'anno 2007, entrambe iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008 con riferimento al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1-*bis*, della legge n. 169/2008 le predette disponibilità residuali, pari a complessivi euro 19.863.000,00, sono state versate sul cap. 2368 - capo X dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008;

Considerato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si è provveduto ad istituire il capitolo 7151 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2009, con uno stanziamento di complessivi euro 19.863.000,00 sia in termini di competenza che di cassa, in conseguenza della riassegnazione delle somme come sopra versate all'entrata del bilancio statale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, al riparto delle risorse in questione, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la risoluzione parlamentare n. 8-00025, approvata in data 23 dicembre 2008 dalle Commissioni della Camera dei deputati V e VII riunite, con la quale si impegna il Governo ad attenersi, ai fini dell'assegnazione della quota dei contributi già revocati di cui all'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004, individuata in complessivi euro 12.539.000,00, alle priorità puntualmente individuate nell'elenco n. 1, destinando eventuali disponibilità e residui, derivanti anche da revoche, al fondo infrastrutture istituito presso la protezione civile;

Vista la nota 28 gennaio 2009, con la quale il Presidente della V Commissione bilancio della Camera dei deputati ha trasmesso il testo della risoluzione parlamentare sopra richiamata, opportunamente aggiornata con le modifiche resesi necessarie per correggere gli errori materiali contenuti nel testo pubblicato in allegato al resoconto sommario della medesima seduta;

Considerato che ad oggi non risulta, invece, ancora adottata l'analoga risoluzione da parte delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, per l'attribuzione, per le medesime finalità, dell'ulteriore quota dei contributi in questione, pari a complessivi euro 7.324.000,00;

Ritenuto necessario provvedere, per motivi di urgenza, all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 convertito dalla legge 169/2008, sulla base, per il momento, delle priorità, degli interventi e degli enti destinatari dei finanziamenti previsti dal citato art. 2, comma 1-*bis*, come puntualmente individuati nella risoluzione 8-00025 del 23 dicembre 2008, nonché a disciplinare, col decreto medesimo, le modalità da seguire da parte degli enti beneficiari al fine di consentire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di provvedere alla relativa erogazione;

Ritenuto, peraltro, che non si rende possibile attenersi a quanto auspicato dalle Commissioni parlamentari nella predetta risoluzione del 23 dicembre 2008 in merito alla possibilità di destinare le disponibilità e i residui, derivanti da revoche, al Fondo infrastrutture istituito presso la protezione civile, in quanto tale diversa destinazione non è attuabile dal punto di vista delle norme di contabilità di Stato;

Considerato che, per quanto concerne le modalità di attribuzione dei finanziamenti in argomento, ancorché non espressamente previste dalla predetta norma autorizzativa, possa farsi utile riferimento a quelle individuate a suo tempo con decreto ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005) con riferimento ai contributi statali recati dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni ed a quelle analoghe di cui ai decreti ministeriali 8 luglio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005) e 1° marzo 2006 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006), avuto riguardo agli ulteriori contributi statali recati, rispettivamente, dall'art. 2-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e dall'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate nel presente dispositivo, in applicazione dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la somma di euro 12.539.000,00 derivante dai contributi statali di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, risultati inutilizzati nel corso degli anni 2006 e 2007, è destinata al finanziamento degli interventi ed a favore degli enti, come puntualmente individuati dalla risoluzione 8-00025 del 23 dicembre 2008 indicata in epigrafe e riportati nell'allegato elenco 1, che forma parte integrante del presente decreto, al fine di finanziare interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi.

Art. 2.

1. Le quote di finanziamento individuate nell'allegato elenco 1 e riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico, sono attribuite dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca a fronte degli adempimenti previsti dai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 e secondo le modalità ed i termini in essi indicati.
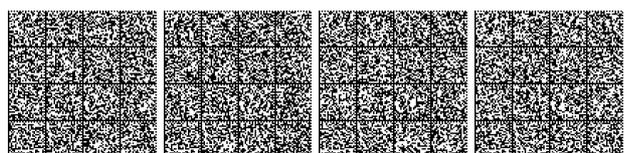
Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare, per ciascuno degli interventi finanziati, un'attestazione conforme all'allegato modello *A)* che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve contenere la dichiarazione che il medesimo contributo, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno formale entro il termine perentorio del 31 luglio 2009 e deve, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo stesso, tenendo conto delle disposizioni che regolano il sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare un'attestazione conforme all'allegato modello *B)*, che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e contenere una dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, nonché le modalità di accredito del contributo; alla stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegata idonea fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario.

Art. 5.

1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse al Ministero dell'istruzione, università e ricerca - Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio per l'edilizia scolastica (Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) con raccomandata A.R., a pena di decadenza dal contributo, entro il termine perentorio del 30 settembre 2009.

Art. 6.

1. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, successivamente al ricevimento, entro i termini fissati dal precedente art. 5, delle attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 ed alla verifica della relativa regolarità, provvede alla conseguente erogazione, a favore degli enti individuati come beneficiari dalla risoluzione 8-00025 del 23 dicembre 2008 indicata in premessa e per gli importi e gli interventi in essa contemplati, delle quote di finanziamento riportate nell'allegato elenco 1, a valere sulle disponibilità al riguardo iscritte, per l'anno finanziario 2009, sul capitolo 7151 dello stato di previsione del Dicastero medesimo.

Art. 7.

1.Non si dà luogo all'assegnazione delle quote dei contributi statali individuati nell'allegato elenco 1 qualora i rispettivi enti beneficiari non provvedano al puntuale adempimento degli oneri posti a loro carico, così come individuati dagli articoli 3, 4 e 5; tali quote, pertanto, dovranno intendersi revocate;

2. Entro la fine dell'esercizio finanziario 2009, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca trasmette alle competenti Commissioni parlamentari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi revocati, ai fini di una eventuale riassegnazione degli stessi in favore di enti e per interventi da individuare con apposito atto di indirizzo e conseguente successiva adozione del relativo decreto interministeriale, compatibilmente con le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, nel rispetto delle medesime finalità.

Art. 8.

1. Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 6, è stata disposta la conseguente erogazione delle somme individuate nell'allegato elenco 1, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato dovranno inviare al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, all'indirizzo e con le modalità di cui al precedente art. 4, apposita relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dovrà essere fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalità dei contributi statali attribuiti, della contabilità finale e dei risultati ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici.

2. Qualora i contributi statali erogati risultino superiori alle reali necessità di spesa degli enti beneficiari in rapporto agli interventi realizzati, la differenza dovrà, dagli stessi, essere riversata al cap. 2368 - Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, dandone comunicazione sia al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
GELMINI

**MODELLO A**
**(soggetti pubblici)**

**ENTE:** ……………………………
(*denominazione*)

## *ATTESTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO*

**VISTO** l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi delle disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 169 del 2008, con il quale sono stati individuati, con l'elenco 1 allo stesso decreto allegato, gli enti beneficiari e gli interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi da finanziare con le somme derivanti dalla riassegnazione dei contributi non utilizzati di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;

**CONSIDERATO** che ai fini dell'erogazione dei contributi in questione occorre inviare una apposita attestazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio per l'Edilizia scolastica (Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) distintamente per gli enti pubblici (modello A) e per i soggetti non di diritto pubblico (modello B), con le modalità previste agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto ministeriale ;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**IL SOTTOSCRITTO …………………………, in qualità di……………………..**
(*cognome e nome*) (*specificare*)

**ATTESTA**

che il contributo statale individuato nell'elenco 1 allegato al decreto interministeriale citato nelle premesse è stato impegnato, nel rispetto del termine e delle finalità individuate dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto, con riferimento all'intervento di seguito riportato: (a)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ai fini dell'erogazione del contributo si indicano di seguito gli elementi necessari ad identificare l'ente nonché le modalità di accredito alla luce delle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni:
- Esatta denominazione dell'ente: ………………………………………………………………
- Sede legale dell'ente: ……………………………………………………………………….. (*indirizzo completo*)
- Codice Fiscale e/o Partita Iva: ………………………………………
- Contabilità Speciale c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato di (b)………………………………. : N° ……………

ovvero (<u>esclusivamente per gli enti **non titolari** di conto di tesoreria statale</u>)

- Coordinate IBAN conto corrente bancario: ……………………………………………………
- N° conto corrente postale: …………………. (in alternativa al c/c bancario)

………………, ……………………
(*luogo*) (*data*

*timbro* *firma del legale rappresentante*

(a) Nel caso di più interventi specificare quello cui si riferisce l'attestazione.
(b) L'indicazione interessa prevalentemente gli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica (es. enti locali ecc.)
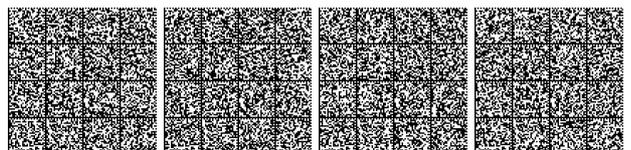
**MODELLO B**
**(soggetti privati)**

**ENTE:** ……………………………
(*denominazione*)

***DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO***

**VISTO** l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi delle disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 169 del 2008, con il quale sono stati individuati, con l'elenco 1 allo stesso decreto allegato, gli enti beneficiari e gli interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi da finanziare con le somme derivanti dalla riassegnazione dei contributi non utilizzati di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;

**CONSIDERATO** che ai fini dell'erogazione dei contributi in questione occorre inviare una apposita attestazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio per l'Edilizia scolastica (Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma), distintamente per gli enti pubblici (modello A) e per i soggetti non di diritto pubblico (modello B), con le modalità previste agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto ministeriale ;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**IL SOTTOSCRITTO ……………………….., in qualità di…………………**
(*cognome e nome*) (*specificare*)

**DICHIARA**

di destinare il contributo statale individuato nell'elenco 1 allegato al decreto interministeriale citato nelle premesse esclusivamente alle finalità individuate nell'articolo 4 del citato decreto e, in particolare**,** al finanziamento dell'intervento di seguito riportato: (a)
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Ai fini dell'erogazione del contributo si indicano di seguito gli elementi necessari ad identificare l'ente nonché le relative modalità di accredito:
- Esatta denominazione dell'ente: ………………………………………………………………
- Sede legale dell'ente: ………………………………………………………………………….. (*indirizzo completo*)
- Codice Fiscale e/o Partita Iva: ………………………………………………………………..
- Coordinate IBAN relative al conto corrente bancario: …………….. ………………………………….
- N° conto corrente postale: ……………………………………… (in alternativa al c/c bancario)
- Si allega fotocopia del documento di riconoscimento: ………….., rilasciato da …………………. il ……………..
(*tipo*)

………………, ……………………
(*luogo*) (*data*

*timbro* *firma del legale rappresentante*

(a) Nel caso di più interventi specificare quello cui si riferisce la dichiarazione.
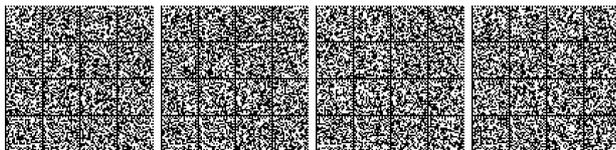
**Elenco 1**

**Contributi di cui al comma 1-bis dell'art. 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2008, n. 169.**

| N° | BENEFICIARIO | INTERVENTO | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Amministrazione Provinciale di Catanzaro (Catanzaro) | Contributo per messa a norma della scuola agraria di Catanzaro | **160.000** |
| 2 | Amministrazione Provinciale di Parma | Opere di ristrutturazione e restauro Istituto d'Arte "P. Toschi" e Scuole superiori Quartiere Oltretorrente - complesso immobiliare di P.le Barbieri | **120.000** |
| 3 | Amministrazione Provinciale di Ravenna | Ampliamento struttura Istituto Scolastico IPSSAR "Artusi" di Riolo Terme | **90.000** |
| 4 | Amministrazione Provinciale di Roma | Ristrutturazione Aula Magna Istituto d'istruzione Superiore Vittoria Colonna Via Arco del Monte, Roma | **65.000** |
| 5 | Amministrazione Provinciale di Varese | Ampliamento e ristrutturazione scuola Bosina | **250.000** |
| 6 | Amministrazione Provinciale di Viterbo | Ristrutturazione e manutenzione Istituto di Ragioneria Paolo Savi | **50.000** |
| 7 | Comune di Bagheria (Palermo) | Contributo per l'attivtià della scuola della Comunità "Casa dei giovani" di Padre Lo Bue | **90.000** |
| 8 | Comune de L'Aquila | Lavori di ristrutturazione e sostituzione infissi Scuola primaria "Paganica" | **65.000** |
| 9 | Comune di Agnosine (BS) | Impianti sportivi comunali in uso alle scuole | **15.000** |
| 10 | Comune di Agrate Brianza (MI) | Manutenzione sede, istallazione impianti elettrici, riqualificazione impianti sportivi, Scuola primaria di Via Battisti e riqualificazione aree esterne e installazione pannelli fotovoltaici Scuola dell'Infanzia Via Filzi | **140.000** |
| 11 | Comune di Albaredo D'Adige (Verona) | Adeguamento spogliatoio campi sportivi di Coriano e Albaredo in uso alle scuole | **10.000** |
| 12 | Comune di Altofonte (PA) | Opere di manutenzione straordinaria Scuola Media Armaforte | **65.000** |
| 13 | Comune di Andrano (LE) | Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche Scuola Elementare "Don Felice Pisano" di Castiglione | **50.000** |
| 14 | Comune di Aragona (AG) | Adeguamento impianti elettrici, antincendio e abbattimento barriere architettoniche Plesso Zorba | **65.000** |
| 15 | Comune di Arcole (Verona) | Sistemazione scuola materna di Gazzolo | **20.000** |
| 16 | Comune di Arezzo | Intervento per ristrutturazione Palestra scuola nella sede dell'Istituto Aliotti di Arezzo (Coop. Sociale S.Maria in Gradi) | **75.000** |
| 17 | Comune di Asolo (TV) | Ammodernamento strutture formative Villa Flangini | **80.000** |
| 18 | Comune di Avio (Trento) | Parco giochi Borghetto, in uso all'asilo comunale | **20.000** |
| 19 | Comune di Avio (Trento) | Impianto sportivo comunale in uso alle scuole | **10.000** |
| 20 | Comune di Azzano Decimo (Pordenone) | Sistemazione sede Tennis Club in uso Scuola primaria Cesare Battisti | **60.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Comune di Bagolino (BS) | Impianti sportivi comunali in uso alle scuole | 15.000 |
| 22 | Comune di Belluno | Adeguamento aree sportive stadio polisportivo comunale in uso alle scuole comunali | 60.000 |
| 23 | Comune di Bergamo | Ristrutturazione Scuola di Vicolo Morla | 50.000 |
| 24 | Comune di Biandronno (Varese) | Ampliamento asilo infantile Cassinetta | 30.000 |
| 25 | Comune di Borgomanero (NO) | Sistemazione palestre della Scuola materna "Pascoli" e della Scuola elementare "Alfieri" | 30.000 |
| 26 | Comune di Botrugno (LE) | Impianti sportivi asservito a scuola elementare | 50.000 |
| 27 | Comune di Bregnano (CO) | Rifacimento totale dei serramenti, pavimentazione esterna da adibire ad area giochi Scuola dell'Infanzia A. Tagliabue | 200.000 |
| 28 | Comune di Buguggiate (Varese) | Rifacimento impianti sportivi Scuola elementare "Carducci" e Scuola Media "Pozzi" | 30.000 |
| 29 | Comune di Busto Arsizio (VA) | Ristrutturazione palazzetto dello sport a disposizione delle scuole | 30.000 |
| 30 | Comune di Campo San Martino (Padova) | Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari | 75.000 |
| 31 | Comune di Campodarsego (Padova) | Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari | 75.000 |
| 32 | Comune di Cantagallo (Prato) | Lavori di manutenzione e ristrutturazione Scuola Elementare "Carmignanello" | 150.000 |
| 33 | Comune di Cantù (CO) | Realizzazione tribunetta campo sportivo in uso alla scuola media Pellegrino Tibaldi | 30.000 |
| 34 | Comune di Capergnanica (CR) | Manutenzione palestra comunale in uso alle scuole | 30.000 |
| 35 | Comune di Capriolo (BS) | Manutenzione straordinaria scuole elementari | 30.000 |
| 36 | Comune di Carpiano (MI) | Manutenzione ordinaria, istallazione impianti di climatizzazione e nuovi arredi Scuola d'Infanzia di Via Montessori | 15.000 |
| 37 | Comune di Castellamare di Stabia (NA) | Messa in sicurezza edificio scolastico ex Salesiani "Fondazione RAS" | 50.000 |
| 38 | Comune di Castiglione Garfagnana (Lucca) | Lavori di adeguamento strutturale da eseguire all'Istituto comprensivo scuola media "Castiglione Garfagnana" | 60.000 |
| 39 | Comune di Castrocaro Terme (Forlì-Cesena) | Per lavori da effettuare nella Scuiola elementare "Ferri Pini" | 30.000 |
| 40 | Comune di Catania | Contributo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici | 263.000 |
| 41 | Comune di Ceggia (Venezia) | Ampliamento scuola Materna Caritas Christi - Parrocchia di San Vitale | 30.000 |
| 42 | Comune di Cengio (SV) | Manutenzione campo sportivo comunale in uso alle scuole | 30.000 |
| 43 | Comune di Cerro al Lambro (MI) | Lavori eliminazione barriere architettoniche Scuola media Via Marcolini | 30.000 |
| 44 | Comune di Cesena | Opere di adeguamento e messa in sicurezza del plesso scolastico di "San Domenico" | 65.000 |
| 45 | Comune di Cittadella (Padova) | Ampliamento impianto sportivo Caonorai in uso alla scuola | 50.000 |
| 46 | Comune di Concamarise (Verona) | Sistemazione centro sportivo associativo, in uso alle scuole del Comune | 10.000 |
| 47 | Comune di Costabissara (Vicenza) | Interventi presso campo sportivo di Motta, asservito alle scuole comunali | 30.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48 | Comune di Danta di Cadore (BL) | Pista sci nordico in località Ciampo in uso alle scuole | **100.000** |
| 49 | Comune di Delebio (Sondrio) | Ristrutturazione dei locali della bibblioteca della Scuola media statale di Via della Cesura | **30.000** |
| 50 | Comune di Deruta (Perugia) | Messa in sicurezza della Scuola Elementare di Deruta sita in Via Tiberina.- | **25.000** |
| 51 | Comune di Erba (CO) | Manutenzione plesso scolastico di Arcellasco | **50.000** |
| 52 | Comune di Este (Padova) | Tinteggiatura della Scuola materna "Santa Maria del Pilastro" | **50.000** |
| 53 | Comune di Faleria (Viterbo) | Restauro e manutenzione Scuola Elementare statale "Valentino Matteucci" | **100.000** |
| 54 | Comune di Fanano (MO) | Acquisto arredi nuova scuola dell'infanzia | **30.000** |
| 55 | Comune di Fermignano (Pesaro-Urbino) | Messa norma tribuna campo sportivo, in uso alle scuole del Comune | **30.000** |
| 56 | Comune di Ferrara | Messa a norma impianti Scuola Canonici Mattei - Palazzo Golinelli | **150.000** |
| 57 | Comune di Firenze | Intervento per ristrutturazione Palestra presso scuola secondaria di primo e secondo grado paritaria "Santa Marta" (Coop. Sociale Scuola Santa Marta ) | **75.000** |
| 58 | Comune di Foligno (Perugia) | Ristrutturazione e adeguamento sicurezza Scuola Elementare di San Giovanni Profiamma | **150.000** |
| 59 | Comune di Fontanella (BG) | Intervento e sistemazione centro sportivo Comunale, in uso alle scuole del Comune | **100.000** |
| 60 | Comune di Francavilla Fontana (Brindisi) | Adeguamento norme di sicurezza scuola media San Francesco | **15.000** |
| 61 | Comune di Francavilla Fontana (Brindisi) | Adeguamento impianti sportivi scuole secondo circolo didattico | **15.000** |
| 62 | Comune di Genova | Messa a norma e adeguamento L. 626 Istituto Klee Barabino | **65.000** |
| 63 | Comune di Gragnano (NA) | Contributo per la messa in sicurezza del presepe storico della Scuola "Primo Circolo Didattico" | **15.000** |
| 64 | Comune di Gubbio (Perugia) | Contributo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici | **75.000** |
| 65 | Comune di Induno Olona (Varese) | Interventi ordinari e straordinari di manutenzione Scuola materna Malnati | **15.000** |
| 66 | Comune di Laconi (Oristano) | Contributo integrativo risanamento statico Scuola Media "M.Soi" | **50.000** |
| 67 | Comune di Lendinara (Rovigo) | Ristrutturazione impianti sportivi in uso alle scuole | **30.000** |
| 68 | Comune di Lettere (NA) | Completamento campo sportivo asservito a scuola | **30.000** |
| 69 | Comune di Linguaglossa (CT) | Adeguamento sismico Istituto Comprensivo L. Pirandello | **45.000** |
| 70 | Comune di Lizzano (Taranto ) | Impianti sportivi asservito a scuola elementare | **70.000** |
| 71 | Comune di Londa (FI) | Opere di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale | **65.000** |
| 72 | Comune di Macerata Feltria (Pesaro Urbino) | Adeguamento locali e messa in sicurezza Scuola dell'Infanzia Niccolò Berettoni e Parco Sportivo | **140.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 73 | Comune di Malcesine (Verona) | Abbattimento barriere architettoniche scuola "Istituto comprensivo Via Campogrande n°1 Marcesine | **30.000** |
| 74 | Comune di Maleo (Lodi) | Ristrutturazione scuola media della Villa Trecchi | **30.000** |
| 75 | Comune di Milano | Ristrutturazione giardino scuola materna Scevola | **30.000** |
| 76 | Comune di Militello Val di Catania (CT) | Laboratorio multimediale Istituto comprensivo II "Pietro Carrera" | **20.000** |
| 77 | Comune di Mirano (Venezia) | Ristrutturazione sede Centro di Formazione Professionale "Patronato San Pio X" | **40.000** |
| 78 | Comune di Monforte San Giorgio (Messina) | Contributo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici | **100.000** |
| 79 | Comune di Mongrando (Biella) | Messa a norma servizi igienici Asilo Vineis | **90.000** |
| 80 | Comune di Montelepre (PA) | Contributo per lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici | **90.000** |
| 81 | Comune di Montesilvano (Pescara) | Messa in sicurezza della scuola comunale Ignazio Silone di Montesilvano | **50.000** |
| 82 | Comune di Montevarchi (AR) | Realizzazione Polo Scolastico Professionale del Valdarno | **125.000** |
| 83 | Comune di Monza (MI) | Impianti sportivi cittadini in uso alle scuole. Manutenzione affidata alla Unione Società Sportive Monzesi | **80.000** |
| 84 | Comune di Mornago (Varese) | Ristrutturazione palestra in uso alle scuole | **60.000** |
| 85 | Comune di Motta Camastra (Messina) | Contributo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici | **100.000** |
| 86 | Comune di Musile di Piave (VE) | Messa a norma aula magna Istituto comprensivo Enrico Toti | **30.000** |
| 87 | Comune di Napoli | Ristrutturazione semiconvitto e annesso campo sportivo di Napoli "Opera Don Guanella" | **225.000** |
| 88 | Comune di Napoli - Municipalità San Giovanni/Ponticelli | Messa in sicurezza strutture scolastiche e di formazione | **15.000** |
| 89 | Comune di Nova Levante (Bolzano) | Completamento nuova Scuola Elementare | **50.000** |
| 90 | Comune di Novara | Lavori palestra Lumellogno in uso a istituti scolastici | **30.000** |
| 91 | Comune di Oppeano (Verona) | Sistemazione centro sportivo, in uso alle scuole del Comune | **20.000** |
| 92 | Comune di Orbassano (TO) | Ristrutturazione centro sportivo via Nazario Sauro, in uso alle scuole comunali | **50.000** |
| 93 | Comune di Ornago (MI) | Rifacimento facciate esterne Scuola Secondaria di I grado Istituto Comprensivo "Alessandro Manzoni" | **70.000** |
| 94 | Comune di Osini (Ogliastra) | Consolidamento statico strutture e solai Scuola Elementare - Media | **80.000** |
| 95 | Comune di Padova | Interventi di adeguamento da realizzare nella Nuova Scuola Media di Torre,Via Luxardo n°18 | **50.000** |
| 96 | Comune di Palermo | Contributo per la realizzazione del progetto integrazione nella Scuola degli extracomunitari a cura della Onlus LOI | **60.000** |
| 97 | Comune di Pescocostanzo (L'Aquila) | Completamento edifici scolastici | **200.000** |
| 98 | Comune di Piana degli Albanesi (PA) | Contributo per lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici | **85.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99 | Comune di Pieve Emanuele (Milano) | Lavori di ristrutturazione tetto ed aula informatica Scuola Media "Antonio Vivaldi" | **200.000** |
| 100 | Comune di Piombino Dese (Padova) | Messa in sicurezza scuola elementare di Ronchi | **100.000** |
| 101 | Comune di Pomponesco (MN) | Consolidamento strutturale edificio scolastico elementari Alberto Cantoni | **30.000** |
| 102 | Comune di Pontetaro (Parma) | Riqualificazione scuola dell'infanzia | **30.000** |
| 103 | Comune di Portici (NA) | Risanamento conservativo e adeguamento impianti sportivi Secondo Circolo Didattico | **65.000** |
| 104 | Comune di Prato | Costruzione percorsi pedonali e ciclabili di accesso al Polo Scolastico ed eliminazione barriere architettoniche località Il Guado, Circoscrizione Ovest | **50.000** |
| 105 | Comune di Prizzi (PA) | Messa in sicurezza Istituto comprensivo | **40.000** |
| 106 | Comune di Rapagnano (Ascoli Piceno) | Lavori di costruzione fabbricato per ampliamento asilo nido e altri servizi sociali | **200.000** |
| 107 | Comune di Revere (MN) | Messa a norma edifici scolastici e annessi impianti sportivi | **100.000** |
| 108 | Comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) | Ristrutturazione dei locali ed ampliamento dei medesimi Scuola dell'infanzia Wilmer Biagini | **200.000** |
| 109 | Comune di Roccaraso (L'Aquila) | Completamento edifici scolastici | **250.000** |
| 110 | Comune di Roma | Ristrutturazione e manutenzione straordinaria Scuola Elementare Casalotto | **100.000** |
| 111 | Comune di Roma | Ristrutturazione e manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo "Casal Bianco" | **100.000** |
| 112 | Comune di Roncade (TV) | Ampliamento Scuola Materna e Nido integrato Asilo Infantile "Vittoria" | **30.000** |
| 113 | Comune di Roncade (TV) | Lavori di adeguamento a norma di sicurezza e antincendio delle scuole d'infanzia "Istituto Nobile Morosini di Biancade" | **30.000** |
| 114 | Comune di Rosà (Vicenza) | Adeguamento impianto sportivo comunale, in uso alle scuole comunali | **30.000** |
| 115 | Comune di S. Anna d'Alfaedo (Verona) | Completamento polo scolastico | **100.000** |
| 116 | Comune di San Carlo (TO) | Illuminazione campo sportivo comunale in uso a scuola media | **30.000** |
| 117 | Comune di San Cipirrello (PA) | Contributo per lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici | **45.000** |
| 118 | Comune di San Giorgio a Cremano (NA) | Rifacimento copertura Scuola Materna "Gramsci" | **65.000** |
| 119 | Comune di San Giovanni Bianco (BG) | Manutenzione straordinaria e sostituzione infissi scuola media Carlo Ceresa | **150.000** |
| 120 | Comune di San Giuseppe Jato (PA) | Contributo per lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici | **90.000** |
| 121 | Comune di San Gregorio (CT) | Manutenzione ordinaria locali scolastici e acquisto piastre radianti Istituto Comprensico "San Domenico Savio" | **20.000** |
| 122 | Comune di San Martino di Lupari (Padova) | Contributo realizzazione struttura polifunzionale in uso alle scuole a Campagnalta | **100.000** |
| 123 | Comune di San Vito Lo Capo (Trapani) | Contributo per lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici | **45.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 124 | Comune di San Zenone al Lambro (MI) | Lavori di manutenzione Scuola Materna ed Elementare di Via Mamoli | **30.000** |
| 125 | Comune di Santa Maria la Carità (NA) | Realizzazione struttura sportiva nella Scuola Media "Enrico Borrelli" | **40.000** |
| 126 | Comune di Sant'Antonio Abate (NA) | Completamento impianto sportivo asservito a scuola | **150.000** |
| 127 | Comune di Sant'Antonio Abate (NA) | Completamento dell'edificio da adibire a succursale del Liceo scientifico statale "PASCALE" di Pompei | **55.000** |
| 128 | Comune di Santena (TO) | Rifacimento cortile scuole elementari | **30.000** |
| 129 | Comune di Saronno (Varese) | Lavori di ristrutturazione Scuola "Spazio Culturale" di Saronno | **70.000** |
| 130 | Comune di Sassuolo (MO) | Opere di consolidamento, adeguamento impianti e ristrutturazione Scuola materna "Andersen" | **65.000** |
| 131 | Comune di Sciacca (AG) | Interventi di manutenzione straordinaria degli Istituto scolastici della Città | **300.000** |
| 132 | Comune di Senago (MI) | Intervento campo di baseball in uso a scuola elementare | **30.000** |
| 133 | Comune di Siano (Salerno ) | Contributo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici | **225.000** |
| 134 | Comune di Soncino (CR) | Rifacimento pavimentazione palestra polivalente comunale in uso alla scuola comunale | **30.000** |
| 135 | Comune di Sumirago (Varese) | Realizzazione area ricreativa sportiva, in uso alle scuole comunali | **200.000** |
| 136 | Comune di Surbo (LE) | Contributo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici | **50.000** |
| 137 | Comune di Teano (Caserta) | Adeguamento L. 626 Scuola Media "Laurenzano" | **65.000** |
| 138 | Comune di Teolo (Padova) | Contributo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici | **50.000** |
| 139 | Comune di Terlizzi (BA) | Lavori di adeguamento strutturale da realizzare nella Scuola elementare "San Giovanni Bosco" Il Circolo Via Milico n°13 | **50.000** |
| 140 | Comune di Torino | Ristrutturazione impianto della società sportiva SC ESPERIA Torino in uso al liceo scientifico Piero Gobetti. | **30.000** |
| 141 | Comune di Torricella (Taranto ) | Impianto sportivo asservito a scuola materna Parrocchia "San Marco Evangelista " | **100.000** |
| 142 | Comune di Varallo (Vercelli) | Sistemazione impianti sportivi in uso alle scuole | **30.000** |
| 143 | Comune di Vedelago (TV) | Ristrutturazione impianti sportivi frazionali, in uso alle scuole del Comune | **30.000** |
| 144 | Comune di Venezia | Sistemazione pista atletica impianto comunale San Giuliano a Mestre, in uso alle scuole comunali | **30.000** |
| 145 | Comune di Vergato (BO) | Manutenzione straordinaria per rifacimento pavimenti Scuola Elementare | **50.000** |
| 146 | Comune di Vergiate (Varese) | Lavori da effettuare nei locali della Biblioteca della Scuola Elementare Karol Woitila | **100.000** |
| 147 | Comune di Vergiate (Varese) | Contributo per interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici | **70.000** |
| 148 | Comune di Verona | Circoscrizione V Borgoroma rifacimento copertura tribuna campo calcio Avanzi, in uso alle scuole comunali | **30.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 149 | Comune di Vezza d'Oglio (BS) | Manutenzione strutture sportive in uso alle scuole | **30.000** |
| 150 | Comune di Villa del Conte (Padova) | Messa a norma impianti scuole elementari e medie | **100.000** |
| 151 | Comune di Villa Faraldi (IM) | Sistemazione impianti sportivi in uso alle scuole | **30.000** |
| 152 | Comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara) | Messa in sicurezza delle aule e sistemazione della pavimentazione esterna Istituto comprensivo "Baracchini" | **200.000** |
| 153 | Comune di Villanova D'Arda (Piacenza) | Rifacimento tetto palestra scuole elementari e medie | **40.000** |
| 154 | Comune di Villanova d'Asti (AT) | Manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale, in uso alle scuole del Comune | **30.000** |
| 155 | Comune di Zero Branco (TV) | Messa in opera impianto telerisc ldamento scuole elementari | **30.000** |
| 156 | Istituto comprensivo di Camerota SALERNO | Contributo per realizzazione laboratorio scientifico per scuola | **15.000** |
| 157 | Istituto comprensivo di Ottati (SA) | Messa in sicurezza della scuola materna | **50.000** |
| 158 | Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Ernesto Guala" BRA (Cuneo) | Contributo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici | **50.000** |
| 159 | Istituto Immacolata di Lourdes Suore francescane Santa Chiara Sciacca(AG) | Ristrutturazione e manutenzione straordinaria della Scuola primara paritaria | **50.000** |
| 160 | Istituto Suor Teresa Veronesi - Sant'Agata Bolognese (BO) | Ristrutturazione e messa a norma delle aule dell'asilo nido, della sezione primavera e della scuola media | **200.000** |
| 161 | Provincia di Asti | Contributo per lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici | **350.000** |
| 162 | Provincia di Foggia | Adeguamento strutturale ed antincendio delle seguenti scuole di Manfredonia: Scientifico G.Galilei - Magistrale A.Roncalli e Tecnico Comm. Toniolo | **300.000** |
| 163 | Provincia di Lombardia SC Borromeo dei Frati Minori. MILANO | Ampliamento e ristrutturazione locali scolastici Liceo scientifico paritario "LUZZAGO" | **190.000** |
| 164 | Provincia di Vicenza | Contributo per la realizzazione di una nuova Palestra da adibire per le scuole della Provincia | **30.000** |
| 165 | Provincia Regionale di SIRACUSA | Interventi di manutenzione ordinaria al Liceo scientifico "luigi Einaudi" di Siracusa | **100.000** |
| 166 | Provincia Regionale di SIRACUSA | Rifacimento facciata esterna IPSIA "P.Calapso" | **100.000** |
| 167 | Scuola dell'infanzia paritaria "Maestre Pie Filippini" - GUBBIO (Perugia) | Messa in sicurezza spazio giochi della scuola | **50.000** |
| 168 | Scuola paritaria elementare Santa Lucia GUBBIO (Perugia) | Messa in sicurezza della scuola ed acquisto arredi | **50.000** |
| 169 | Unione italiana ciechi Roma | Progetto Braille 2009: interventi nelle scuole di ogni ordine e grado per i 200 anni dalla nascita | **56.000** |
| | | **TOTALE** | **12.539.000** |

**09A04994**

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 26 febbraio 2008.

**Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750»;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1963, con il quale agli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria dei Nuclei anti sofisticazione dell'Arma dei carabinieri sono stati conferiti i poteri previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 17 della citata legge n. 441 del 1963;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1975, con il quale si è disposto che, per il servizio di vigilanza e di controllo delle materie della profilassi internazionale, della sanità marittima, aerea e di frontiera, della produzione dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, della produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, medico-chirurgici e prodotti assimilati, il Ministero della sanità può avvalersi dell'opera di nuclei costituiti da ufficiali, sottoufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri posti alle dipendenze funzionali del medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2007, recante «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2008, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1975, con il quale si è disposto che, per il servizio di vigilanza che si rende necessario a livello centrale per le materie di assistenza sanitaria e ospedaliera, il Ministero della sanità può avvalersi dell'opera di nuclei costituiti da ufficiali, sottufficiali o militari dell'Arma dei carabinieri posti alle dipendenze del medesimo Ministero della sanità;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1979, con il quale è disposto che gli ufficiali, sottufficiali e Carabinieri del comando Carabinieri antisofisticazione e sanità, posti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità esercitano, anche nella loro qualità di ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, le funzioni di controllo e di vigilanza igienico-sanitaria nelle materie di competenza dello Stato, in quelle di igiene, sanità pubblica e Polizia veterinaria limitatamente all'adozione di provvedimenti aventi carattere contingibile ed urgente e in quelle che richiedano, per la loro rilevanza pluriregionale, nazionale o interregionale, indirizzi unitari e interventi operativi a tutela dell'interesse nazionale;

Visto l'art. 10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, recante «Interventi a sostegno dell'agricoltura», con il quale si è disposto che, ai fini dei controlli sulle forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali può avvalersi del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», che dispone che l'Ispettorato centrale repressione frodi e i Nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di Polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria», convertito, con modificazioni, della legge 30 novembre 2005, n. 244, il quale, tra l'altro, all'art. 3 stabilisce che il Comando carabinieri per la sanità assume la denominazione di Comando carabinieri per la tutela della salute;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1987, recante «Attuazione del disposto dell'art. 11, comma 9, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e vendita dei cosmetici» con il quale è disposto che gli uffici territoriali competenti a richiedere le informazioni previste dall'art. 11, comma 7, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sono, tra gli altri, i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 1989, recante «Aggiornamenti e modificazioni al decreto ministeriale 24 giugno 1987, concernente programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande», che riporta l'allegato al decreto ministeriale 24 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 17 luglio 1987, con il quale,
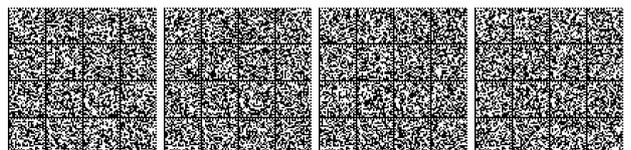
al capitolo IV, si è stabilito che gli uffici repressioni frodi devono svolgere capillari ed intensi controlli presso le ditte che beneficiano di aiuti UE, al fine di impedire o reprimere indebiti percepimenti di detti aiuti; rendere più proficua la collaborazione, nell'ambito della circoscrizione territoriale dei singoli uffici, con gli altri organismi incaricati dei controlli nel settore agro-alimentare (Nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia di Stato);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive modificazioni»;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1981, n. 180, recante «Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci», nel quale si prevede che il Ministro della salute si avvale anche dei Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri per verificare l'inottemperanza alle disposizioni del citato art. 5 relativo ai convegni e congressi»;

Visto l'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», con il quale sono attribuiti al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanità compiti di controllo delle prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in danno del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», che dispone che il Ministro della sanità, nell'esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, interviene con i propri uffici e si avvale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e del personale di cui all'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 266 del 1993, il quale dispone che il Ministro della sanità si avvale dei nuclei specializzati dell'Arma dei carabinieri per la repressione delle attività illecite in materia sanitaria;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati», e in particolare l'art. 11, che attribuisce la vigilanza anche ai Nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto interministeriale Sanità - Difesa del 23 gennaio 1996, istitutivo del Comando carabinieri per la sanità;

Visto il decreto interministeriale Sanità - Difesa del 6 marzo 2000, recante modifiche al citato decreto interministeriale 23 gennaio 1996;

Visto l'art. 10, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2002, recante «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche», con il quale si dispone che l'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui all'ordinanza medesima è svolta anche dal personale del Comando carabinieri per la sanità, funzionalmente dipendente dal Ministero della salute;

Visto l'art. 36, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»;

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero della salute e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 12 febbraio 2007, nel quale si prevede la possibilità, da parte dell'Autorità medesima, di avvalersi del Comando dei carabinieri per la tutela della salute nell'ambito delle attività ispettive;

Visto il Piano nazionale integrato ai fini del regolamento CE 882/2004 sui controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare;

Vista la determinazione 4 aprile 2007 del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, con la quale il Comando carabinieri per la tutela della salute è inserito nel gruppo di lavoro deputato alla valutazione dell'entità e della tipologia del fenomeno contraffazione farmaceutica in Italia, nonché al rafforzamento della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni inerenti al fenomeno della contraffazione farmaceutica;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2007, recante «Pubblicità dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni», con il quale il Comando carabinieri per la tutela della salute è stato incaricato di vigilare sulla regolarità dei messaggi pubblicitari effettuati esclusivamente o parzialmente con mezzi fonici, attivando, in caso di infrazione, le procedure dirette all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente per la violazione dell'art. 201 delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934 e successive modificazioni e delle ulteriori disposizioni che disciplinano la pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario;

Preso atto delle iniziative avviate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Ministero della salute, di cui all'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e dal Ministero dello sport e delle politiche giovanili con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in materia di incremento della lotta al doping;

Visto il Progetto della tracciabilità del farmaco che annovera il Comando carabinieri per la tutela della salute tra i soggetti istituzionali deputati ad accedere alla banca dati centrale del Ministero della salute, istituita, ai sensi della legge 1º marzo 2002, n. 39, per monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo con decreto ministeriale 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2004, n. 2;

Vista la direttiva generale annuale per l'attività amministrativa e la gestione - anno 2007, emanata dal Ministro della salute ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nella quale vengono fissati, tra gli obiettivi strategici del Dicastero, gli interventi per la tutela della salute, finalizzati ad una maggiore efficacia nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, recante «Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2006, n. 193;

Visto l'art. 11, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute dell'8 novembre 2005 e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 gennaio 2006, n. 13, concernente misure finalizzate alla prevenzione dell'influenza aviaria;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia»;

Vista la proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

*Ordinamento*

1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, è articolato in:

*a)* un Comando centrale, con sede in Roma;

*b)* una struttura periferica costituita da tre gruppi Carabinieri antisofisticazioni e sanità in Milano, Roma e Napoli, che assumono la denominazione di gruppi Carabinieri per la tutela della salute con alle dipendenze 37 nuclei Carabinieri antisofisticazioni e sanità (N.A.S.) indicati nell'allegato *A* al presente decreto, compresi quelli di Caserta e Lecce di cui si dispone l'istituzione.

Art. 2.

*Organico*

1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute ha un organico complessivo di 1096 unità, come da tabella di consistenza organica in allegato *B* al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Tale consistenza è comprensiva dell'incremento in extraorganico di 96 unità previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244, nei seguenti ruoli e gradi:

*a)* 20 ufficiali del ruolo speciale, nei gradi di capitano, tenente o sottotenente;

*b)* 76 ispettori, nei gradi di luogotenente, maresciallo A.s. UPS, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo.

Art. 3.

*Prerogative*

1. Agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e Carabinieri in servizio presso il comando Carabinieri per la tutela della salute, posti alle dipendenze funzionali del Ministero della salute, sono:

*a)* conferiti i poteri previsti dal terzo, quarto e sesto comma dell'art. 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, di cui al decreto del Ministero della sanità 5 novembre 1963;

*b)* devolute le funzioni di controllo e di vigilanza igienico-sanitaria, con interventi operativi a tutela dell'interesse nazionale, nelle materie di competenza dello Stato.
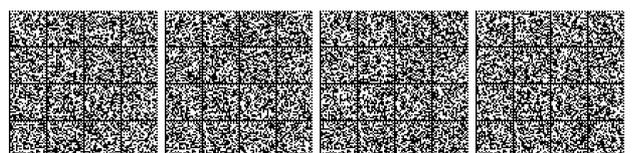
Art. 4.

*Compiti istituzionali*

1. Il Ministero della salute si avvale del comando Carabinieri per la tutela della salute per la repressione delle attività illecite in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

2. Il Ministro della salute si avvale del comando Carabinieri per la tutela della salute per lo svolgimento delle seguenti attività di vigilanza e controllo, nelle materie:

*a)* relative alla produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché al trattamento di tossicodipendenti. A tal fine il comando Carabinieri per la tutela della salute può procedere, in qualunque momento, anche in concorso con i competenti comandi territoriali dell'Arma, ad ispezioni e prelievi dei campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici dove si producono, si conservano in deposito, si commercializzano e si consumano le predette sostanze, nonché negli scali aeroportuali, marittimi, ferroviari e sui mezzi di trasporto in genere. Gli esami e le analisi di campioni sono eseguiti presso i laboratori delle aziende sanitarie locali o agenzie di protezione ambientale o presso strutture specializzate di investigazioni scientifiche dell'Arma;

*b)* della profilassi internazionale, della sanità marittima, aerea e di frontiera, della produzione dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, della produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, medicinali e gas medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, di cui al decreto del Ministero della sanità 17 marzo 1975, richiamato in premessa;

*c)* relative all'esecuzione dei campionamenti in attuazione dei piani di controllo annuali dei farmaci autorizzati con procedure nazionale e comunitaria (EDQM);

*d)* dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, di cui al decreto del Ministero della sanità 24 aprile 1975, richiamato in premessa;

*e)* dell'igiene, sanità pubblica e Polizia veterinaria, limitatamente a quelle conseguenti all'adozione di provvedimenti aventi carattere contingibile ed urgente e in quelle che richiedono, per la loro rilevanza pluriregionale, nazionale o interregionale, indirizzi unitari e interventi operativi a tutela dell'interesse nazionale, di cui al decreto del Ministero della sanità 25 gennaio 1979, richiamato in premessa;

*f)* connesse al settore agro-alimentare, in relazione al decreto del Ministero della sanità 5 aprile 1989, richiamato in premessa;

*g)* della cosmetovigilanza, d'intesa con la direzione generale del farmaco e dei dispositivi medici del Ministero della salute, e relative alle informazioni previste dall'art. 11, comma 7, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, sulla produzione e vendita dei cosmetici, ai sensi del decreto del Ministero della salute 24 dicembre 1986, richiamato in premessa;

*h)* delle forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, a richiesta del Ministero per le politiche agricole e forestali, in relazione all'art. 10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, richiamato in premessa;

*i)* relative alla informazione scientifica sui farmaci, come da decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 219, decreto del Ministero della sanità 4 dicembre 1990, richiamato in premessa;

*l)* delle prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in danno del Servizio sanitario nazionale, in relazione all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

*m)* della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1993, n. 352;

*n)* concernenti i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002, menzionata in premessa;

*o)* relative alla destinazione d'uso di materie prime e semilavorati di cui alla legge 12 dicembre 2002, n. 273;

*p)* dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al protocollo d'intesa del 12 febbraio 2007 tra il Ministero della salute e l'autorità per la vigilanza ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

*q)* della vigilanza integrata nei luoghi di lavoro, in relazione alle previsioni di cui alla legge n. 123 del 2007, e alla direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione - anno 2007, emanata dal Ministro della salute ai fini del miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

*r)* concernenti il Piano nazionale integrato ai sensi del regolamento CE 882/2004 sulla sicurezza alimentare, citato in premessa;

*s)* connesse alla piena attuazione della tracciabilità farmaceutica e al monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, di cui al progetto richiamato in premessa;

*t)* attinenti alla lotta al doping, in relazione alle iniziative, citate in premessa, avviate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Ministero della salute, dal Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive e dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

*u)* concernenti la valutazione dell'entità e della tipologia del fenomeno contraffazione farmaceutica in Italia, nonché il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni inerenti al fenomeno della contraffazione farmaceutica;

*v)* relative ai messaggi pubblicitari dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, recante testo unico delle leggi sanitarie, effettuati esclusivamente o parzialmente con mezzi fonici, di cui al decreto del Ministro della salute 18 luglio 2007, richiamato in premessa.

Art. 5.

*Attribuzioni del comando Carabinieri per la tutela della salute*

1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute opera su tutto il territorio nazionale sulla scorta delle direttive del Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni vigenti, tenuto conto del sistema di coordinamento delle Forze di polizia e ferme restando le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia emanate dal Ministro dell'interno con il decreto del 28 aprile 2006 e le competenze ivi definite nello specifico settore per il Corpo della guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.

2. Il comando Carabinieri per la tutela della salute svolge accertamenti ed indagini su tutto il territorio nazionale in esecuzione dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti al Ministero della salute dagli articoli 6 e 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

3. Il comando Carabinieri per la tutela della salute svolge indagini di settore in materia di prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, anche in esecuzione dei poteri attribuiti al Ministro della salute con il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in relazione al decreto del Ministero della sanità 5 aprile 1989, richiamato in premessa.

4. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, ai fini della vigilanza sulle attività finalizzate al trattamento dei tossicodipendenti, su richiesta del Ministro della salute, può procedere, in qualunque momento, ad ispezioni e verifiche nelle aree e negli edifici dove sono svolte attività di recupero e trattamento dei tossicodipendenti.

5. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, su richiesta del Ministro della salute, può procedere in qualunque momento ad effettuare ispezioni e verifiche ispettive e ad impartire prescrizioni dirette all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro in relazione alle previsioni contenute nella legge 3 agosto 2007, n. 123.

Art. 6.

*Attribuzioni a carico del Ministero della salute*

1. Agli oneri derivanti dall'incremento extraorganico di cui all'art. 2 del presente decreto provvede il Ministero della salute ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244.

2. Sono posti, altresì, a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio del Ministero della salute:

*a)* gli oneri relativi alle indennità di missione dei militari in organico ed extraorganico;

*b)* le spese per il fitto dei locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario alla funzionalità del comando, per quanto concerne la sede centrale e quelle periferiche;

*c)* le spese di acquisto, gestione e manutenzione ovvero noleggio degli automezzi, dei materiali vari connessi alle specifiche attività istituzionali;

*d)* gli oneri di formazione specialistica.

3. Rimangono a carico del bilancio dell'Arma dei carabinieri gli oneri relativi agli assegni fissi, per le sole unità in organico, all'armamento e all'equipaggiamento individuale del personale in organico ed extraorganico del comando Carabinieri per la tutela della salute.

Art. 7.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

*a)* il decreto del Ministero della sanità 5 novembre 1963;

*b)* il decreto del Ministro della sanità 17 marzo 1975;

*c)* il decreto del Ministro della sanità 24 aprile 1975;

*d)* il decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1979;

*e)* il decreto interministeriale sanità-difesa 23 gennaio 1996;

*f)* il decreto interministeriale sanità-difesa 6 marzo 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 26 febbraio 2008

*Il Ministro della difesa*
PARISI

*Il Ministro della salute*
TURCO

*Il Ministro dell'interno*
AMATO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2008*
*Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 6, foglio n. 334*

ALLEGATO *A*
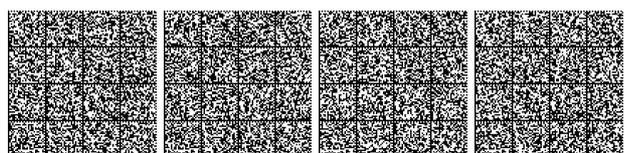
# NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (NAS)

| | |
|---|---|
| **1** | **Alessandria** |
| **2** | **Ancona** |
| **3** | **Aosta** |
| **4** | **Bari** |
| **5** | **Bologna** |
| **6** | **Brescia** |
| **7** | **Cagliari** |
| **8** | **Campobasso** |
| **9** | **Caserta** |
| **10** | **Catania** |
| **11** | **Catanzaro** |
| **12** | **Cosenza** |
| **13** | **Cremona** |
| **14** | **Firenze** |
| **15** | **Genova** |
| **16** | **Latina** |
| **17** | **Lecce** |
| **18** | **Livorno** |
| **19** | **Milano** |
| **20** | **Napoli** |
| **21** | **Padova** |
| **22** | **Palermo** |
| **23** | **Parma** |
| **24** | **Perugia** |
| **25** | **Pescara** |
| **26** | **Potenza** |
| **27** | **Ragusa** |
| **28** | **Reggio Calabria** |
| **29** | **Roma** |
| **30** | **Salerno** |
| **31** | **Sassari** |
| **32** | **Taranto** |
| **33** | **Torino** |
| **34** | **Trento** |
| **35** | **Treviso** |
| **36** | **Udine** |
| **37** | **Viterbo** |

ALLEGATO *B*

# COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

## CONSISTENZA ORGANICA

| RUOLO | ORGANICO | EXTRA ORGANICO | TOTALE |
|---|---|---|---|
| UFFICIALI | 10 | 20 | 30 |
| ISPETTORI | 741 | 76 | 817 |
| SOVRINTENDENTI | 85 | // | 85 |
| APPUNTATI/CARABINIERI | 164 | // | 164 |
| TOTALE | 1000 | 96 | 1096 |

09A04970
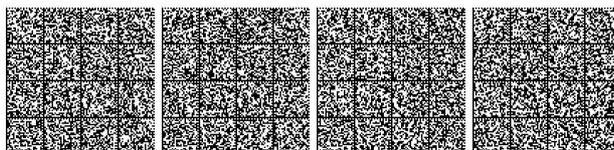
## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 gennaio 2009.

**Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recanti disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37-*bis* del citato regio decreto n. 636/1895 sono previsti periodici atti di revisione, non superiori a cinque anni, per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2005 concernente la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, con legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è stato istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del 15 luglio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008;

Decreta:

Art. 1.

*Revisione generale*

1. È indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione alla revisione*

Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* cittadinanza italiana;

*b)* godimento dei diritti politici;

*c)* idoneità fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni;

*d)* iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi. Per il personale di ruolo dello Stato non è richiesto tale requisito;

*e)* non aver riportato condanna penale che abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 3.

*Presentazione delle domande*

1. La domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio III - via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per facilitare il corretto recapito apporre sulla busta la dicitura «Documenti concorsuali - Riservata personale».

2. Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3. Per le domande prodotte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano è stabilita dal timbro a data apposto su di esse dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio III, che rilascerà ricevuta. L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

5. Non si terrà conto delle domande di revisione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

6. Nella domanda di revisione, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

*a)* cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio o recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le comunicazioni relative alla revisione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente
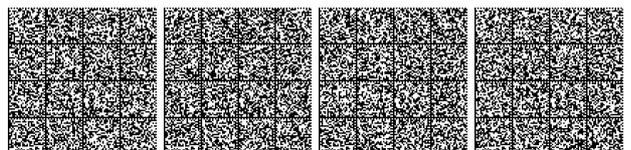
da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'interessato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

*b)* di possedere la cittadinanza italiana;

*c)* di godere dei diritti politici;

*d)* di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato Generale del casellario giudiziale);

*e)* di essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi. Il personale statale di ruolo è esonerato da tale dichiarazione;

*f)* di essere in possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

*g)* gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio.

7. I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate, potranno essere esclusi dalla revisione con decreto motivato.

Art. 4.

*Documentazione e accertamento del possesso dei requisiti*

1. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai competenti servizi A.S.L. attestante l'idoneità fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Per comprovare il possesso dei restanti requisiti di cui ai commi *a)*, *b)*, *d)*, *e)* dell'art. 2 i candidati potranno produrre, unitamente alla domanda, apposite certificazioni ovvero rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia di bollo. L'amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Art. 5.

*Esito della revisione*

1. I candidati che, in seguito all'esame della domanda e della documentazione prodotta, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a trasmettere al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio III - via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma:

*a)* il decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o l'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti, in originale, che verranno restituiti agli interessati dopo l'apposizione del visto attestante l'avvenuta revisione;

*b)* ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di € 129,11 da effettuarsi sul c/c n. 8003 (mod. CH-8-*ter* AUT) intestato all'Ufficio del registro tasse di Roma - Concessioni governative, indicando quale causale del versamento: «Revisione dell'autorizzazione ad imbarcare in qualità di medico di bordo» ovvero «Revisione dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti».

Art. 6.

*Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti*

1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verrà approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 7.

*Trattamento dei dati personali*

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio III, per le finalità di gestione della revisione in questione e saranno trattati successivamente per gli adempimenti di cui al precedente art. 6.
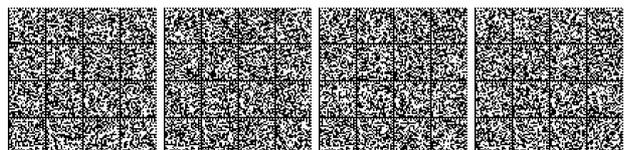
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio III, titolare del trattamento limitatamente agli atti relativi alla revisione in questione.

Il presente decreto verrà inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 gennaio 2009

*Il Sottosegretario di Stato:* FAZIO

*Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri per i servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 169*

**09A04799**

DECRETO 16 febbraio 2009.

**Approvazione della graduatoria integrativa relativa alla concessione di un contributo a taluni comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante «Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto l'art. 1, comma 1156, lettera *f)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) come modificato ed integrato dagli articoli 27 e 43 della legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Vista la circolare prot. n. 14/001107 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2007, n. 254 - serie generale;

Viste le domande dei comuni pervenute ai sensi della circolare n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2007, n. 254 - serie generale;

Considerato che questo ufficio del Ministero — quale Direzione generale competente al riguardo — ha proceduto all'istruttoria delle domande inviate dai comuni nei termini previsti dalla circolare citata;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento prot. n. DFP-0015158-28/03/2008-1.2.3.4 con la quale si esprime parere favorevole alla graduatoria;

Vista la nota del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - prot. n. 0040532 del 31 marzo 2008 con la quale si esprime parere favorevole alla graduatoria;

Visto il decreto direttoriale 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2008, n. 81 - serie generale - con il quale è stata approvata la graduatoria delle assunzioni autorizzate ed ammesse a finanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettere *f)* e f-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed il relativo comunicato di rettifica, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 2008, n. 243 - serie generale;

Visto il decreto direttoriale 3 giugno 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell' 11 giugno 2008, n. 135 - serie generale - con il quale è stata integrata la graduatoria di cui al decreto direttoriale 10 aprile 2008;

Considerato che, dopo l'emanazione e la pubblicazione del decreto direttoriale 1º aprile 2008, alcuni comuni parzialmente o totalmente esclusi dalla graduatoria per difformità della domanda rispetto alle prescrizioni della normativa suindicata e della circolare ministeriale attuativa della medesima, hanno presentato motivata istanza di riammissione alla procedura con idonea documentazione che ha chiarito e/o regolarizzato la precedente domanda;
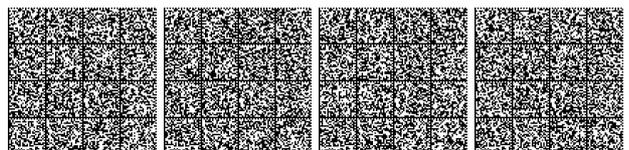
Considerato che, dopo l'emanazione e la pubblicazione del decreto direttoriale 1º aprile 2008, alcuni comuni hanno presentato motivata istanza per essere riammessi nei termini di cui all'art. 5, decreto direttoriale 1º aprile 2008 ed effettuare, in tutto o in parte, le assunzioni già autorizzate ed ammesse a finanziamento, avendo superato le difficoltà, di vario genere, che lo avevano impedito in precedenza e fermo restando ogni altro impegno di legge assunto sulla base dell'originaria domanda;

Considerato che, accogliendo le istanze suddette si persegue una più efficace attuazione delle finalità dell'art. 1, comma 1156, lettere *f)* e f-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili a carico del Fondo nazionale per l'occupazione e conseguente svuotamento del relativo bacino;

Considerato inoltre che, le nuove assunzioni da autorizzare e ammettere a finanziamento ammontano complessivamente a 23 unità, le quali aggiunte alle 2.133 unità complessivamente già autorizzate con i decreti direttoriali del 1° aprile e del 3 giugno 2008, restano contenute nel limite massimo di 2.450 unità, previsto dall'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni e che, per quanto concerne in particolare le istanze dei comuni di riammissione nei termini di cui all'art. 5 del decreto direttoriale 10 aprile 2008, per effettuare le assunzioni già autorizzate ed ammesse a finanziamento con il suddetto decreto, sono state già impegnate anche le relative risorse;

Viste le note di questa direzione generale n. 14/0016118 del 28 novembre 2008, n. 14/0016614 del 9 dicembre 2008 e n. 14/0000971 del 22 gennaio 2009, anticipate via fax nelle stesse date, con le quali, conformemente a quanto prescritto dalla circolare prot. n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, è stato richiesto il nulla osta all'emanazione del presente decreto (allegato in bozza) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A., in relazione alle note indicate al punto precedente, nei termini ivi previsti, non ha manifestato motivi ostativi all'emanazione e pubblicazione del presente decreto;

Considerato che il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. con le note n. 0143725 del 9 dicembre 2008 e n. 0012545 del 3 febbraio 2009 ha espresso «il proprio nulla osta rispetto al primo intervento di ampliamento della graduatoria prospettato in data 28 novembre 2008» e «di non avere nulla da osservare circa l'ulteriore corso del provvedimento in esame»;

Ritenuto di dover procedere, per quanto innanzi detto, in sede di autotutela — conformemente al principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della PA. — all'approvazione di apposita graduatoria integrativa delle assunzioni ammesse a finanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettere *f)* e f-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come indicato all'art. 1 del presente decreto;

Ritenuto inoltre, per quanto innanzi detto, in sede di autotutela — conformemente al principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della P.A. — di dover riammettere, nei termini previsti dall'art. 5 del decreto direttoriale 1° aprile 2008, i comuni che lo hanno richiesto, per effettuare tutte o parte delle assunzioni già autorizzate ed ammesse a finanziamento, così come indicato all'art. 2 del presente decreto;

Ritenuto in particolare per il comune di San Vincenzo la Costa, considerato anche il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A., con nota n. 0004618 del 30 gennaio 2009, di doverlo riammettere nei termini di cui all'art. 5 del decreto direttoriale 1° aprile 2008, per effettuare le tre assunzioni, già autorizzate ed ammesse a finanziamento con il decreto citato, di soli lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così come indicato all'art. 2 del presente decreto;

Ritenuto in particolare per il comune di Rose, di doverlo riammettere nei termini di cui all'art. 5 del decreto direttoriale 1° aprile 2008, per effettuare esclusivamente le quindici assunzioni, già autorizzate ed ammesse a finanziamento con il decreto citato, dei soli lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così come indicato all'art. 2 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

*Graduatoria integrativa*

Ferma restando la validità delle graduatorie di cui ai precedenti decreti direttoriali 1° aprile 2008 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 5 aprile 2008) e 3 giugno 2008 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2008) viene approvata — a norma dell'art. 1, comma 1156, lettera *f)* e lettera f-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 — la presente graduatoria integrativa, relativa alla concessione del contributo ai comuni sottoelencati, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per la stabilizzazione di:

lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

limitatamente alla regione Calabria lavoratori di pubblica utilità derivanti dal bacino di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, ai tali comuni, infatti, hanno presentato l'apposita domanda nei termini previsti al paragrafo 3 (31 dicembre 2007) della circolare ministeriale, applicativa della norma suindicata, n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 31 ottobre 2007, n. 254 — provvedendo a chiarire e/o regolarizzare la medesima domanda con idonea documentazione, dopo la pubblicazione dei decreti direttoriali suindicati.
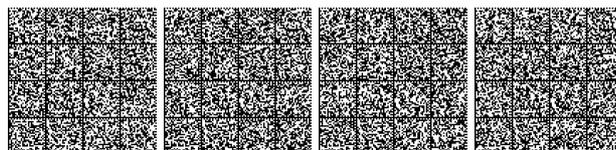
| | | LSU | |
|---|---|---|---|
| **CALABRIA** | | richiesti | ammissibili |
| Stefanaconi | Vibo Valentia | 11 | **11** |
| **CAMPANIA** | | | |
| Piana di Monte Verna | Caserta | 3 | **3** |
| **LAZIO** | | | |
| Cantalice | Rieti | 9 | **9** |

Art. 2.

*Riammissione in termini*

I comuni sottoelencati, avendo superato le difficoltà che in precedenza avevano impedito le stabilizzazioni, già autorizzate e ammesse a finanziamento con il decreto direttoriale 1° aprile 2008 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 5 aprile 2008) nei termini previsti dall'art. 5 del medesimo decreto, hanno presentato motivata istanza, supportata da adeguata documentazione, per essere riammessi nei termini e procedere alle assunzioni già autorizzate con il decreto direttoriale citato, fermo restando ogni altro impegno di legge assunto sulla base dell'originaria domanda.

Tali comuni sono riammessi ad effettuare le assunzioni, già autorizzate e ammesse a finanziamento con il decreto direttoriale 10 aprile 2008, con le modalità, nel numero e nei termini di seguito indicati.

| **CALABRIA** | | **LSU** | | **LPU** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Richiesti | Riammessi con il presente decreto | Richiesti | Riammessi con il presente decreto |
| Marano Marchesato | CS | **0** | **0** | **9** | **9** |
| Martone | RC | **4** | **3** | **14** | **0** |
| Rose | CS | **15** | **15** | **8** | **0** |
| Santa Caterina Albanese | CS | **2** | **2** | **4** | **4** |
| San Vincenzo la Costa | CS | **3** | **3** | **0** | **0** |

| **CAMPANIA** | | **LSU** | |
|---|---|---|---|
| | | Richiesti | Riammessi con il presente decreto |
| Conca della Campania | CE | **1** | **1** |
| San Giovanni a Piro | SA | **1** | **1** |

| **LAZIO** | | **LSU** | |
|---|---|---|---|
| | | Richiesti | Riammessi con il presente decreto |
| Montebuono | RI | **1** | **1** |
| Villa Santo Stefano | FR | **2** | **2** |

| **MOLISE** | | **LSU** | |
|---|---|---|---|
| | | Richiesti | Riammessi con il presente decreto |
| Pettoranello del Molise | IS | **4** | **4** |

| **SARDEGNA** | | **LSU** | |
|---|---|---|---|
| | | Richiesti | Riammessi con il presente decreto |
| Sardara | VS | **1** | **1** |

Art. 3.

*Disciplina dei limiti di spesa*

I comuni beneficiari degli incentivi previsti dovranno comunque assicurare formalmente l'osservanza del limite di spesa vigente per il personale ex art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006. Per le assunzioni di cui al presente decreto, i comuni beneficiari del relativo contributo non potranno avvalersi della deroga prevista dall'art. 3, comma 121, della 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4.

*Eventuali assunzioni in soprannumero*

I comuni che procederanno ad assunzioni autorizzate in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente al gennaio 2007, ai sensi del presente decreto, dovranno formalmente impegnarsi ad osservare l'art. 43 della legge 29 novembre 2007, n. 222 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. Le assunzioni dovranno essere effettuate nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data del 1° gennaio 2007, eccetto quelle in soprannumero che comporteranno il divieto di effettuare assunzioni di personale di qualsiasi qualifica fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza. Eventuali vacanze presso altre qualifiche non potranno essere coperte con nuove assunzioni, fatto salvo il caso di rimodulazione della dotazione organica del comune che non comporti comunque variazione di spesa.

Art. 5.

*Effetti procedurali delle dichiarazioni sottoscritte dai sindaci*

Agli effetti della presente procedura, le dichiarazioni sottoscritte dai sindaci dei comuni che hanno proposto istanza di contributo, attesa la loro rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo, certificano, a tutti gli effetti, le situazioni in esse rappresentate.

Art. 6.

*Procedura di erogazione del contributo*

Per le modalità di erogazione del contributo — conformemente a quanto disposto dal paragrafo 3 della circolare prot. n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007 — entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria integrativa di cui all'art. 1, i comuni interessati procederanno alle assunzioni ammesse a finanziamento. Entro i successivi trenta giorni, i comuni medesimi dovranno trasmettere la documentazione relativa alle assunzioni (contratti di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato, nonché tutta la documentazione comprovante effettiva costituzione dei rapporti di lavoro), al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale. La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta decadenza dalla concessione del contributo.

A seguito della presentazione della documentazione relativa alle avvenute assunzioni e delle conseguenti cancellazioni dagli elenchi delle attività socialmente utili, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - provvederà all'erogazione dell'incentivo, pari ad € 9.296,22 per l'anno 2009.

La verifica di conformità delle assunzioni dei LSU a carico del Fondo nazionale per l'occupazione avverrà alla stregua della banca dati dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 81/2000. Correlativamente, la verifica di conformità dei lavoratori di pubblica utilità ascrivibili al bacino di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, sarà certificata dalla regione Calabria.

Per gli anni successivi, il Ministero provvederà all'erogazione dell'incentivo previa presentazione di apposita domanda dei comuni interessati, corredata da specifica dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione dell'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge n. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni, e della presente circolare, risultino ancora nelle piante organiche dei comuni medesimi.

La domanda dovrà essere inviata entro il 30 settembre di ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Via Fornovo, 8 - Roma. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.

Art. 7.

*Disciplina in punto di cumulabilità del contributo*

In punto di cumulabilità del relativo incentivo, il contributo erogato è cumulabile con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Art. 8.

*Impegno delle risorse*

Con successivo ed apposito provvedimento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, procederà all'impegno delle risorse, per l'erogazione dell'incentivo ai comuni che effettueranno le assunzioni autorizzate con il presente decreto, che graveranno sul capitolo 7206 - esercizio finanziario 2009.

Roma, 16 febbraio 2009

*Il direttore generale:* MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 250*

**09A04932**
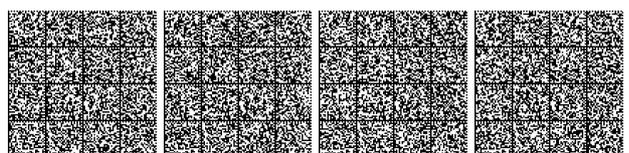
DECRETO 2 aprile 2009.

**Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Modena.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con D. R. 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella D.P.L. attribuendo i compiti già svolti dall'U. P.L.M.O. al Servizio politiche del Lavoro della predetta Direzione;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia n. 4/2007 emanato dalla D.P.L. di Modena;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Considerato i seguenti indicatori economici:

1. Gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2008.

2. Il definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese.

3. Gli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Modena, vengono rideterminate con il seguente incremento:

- dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 di una percentuale pari al 3,2% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2008.

Modena, 2 aprile 2009

*Il direttore provinciale:* MASSI

ALLEGATO

TARIFFARIO

*Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro a tonnellate*

TARIFFA IN ECONOMIA

Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore tariffa oraria, 19,92.

Rimangono comprensivi nella tariffa tutte le attrezzature quali: transpallet manuale, cassetta attrezzi, imballi.

Per i lavori inferiori alle 8 ore, *(da convenirsi).*

CONCIMI, SABBIA E AFFINI

Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi, 8,85.

Scarico da camion da trasferire su nastro automatico per imballaggi, 5,39.

Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie, 11,07.

Solfato di rame, anticrittogamici, polifosfuro in fusto, ecc., 9,66.

Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini, 8,36.

Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o da automezzo ad automezzo di concimi, 7,38.

CEREALI

Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e farina di arachidi, 7,38.

Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare patate, cipolle, fettucce di barbabietole, 7,98.

SALUMI E CARNI

Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, carniccio alla rinfusa, 14,40.

Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa delle merci sopracitate, incestate o incassettate, 12,11.

Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento fino a metri 2, 20,27.

Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne congelata, *da convenirsi.*

FRUTTA E MOSTI

Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa, vini in fiaschi o bottiglioni, acque minerali, vini in, 8,13.

Vini e liquori in cartone, 13,13.

Vini e mosti in fusti, *da convenirsi.*

MATERIALE DA COSTRUZIONE

Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva, calce idrata, cemento, scagliola; marmi e pietre granite in lastre lavorate, mattonelle in genere con montacarico, 7,74.

Mattonelle in genere a mano, 9,20.

Terra refrettaria alla rinfusa con gru, 7,38.

Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica, 8,75.

Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con mezzo meccanico, *da convenirsi.*

SCARICO O CARICO COLLETTAME PRESSO CORRIERI E SPEDIZIONIERI

Scarico con sistemazione in magazzino. Carico con sistemazione su vagone o automezzo, 11,98.

TRASLOCHI CIVILI ED INDUSTRIALI

Traslochi (civili e industriali), facchinaggio specializzato, con montaggio e smontaggio, tariffa oraria, 20,74.

Traslochi e facchinaggio generico tariffa oraria, 19,89.

Oltre il terzo piano a mano maggiorazione oraria, 0,30.

*N.B. Eventuali danni alle merci sono a carico della ditta appaltatrice*

LAVORAZIONE IN FRIGO DELLA FRUTTA

Scarico o carico con accatastamento della merce all'interno, all'esterno dei frigo e spostamenti interni, 8,13.

Stivaggio su automezzi a mano, 9,20.

Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a mano, *da convenirsi.*

MERCE VARIA

Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia, ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi, 9,66.

Saponi, detersivi, lisive in fusti, 11,07.

Materiale esplosivo e stufe, *da convenirsi.*

LAVORI DI FACCHINAGGIO IN TINTORIA

Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi, 9,20.

Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa, 11,07.

Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a Kg. 10, 19,16.

OPERAZIONI DI PARATURA, PRESSO MERCATI BESTIAME

*Tariffe da concordare*

MAGGIORAZIONI VARIE

Possono convenirsi specifiche maggiorazioni a fronte di maggiore percorso, stivaggio e disistivaggio, merce voluminosa e inferiore a 50 Kg., e per specifiche attività (ad esempio, accatastamento, pesature scarichi alla rinfusa, insaccatura e legatura, stivaggio e disistivaggio su autotreni e vagoni, merci ai piani superiori con montacarico su pallets o a mano etc.)

NORME E CRITERI GENERALI

Le Cooperative sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento della attività.

La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.

Per facchinaggio si intende l'insieme delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 1 della tabella allegata al DM 3 dicembre 1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva.

Per gestione del ciclo logistico si intende anche la movimentazione, conduzione, aggiornamento di archivi, di depositi anche di pratiche o di documenti, etc.

L'imballaggio, anche se non connesso alla gestione del ciclo logistico, può comportare anche la cernita, il confezionamento, anche sotto vuoto, la cellofanatura, la sigillatura, l' impacchettamento, etc.

Si intende per lavoro notturno quello effettuato in periodo di almeno sette ore consecutive, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (e pertanto tra le 22 e le 5, tra le 23 e le 6 o tra le 24 e le 7): la relativa maggiorazione è pari al 40% delle tariffe.

Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività: la relativa maggiorazione è pari al 50% delle tariffe.

In caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o quintali, salvo che la materia non sia regolata dagli accordi fra le parti.

L'attività prestata all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata della esposizione alle intemperie.

Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti.

Per le tariffe per il facchinaggio delle bietole si fa riferimento a quanto concordato a livello regionale tra le Organizzazioni interessate.
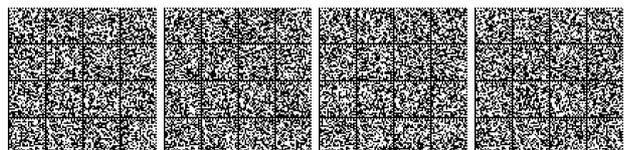
CCNL Trasporto e spedizioni merci-costo orario soci-lavoratori settore facchinaggio cooperative operanti dal 27-6-2002

| **OPERAI 01/01/2009** | **Operai** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **3° livello S** | **3° livello** | **4° livello** | **5° livello** | **6° livello** |
| | spec super | spec | qual | comuni | manovali |
| retribuzione congl. | 8,4070 | 8,1849 | 7,7837 | 7,4242 | 6,9318 |
| scatti anzianità | 0,2951 | 0,2889 | 0,2767 | 0,2644 | 0,2460 |
| **totale orario** | **8,7021** | **8,4739** | **8,0604** | **7,6886** | **7,1777** |
| istituti differiti (*) | 3,0954 | 2,8195 | 2,6810 | 2,5570 | 2,3870 |
| assenze | 0,5899 | 0,5647 | 0,5371 | 0,5123 | 0,4782 |
| **totale orario complessivo** | **12,3873** | **11,8580** | **11,2785** | **10,7578** | **10,0430** |
| Inps | 3,1328 | 2,9989 | 2,8523 | 2,7206 | 2,5399 |
| Inail | 0,7928 | 0,7589 | 0,7218 | 0,6885 | 0,6428 |
| **totale oneri prev.** | **3,9255** | **3,7578** | **3,5741** | **3,4091** | **3,1826** |
| TFR | 0,7264 | 0,7072 | 0,6725 | 0,6414 | 0,5989 |
| rival TFR | 0,0221 | 0,0215 | 0,0204 | 0,0195 | 0,0182 |
| Irap | 0,4595 | 0,4381 | 0,4141 | 0,3926 | 0,3630 |
| Ires su Irap | 0,1264 | 0,1205 | 0,1139 | 0,1080 | 0,0998 |
| **totale costo orario** | **17,6472** | **16,9031** | **16,0735** | **15,3284** | **14,3055** |

(*) tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi, ex festività

**09A04953**

DECRETO 9 aprile 2009.

**Prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente da La Tecnica ESP S.p.A.** (Decreto n. 31).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, il comma 9, sulla possibilità di prorogare i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009, sul reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche;

Visto l'accordo tra Governo, Regioni, e Province autonome sugli ammortizzatori sociali, siglato in data 12 febbraio 2009 dal Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Vasco Errani;

Visto il decreto n. 45080 del 19 febbraio 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di assegnazione provvisoria di fondi, ai sensi dell'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale, che, nella ripartizione delle risorse finanziarie, assegna provvisoriamente alla Regione Lazio la somma di 10 milioni di euro, quale quota parte delle stesse risorse destinate alle concessioni e alle proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l'anno 2009;

Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, Divisione IV, prot. n. 14/PROV/56 del 13 marzo 2009, recante la precisazione che, nelle more della definizione delle modalità di attuazione del predetto accordo del 12 febbraio 2009, le risorse finanziarie di cui al citato decreto ministeriale possono essere utilizzate secondo le procedure e le regole già concordate per l'anno 2008;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la Regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 13 gennaio 2009, tra le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per un numero massimo di 18 unità lavorative in forza a La Tecnica ESP S.p.A., da sospendere a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 novembre 2009, con anticipazione, a carico della Società, di parte del trattamento di integrazione salariale dovuto;

Preso atto del parere favorevole espresso contestualmente dalla Regione Lazio;

Considerato il decreto del Direttore regionale del lavoro per il Lazio n. 19 del 5 marzo 2009, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per un numero massimo di 20 unità lavorative in forza alla predetta Società, sospese a zero ore, con rotazione periodica, dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2008;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori Sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, pervenuta in data 22 gennaio 2009, in favore di un massimo di 18 unità lavorative, occupate nell'unità aziendale ubicata in Sermoneta (Latina), presso lo stabilimento della società Bristol Myers Squibb, sospese a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, con pagamento anticipato ai dipendenti dalla Società istante;

Considerata, altresì, la documentazione prodotta dalla Società, a corredo dell'istanza, in data 7 aprile 2009, consistente, in particolare, nell'elenco dei lavoratori interessati alle sospensioni periodiche;

Tenuto conto, che dall'esame degli atti acquisiti non sono emersi elementi ostativi alla concessione del trattamento richiesto;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell'art. 19, in particolare commi 8, 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, di cui al citato accordo del 13 gennaio 2009, in favore del personale dipendente da La Tecnica ESP S.p.A., con sede legale in Roma, via Reno, n. 30, per un numero massimo mensile di 18 unità lavorative, in forza presso l'unità aziendale ubicata in Sermoneta (Latina), presso lo stabilimento della Bristol Myers Squibb, sospese a zero ore, con rotazione, dal 1° gennaio 2009 al 30 novembre 2009, comprese nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento anticipato ai lavoratori dalla Società medesima, nella misura stabilita in sede di accordo.

Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento e della tipologia del rapporto di lavoro, nonchè del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

2. L'I.N.P.S., anche sulla base di quanto convenuto nel citato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 12 febbraio 2009, darà attuazione all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L'I.N.P.S. si atterrà ai principi recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, prot. n. 14/006658 del 20 giugno 2007, applicandoli alla luce delle innovazioni normative nel frattempo intervenute.

4. L'I.N.P.S applicherà i principi di cui al precedente comma 3, in particolare, riguardo all'abbattimento previsto dal comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

1. La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'I.N.P.S. l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di 18 unità lavorative per ogni periodo di sospensione — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società in questione, inoltre, dovrà comunicare mensilmente alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo articolo 6, comma 6.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e delle risorse conseguentemente assegnate (sinora con l'art. 1 del sopraindicato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 45080 del 19 febbraio 2009).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. In particolare, l'I.N.P.S., Direzione regionale Lazio, comunicherà alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, alla Regione Lazio, Assessorato sopra citato, e ad Italia Lavoro S.p.A., a consuntivo mensile e, comunque, non oltre il mese successivo all'avvenuta liquidazione, il complessivo onere finanziario per tutti i lavoratori della Società interessati alla C.I.G.S. in deroga e, se richiesto, l'effettivo erogato per singolo individuo.

5. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali, e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

6. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti ed inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

7. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

*Il direttore regionale:* NECCI

**09A04929**

DECRETO 9 aprile 2009.

**Prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente dalla CST NET S.p.A.** (Decreto n. 32).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, il comma 9, sulla possibilità di prorogare i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009, sul reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche;

Visto l'accordo tra Governo, Regioni, e Province autonome sugli ammortizzatori sociali, siglato in data 12 febbraio 2009 dal Ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, e dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco Errani;

Visto il decreto n. 45080 del 19 febbraio 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di assegnazione provvisoria di fondi, ai sensi dell'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale, che, nella ripartizione delle risorse finanziarie, assegna provvisoriamente alla regione Lazio la somma di 10 milioni di euro, quale quota parte delle stesse risorse destinate alle concessioni e alle proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l'anno 2009;

Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, Divisione IV, prot. n. 14/PROV/56 del 13 marzo 2009, recante la precisazione che, nelle more della definizione delle modalità di attuazione del predetto accordo del 12 febbraio 2009, le risorse finanziarie di cui al citato decreto ministeriale possono essere utilizzate secondo le procedure e le regole già concordate per l'anno 2008;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 16 dicembre 2009, tra le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per un numero di 55 unità lavorative in forza alla CST NET S.p.A., da sospendere a zero ore senza rotazione, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 23 settembre 2009, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;

Considerato il decreto del Direttore regionale del lavoro per il Lazio n. 88 del 22 dicembre 2008, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per un numero massimo di 67 unità lavorative in forza alla predetta Società, sospese a zero ore, senza rotazione periodica, dal 24 settembre 2008 al 31 dicembre 2008;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori Sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, pervenuta in data 26 gennaio 2009, in favore di un massimo di 54 unità lavorative, occupate presso l'unità aziendale ubicata in Frosinone, via Vado La Lena, n. 12, sospese a zero ore, senza rotazione, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 23 settembre 2009, con richiesta di pagamento diretto del predetto trattamento da parte dell'Ente previdenziale;

Considerato, altresì, che dalla relazione ispettiva del 18 marzo 2009, pervenuta dal Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale di Frosinone, concernente le risultanze emerse dalle verifiche di rito disposte nei confronti della Società, non sono emersi elementi ostativi alla concessione del trattamento richiesto;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell'art. 19, in particolare commi 8, 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, di cui al citato accordo del 16 dicembre 2008, in favore del personale dipendente dalla CST NET S.p.A., con sede legale in Trezzo sull'Adda (Milano), via F. Baracca, n. 9, per un numero massimo mensile di 54 unità lavorative, in forza presso l'unità aziendale ubicata in Frosinone, via Vado La Lena, n. 12, sospese a zero ore, senza rotazione, dal 1° gennaio 2009 al 23 settembre 2009, elencate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto, da parte dell'Ente previdenziale, del predetto trattamento.

Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento e della tipologia del rapporto di lavoro,

nonchè del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

2. L'I.N.P.S., anche sulla base di quanto convenuto nel citato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 12 febbraio 2009, darà attuazione all'art. 2, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L'I.N.P.S. si atterrà ai principi recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, prot. n. 14/006658 del 20 giugno 2007, applicandoli alla luce delle innovazioni normative nel frattempo intervenute.

4. L'I.N.P.S applicherà i principi di cui al precedente comma 3, in particolare, riguardo all'abbattimento previsto dal comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

1. La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'I.N.P.S. l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da un massimo mensile corrispondente a 54 unità lavorative per l'intero periodo richiesto - con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società in questione, inoltre, dovrà comunicare mensilmente alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 6.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e delle risorse conseguentemente assegnate (sinora con l'art. 1 del sopraindicato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 45080 del 19 febbraio 2009).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. In particolare, l'I.N.P.S., Direzione regionale Lazio, comunicherà alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, alla Regione Lazio, Assessorato sopra citato, e ad Italia Lavoro S.p.A., a consuntivo mensile e, comunque, non oltre il mese successivo all'avvenuta liquidazione, il complessivo onere finanziario per tutti i lavoratori della Società interessati alla C.I.G.S. in deroga e, se richiesto, l'effettivo erogato per singolo individuo.

5. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali, e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

6. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti ed inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

7. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

*Il direttore regionale:* NECCI

**09A04923**

DECRETO 22 aprile 2009.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dusty».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 29 luglio 2008 dall'impresa «Sepran S.a.s.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dusty» uguale al prodotto di riferimento denominato «Sepr-Oil» registrato con D.D. al n. 3132 in data 5 giugno 1979 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Sepr-Oil» dell'impresa medesima;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva olio bianco nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa «Sepran S.a.s.», con sede in Isola Vicentina (Vicenza), via Brenta n. 20 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DUSTY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 e litri 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa: «I.M.C. Limited», Naxxar (Malta) e preparato presso gli stabilimenti delle imprese: «Nuova agrichimica sarda S.r.l.», Oristano e «Terranalisi S.r.l.», Cento (Ferrara).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14414.

È approvata quale parte integrante del presente decreto etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# DUSTY

***OLIO BIANCO EMULSIONATO***

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

**COMPOSIZIONE**
100 grammi di prodotto contengono:
Olio bianco paraffinato al 95%-96% U.R. 80 g
Coformulanti q. b. a 100 g

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.
**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**CARATTERISTICHE:** Il DUSTY è un insetticida a base di oli minerali che trova applicazione nel controllo delle varie specie di cocciniglie in olivicoltura, frutticoltura, agrumicoltura, piante ornamentali. Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia coprendo con una pellicola il corpo degli insetti e occludendo le aperture tracheali. Si impiega sia in trattamenti invernali prima della ripresa vegetativa che in applicazioni primaverili-estive.

**DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:** In trattamenti a volume normale il DUSTY si impiega alle seguenti dosi:
- **Frutticoltura** (melo, pero, pesco): 4 l/hl nei trattamenti prima della ripresa vegetativa e 2 l/hl alla ripresa vegetativa addizionati ad un estere fosforico.
- **Agrumicoltura**: 2-3 l/hl durante il periodo invernale (dalla raccolta alla fioritura). In estate e comunque con alte temperature, tali dosi andranno ridotte a 1-1,5 l/hl.
- **Olivo**: 1,3-1,5 l/hl addizionati in un estere fosforico.
- **Piante ornamentali in pieno campo (oleandro, rosa)**: 1-1,2 l/hl addizionati in un estere fosforico. Durante l'estate e con le alte temperature dovranno essere ridotte a 0,5-0,6 l/hl.

Sciogliere il prodotto in poca acqua e versare poi l'emulsione così ottenuta nel rimanente quantitativo di acqua necessaria a raggiungere la concentrazione dovuta.

**COMPATIBILITA':** il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina come gli zolfi e i polisolfuri. Qualora si fossero effettuati trattamenti con prodotti a base di zolfo, l'applicazione con il DUSTY deve essere distanziata di almeno 15 giorni.
**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
**RISCHI DI NOCIVITA':** da non applicare durante la fioritura.
**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.**
**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

***SEPRAN s.a.s.***
***Via Brenta, 20 - Z. I. Sud - 36033 ISOLA VICENTINA (VI)***
***Tel. 0444 976562***

**Officine di produzione: I.M.C. Limited** - Naxxar (Malta) **/ TERRANALISI S.r.l.** - Cento (FE) **/ NUOVA AGRICHIMICA SARDA S.r.l.** - Oristano.

**Registrazione del Ministero della Salute n^ ………….. del …………**

**CONTENUTO: 100-150-200-250-300-350-400-500-600 ml**
**1-2-3-5-10-20-25 litri**

**Partita n. ……………….**

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende e delle strade)
- **DA NON VENDERSI SFUSO**

**09A04954**
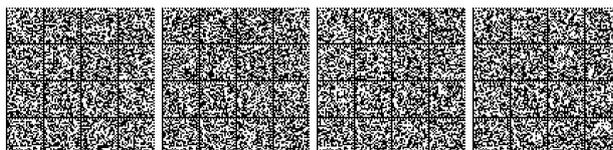
ORDINANZA 4 maggio 2009.

**Misure profilattiche contro l'influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1) per passeggeri provenienti dal Messico.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 14 e 32 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990, concernente il Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive;

Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, recante il Regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione ed il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;

Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, così come aggiornato dal nuovo Regolamento sanitario internazionale 2005, entrato in vigore il 15 giugno 2007;

Visti l'articolo 112, comma 3, lettera *g)* e l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Preso atto della recente insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico;

Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa indicano la trasmissibilità interumana per via aerea in occasione di contatti stretti;

Considerato che in data 29 aprile 2009 l'Organizzazione mondiale della sanità ha portato il livello di allerta pandemico dalla fase 4 alla fase 5, con indicazione agli Stati Membri per l'innalzamento dei livelli di sorveglianza e l'immediata attuazione di quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali;

Ritenuto necessario mettere in atto misure idonee a ridurre il rischio di diffusione in Italia della influenza da nuovo virus A(H1N1), tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Considerata l'esigenza di evitare l'eventuale diffusione dell'infezione da nuovo virus A(H1N1) in collettività scolastiche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;

Vista l'Ordinanza ministeriale del 29 aprile 2009 concernente: «Istituzione dell'Unità di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dalla influenza da nuovo virus A(H1N1)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2009, n. 99;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato Prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione»;

Ordina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio in arrivo in Italia provenienti direttamente o indirettamente con vettore aereo dal Messico, in cui sono state segnalate epidemie da nuovo virus influenzale A(H1N1), di fornire agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – USMAF del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Autorità Sanitaria aeroportuale) del primo scalo italiano le proprie generalità ed ogni altro elemento che gli stessi USMAF riterranno utile acquisire per garantire la loro rintracciabilità nei quattordici giorni successivi all'arrivo, nonché di sottoporsi ad ogni eventuale accertamento diagnostico stabilito dalla Autorità Sanitaria aeroportuale al momento dell'arrivo.

2. A tal fine i predetti passeggeri e componenti dell'equipaggio compilano e consegnano alla Autorità sanitaria aeroportuale una dichiarazione su modello riportato in allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

3. I dati, forniti ai fini di sanità pubblica, vengono trattati nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela dei dati personali.

4. La documentazione acquisita viene distrutta dopo trenta giorni ove non si sia verificato nessun caso sospetto di malattia.

Art. 2.

1. Le Compagnie aeree italiane ed estere che effettuano voli diretti per l'Italia dal Messico provvedono attraverso idonei accordi con l'autorità o l'ente di gestione dello scalo aeroportuale di arrivo affinché i passeggeri provenienti dal Messico in arrivo con i predetti voli siano accompagnati ad un'apposita zona dedicata ai controlli sanitari, identificata dalla Autorità sanitaria aeroportuale.

2. Gli Enti che gestiscono gli scali aeroportuali ove sono effettuati voli diretti per l'Italia dal Messico mettono in atto tutte le misure organizzative necessarie a consentire ai passeggeri interessati di sottoporsi alle operazioni di vigilanza sanitaria ed alle Compagnie aeree di ottemperare agli obblighi di cui alla presente Ordinanza.

Art. 3.

1. Ai sensi della presente Ordinanza i passeggeri con sintomi sospetti di influenza saranno avviati, a seconda delle condizioni cliniche manifestate e, a giudizio della Autorità sanitaria aeroportuale, alla struttura sanitaria territoriale di riferimento per ulteriori approfondimenti diagnostici, per i trattamenti del caso e per l'applicazione delle misure previste per le malattie infettive e diffusive.

Art. 4.

1. I soggetti individuati dalla Struttura sanitaria territoriale di riferimento come «contatti stretti» di casi confermati di infezione da virus A(H1N1) saranno sottoposti, da parte della Autorità sanitaria competente, a chemioprofilassi e sorveglianza sanitaria, per un periodo di sette giorni.

Art. 5.

1. Gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, che rientrano in Italia dal Messico, non sono ammessi alla frequenza delle attività scolastiche per sette giorni dall'arrivo.

Art. 6.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ove necessario anche tramite specifici accordi, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale e la Croce Rossa Italiana per quanto di specifica competenza collaborano alle attività di cui alla presente Ordinanza.

2. La presente Ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2009.

La presente Ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2009

p. *Il Ministro*
*Il Sottosegretario di Stato*
FAZIO

*Registrata alla Corte dei Conti il 4 maggio 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 20*

ALLEGATO *1*
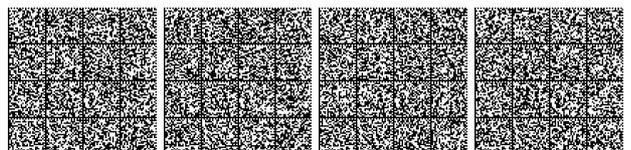
*Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

*Ministry of Labour, Health and Social Policies*

Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera – USMAF /*Airport Health Office*______________________

**Influenza da nuovo virus A(H1N1)**

RILEVAZIONE DATI PER SORVEGLIANZA SANITARIA/*DATA RECORDING FOR HEALTH SURVEILLANCE*
*(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO/PLEASE FILL IN USING BLOCK LETTERS)*

Cognome/ *surname* ……………………………………………………………..……..…………………………

Nome/ *name* ……...........................................................................................................................................

sesso/*sex* M □ F □ nato a/*place of birth*.............................................................................................................

Stato/*State*.......................................... il/*date of birth* □□/□□/□□□□

nazionalità/*nationality* ..........................................passaporto/*passport n.* ..........................................…….

arrivato il/*arrived on* □□/□□/□□□□ proveniente da/*coming from* ..................................................…………

con volo diretto/*direct flight* *n.* □□□□□□□□□□ Compagnia/*Airline* ...................................del/*date* □□/□□/□□□□

con volo indiretto/*connecting flight n.* □□□□□□□□□□ Compagnia/*Airline* ..............................del/*date* □□/□□/□□□□

posto occupato a bordo/*seat on board n.* □□□□□□□□□□□ diretto a/*going to*…………………………………….….

……………...........................................prosegue il viaggio a mezzo/*travel continued by plane/ train/ taxi/ bus/ etc.)*

.................................................residenza abituale/ *home address:* Città/*Town*.. .......................................................

Prov./*State*.................................CAP/*Zip code* .........................Via/*Street*...................................................……

domicilio (uno o più) nei successivi 14 giorni / *address(one or more) in the next fourteen days*:

1- Città/*Town* .......................................... Prov./*State*..........................................CAP/*Zip code* ..............................

Via/*Street* .....................................................................................................................................……………….

2- Città/*Town* ..........................................Prov./*State*..........................................CAP/*Zip code*……………………..…..

Via/*Street* ...........................................................................…………….............................................................

Recapiti telefonici/*telephone contacts*:

1-.......................................………..2-...................……......................3-..............................……...........

Condizioni di salute all'arrivo /*Health conditions on arrival*: febbre/*fever* si/*yes* □ no/*no* □
tosse/*cough* si/*yes* □ no/*no* □
altro/*other* si/*yes* □ no/*no* □ specificare/*specify*

Data/*date* □□/□□/□□□□ Firma/*Signature* ____________________________________

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31/12/96, n.675, si informa che il trattamento dei dati contenuti nel presente questionario è riservato a scopi di sanità pubblica; per le medesime finalità si dichiara che responsabile del procedimento è il titolare dell'Ufficio di sanità marittima e aerea dell'Aeroporto di sbarco. *Personal data will be used only by health authorities for health purposes.*

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

**ALL'ASSESSORATO ALLA SANITA' - REGIONE ___________________**

Si prega di sottoporre la persona sopra generalizzata a sorveglianza sanitaria per giorni 7 , riferendone l'esito a:
*Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dir. Gen. Prevenzione Sanitaria Uff. III e Uff. o V – Via Giorgio Ribotta , 5 00144 Fax +39065994 3478 e 39065994 3096 ; e-mail* malinf@sanita.it

Il medico di aeroporto ____________________________________

**09A05123**
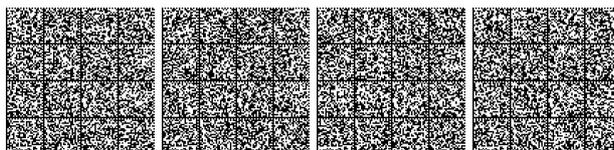
## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2009.

**Fissazione per l'anno 2009 degli importi dell'aiuto indicativo per le pere, le pesche e prugne d'Ente destinate alla trasformazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1537, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1539, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regime transitorio di cui all'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione;

Visto l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale 29 febbraio 2008, con il quale si dispone che, ai sensi dell'art. 171-*quinques quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004, venga fissato entro il 15 marzo l'ammontare dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pere, o a pesche o a prugne d'Ente;

Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto ministeriale 29 febbraio 2008, con il quale si dispone che gli importi definitivi degli aiuti per ettaro, ai sensi dell'art. 171-*quinques quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, vengono fissati per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 e, pertanto, definiti a consuntivo e nei limiti degli importi comunitari disponibili;

Considerato l'andamento del primo anno di applicazione del regime transitorio al comparto delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione nell'anno 2008;

Ritenuto necessario per il corrente anno 2009 mantenere, trattandosi di colture arboree, le condizioni vigenti per le filiere interessate, determinando gli importi dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pere, o a pesche o a prugne d'Ente nell'anno 2009 ai livelli definiti per l'anno 2008;

Ritenuto, pertanto, di fissare per l'anno 2009 gli importi dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato ad un livello pari a 2.200,00 euro/ha per le pere, a 800,00 euro/ha per le pesche e a 2.000,00 euro/ha per le prugne d'Ente;

Decreta:

Art. 1.

*Fissazione degli importi dell'aiuto indicativo*

1. Gli importi dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato nell'anno 2009, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 29 febbraio 2008, sono fissati in 2.200,00 euro/ha per le pere, in 800,00 euro/ha per le pesche e in 2.000,00 euro/ha per le prugne d'Ente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2009

*Il Ministro:* ZAIA

*Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2009*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 251*

**09A04988**

---

DECRETO 6 aprile 2009.

**Variazione di denominazione di una varietà di loglio d'Italia iscritta al registro delle varietà di specie agrarie.**

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO RURALE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 23 aprile 2008, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di loglio d'Italia «Marquis»;

Considerato che la denominazione «Marquis» può essere confusa con altra denominazione di varietà dello stesso gruppo già inclusa nel catalogo comunitario;

Vista la nota n. 16861 del 24 novembre 2008, con la quale la Landlab Studio Associato, responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Marquis» a «Vertigo»;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto opportuno, pertanto, di accogliere la proposta di modifica formulata;

Decreta:

*Articolo unico*

La denominazione della varietà di loglio d'Italia, iscritta con decreto ministeriale del 7 aprile 2008, pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana n. 96 del 23 aprile 2008, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

| Codice Sian | Specie | Attuale denominazione | Nuova denominazione |
|---|---|---|---|
| 10487 | Loglio d'Italia | Marquis | Vertigo |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

*Il direttore generale:* BLASI

AVVERTENZA

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20 né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

**09A04926**

DECRETO 21 aprile 2009.

**Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara».**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt e norme aggiuntive;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 13 luglio 2000 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Merlara» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio di tutela vini Merlara DOC, pervenuta per il tramite della regione Veneto, il 17 agosto 2005, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della stessa regione Veneto;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bevilacqua il 4 ottobre 2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visti i contatti intercorsi con la regione Veneto e concordata la sospensione dell'*iter* nella riunione del Comitato nazionale tutela Vini del 26 ottobre 2006 a causa delle problematiche emerse sull'utilizzo della varietà di vite «Tocai», attualmente definite e risolte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Merlara» espresso in data 16 dicembre 2008 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Merlara» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Merlara», approvato con decreto ministeriale 13 luglio 2000 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la Denominazione di origine controllata «Merlara», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato Regioni e Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Merlara» sono riportati nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con Denominazione di origine controllata «Merlara» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

ALLEGATO

**Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Merlara»**

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Merlara» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco (anche nella tipologia frizzante);

Tai (da uve Tocai Friulano);

Malvasia (da Malvasia Istriana);

Chardonnay (anche nella tipologia frizzante);

Pinot grigio,

Pinot bianco,

Riesling (da Riesling italico e/o Riesling);

Rosso (anche nella tipologia «Novello»);

Merlot;

Cabernet Sauvignon;

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère); Refosco dal peduncolo rosso (o semplicemente Refosco);

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese);

Marzemino frizzante.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 con riferimento al nome Tai (da Tocai Friulano), Malvasia, Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot bianco, Riesling, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Refosco dal peduncolo rosso, Raboso e Marzemino devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere alla formazione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, provenienti da vitigni ammessi alla coltivazione per le province di Padova e Verona.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve dei vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i vitigni Cabernet Franc , Cabernet Sauvignon e Carmenère, per almeno l'85%.

Possono concorrere alla formazione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, provenienti da vitigni ammessi alla coltivazione per le province di Padova e Verona.

I vigneti delle varietà Raboso Piave, Raboso veronese, Cabernet franc e Carmenère devono essere iscritti in appositi elenchi distinti per ciascuna varietà.

Il vino a denominazione di origine controllata «Merlara» bianco (anche in versione frizzante) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Tocai friulano dal 50% al 70%,

altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Merlara» rosso o (anche in versione novello) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi, di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Merlot dal 50% al 70%,

altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
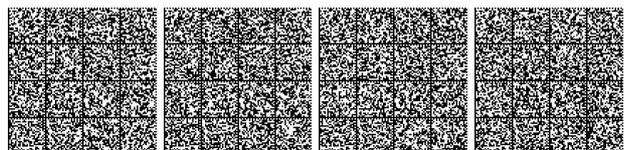
Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Masi, Castelbaldo, Merlara, Urbana e Casale di Scodosia in provincia di Padova, Terrazzo, Bevilacqua e Boschi S. Anna in provincia di Verona ed in parte il territorio del comune di Montagnana in provincia di Padova.

Sono tuttavia escluse le zone vallive torbose o prettamente silicee, non vocate, che si trovano all'interno della zona di produzione.

La zona di produzione è così delimitata: partendo dalla località «Morosa» ai piedi dell'argine del fiume Adige prosegue in direzione Nord lungo il confine comunale di Terrazzo continuando lungo il confine del comune di Boschi S. Anna. Seguendo il suddetto confine incrocia la strada comunale «S.Giustina», continua lungo questa ultima in direzione Est verso Legnago. Arrivato alla strada provinciale «dei Boschi» prosegue in direzione Ovest, continua passando per il centro di Boschi San Marco e prosegue per la strada comunale «S.Marco» in direzione Boschi S. Anna. Giunto alla ferrovia Legnago-Monselice la segue in direzione Nord, per giungere al confine comunale, che è seguito in direzione Est. Da qui fino al confine comunale di Bevilacqua per poi giungere allo scolo «Sarega» che si congiunge con lo scolo «Fossetta», per andare in direzione Est lungo lo scolo «Barcagno» e lo scolo «Slonga», ricongiungendosi con il confine comunale, rappresentato dal fiume «Fratta». Prosegue il suo tragitto in direzione Sud, fino ad incrociare la strada statale n. 10 «Padana Inferiore» al Km 344,5 per poi proseguire lungo quest'ultima fino al km 352,8. Giunto in prossimità del confine del comune di Megliadino S.Fidenzio continua in direzione Sud, seguendo tale confine e prosegue nel comune di Casale di Scodosia, passando per la località Cà Grande, fino allo scolo «Montagnana». Per proseguire lungo questo ultimo in direzione Ovest fino ad incrociare la strada vicinale «stradone Correr di Bailetto». Questa sarà affiancata in direzione Sud fino a giungere al borghetto di Altaura, per poi proseguire lungo la strada comunale «Altaura Vallerana», che porta la demarcazione della zona alla frazione di Vallerana. Continua in direzione Sud per la strada comunale «Pioppe», imbocca la strada comunale «Valnova» che affianca lo scolo «Correr», e svolta alla prima via a destra, ovvero la strada comunale «Valnova di Correr» che porta nel comune di Merlara. Prosegue in direzione Sud fino alla località «Valle Occara», continua svoltando a sinistra, a raggiungere la strada comunale «Dolza» che costeggia lo scolo consorziale «Manteo». Prosegue a destra in direzione «Minotte» e giunto alla terza curva di quest'ultimo prosegue lungo un piccolo scolo che porta al fiume «Fratta». Giunto qui, lo oltrepassa seguendolo in direzione Ovest, per poi passare in direzione Sud, dopo 2.5 Km, lungo una strada sterrata che lo porta sulla strada comunale «della Gastaldia». Da qui prosegue in direzione Est, lungo quest'ultima, fino all'incrocio con la strada comunale «Borgo Storto». Giunto a questo incrocio segue una strada privata sterrata, in direzione opposta a quella della strada comunale «Borgo Storto» per poi seguire lo scolo consorziale «S. Feliso» ed il confine comunale di Masi in direzione Nord. Successivamente segue lo scolo «Frattesina», per poi continuare lungo lo scolo «S. Felice» e congiungersi al confine comunale di Masi. Da qui prosegue seguendo in direzione Sud per poi costeggiare il fiume «Adige», passando per i confini dei comuni di Castelbaldo e Terrazzo, fino alla località «Morosa» da dove è partito.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Merlara» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni umidi, con granulometria eccessivamente sottile e falda freatica alta, oppure all'opposto, troppo leggeri e con falda profonda.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono vietate le forme di allevamento espansa (tipo raggi e pergole) e la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500.

Per le varietà Chardonnay Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling, Riesling italico, Refosco dal p.r. , Raboso Piave e Raboso veronese, tali limiti si applicano solo per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare.

| TIPOLOGIA | PROD. UVA TONN/ha | TIT ALC.NAT. MIN%VOL |
|---|---|---|
| Bianco (anche nella tipologia frizzante) | 14,0 | 10,0 |
| Tai | 14,0 | 10,0 |
| Malvasia | 13,0 | 10,0 |
| Rosso | 14,0 | 10,5 |
| Novello | 14,0 | 11,0 |
| Merlot | 14,0 | 11,0 |
| Cabernet Sauv. | 13,0 | 10,5 |
| Cabernet | 13,0 | 10,5 |
| Marzemino | 14,0 | 10,5 |
| Cabernet (*) | 13,0 | 10,5 |
| Chardonnay | 14,0 | 10,0 |
| Pinot grigio | 13,0 | 10,0 |
| Pinot bianco | 13,0 | 10,0 |
| Riesling | 13,0 | 10,0 |
| Refosco dal p.r. | 14,0 | 10,0 |
| Raboso | 14,0 | 10,0 |

*(*) (Cabernet franc - Cabernet Sauvignon - Carmenère)*

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco» e «rosso», nelle diverse versioni, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Merlara» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Veneto, sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 164 del 10 febbraio 1992, con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dall'ottavo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino ad indicazione geografica tipica, qualora ne abbiano le caratteristiche.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara», devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali o costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito destinare le uve di un vigneto alla produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1, purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

Le diverse tipologie consentite dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali, eccetto che per la tipologia "novello" che deve essere ottenuta con macerazione carbonica con almeno il 70% delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi tali limiti, ma non il 75% anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a D.O.C. «Merlara» Bianco e «Merlara» Chardonnay, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti, ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.

I vini ottenuti dalle varietà «Marzemino» possono essere utilizzati per produrre il vino a D.O.C. «Merlara» Marzemino frizzante, secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie o nazionali.

La elaborazione dei vini frizzanti può avvenire solo all'interno della regione Veneto.

Art. 6.

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Merlara» Bianco:

Colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;

Odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

Sapore: asciutto, di medio corpo, ma armonico, leggermente amarognolo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

«Merlara» Bianco Frizzante:

Colore: giallo paglierino, a volte verdognolo, brillante;

Odore: vinoso con caratteristico odore intenso e delicato;

Sapore: di medio corpo, aromatico, leggermente amarognolo.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.5%

Acidità totale minima: 5,5 g/1;

Estratto non riduttore minimo: 14 g/1;

«Merlara» Tai:

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

Odore: intenso tipico;

Sapore: asciutto, pieno, morbido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo:15 g/1;

«Merlara» Malvasia:

Colore: giallo paglierino;

Odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;

Sapore: asciutto, pieno, morbido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo:14 g/1;

«Merlara» Rosso:

Colore: rosso rubino;

Odore: vinoso, intenso e delicato;

Sapore: asciutto di medio corpo e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

Acidità totale minima: 5 g/1;

Estratto non riduttore minimo:18 g/1;

«Merlara» Novello:

Colore: rosso rubino con riflessi violacei;

Odore: fruttato, vinoso, tipico;

Sapore: asciutto, leggermente aromatico e acidulo, caratteristico, morbido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/1;

Estratto non riduttore minimo:17 g/1;

«Merlara» Merlot:

Colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;

Odore: vinoso piuttosto intenso, gradevole, caratteristico;

Sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.5% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

«Merlara» Cabernet Sauvignon:

Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

Odore: vinoso caratteristico, con odore più intenso se invecchiato;

Sapore: asciutto, pieno di corpo, austero e vellutato se invecchiato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

«Merlara» Cabernet:

Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

Odore: vinoso, caratteristico, con odore più intenso se invecchiato;

Sapore: asciutto, pieno di corpo, vellutato se invecchiato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/1;

Estratto non riduttore minimo:19 g/l;

«Merlara» Marzemino Frizzante:

Colore: rosso rubino vivace, tendente al rosso violetto-ciclamino;

Odore: fruttato, tipico;

Sapore: medio corpo, aromatico, dolce;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol;

Acidità totale minima: 5 g/l;

Estratto non riduttore minimo:19 g/l;

«Merlara» Chardonnay:

Colore: giallo paglierino;

Odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;

Sapore: asciutto, pieno, morbido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/1;

Estratto non riduttore minimo:14,0 g/l;

«Merlara» Pinot grigio:

Colore: giallo paglierino con o senza riflessi ramati;

Odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;

Sapore: asciutto, pieno, morbido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/1;

Estratto non riduttore minimo:14,0 g/1;

«Merlara» Pinot bianco:

Colore: giallo paglierino scarico;

Odore: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo:14,0 g/1;

«Merlara» Refosco:

Colore: rosso rubino intenso;

Odore: caratteristico;

Sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo:: 21,0 g/l;
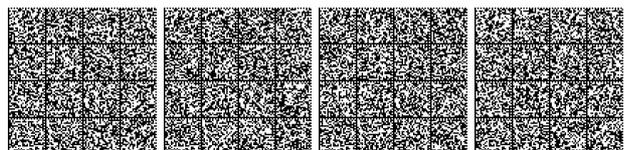
«Merlara» Raboso:
Colore: rosso rubino carico, tendente al granato con l'invecchiamento;
Odore: tipico, marcato di violetta e marasca;
Sapore: secco, austero, sapido, leggermente acidulo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidità totale minima: 6,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
«Merlara» Riesling:
Colore: giallo paglierino, più o meno carico;
Odore: fine, delicato, leggermente aromatico;
Sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/1;
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» in recipienti di legno, il sapore degli stessi può rivelare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con decreto direttoriale i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto legislativo.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura solo in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

Nella etichettatura dei vini «Merlara» non è obbligatoria l'indicazione dell'annata delle uve, salvo per il «Novello», dove va riportata.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, per la denominazione di origine controllata «Merlara» , alle condizioni previste dalla legge, soltanto per le seguenti tipologie di vini indicati all'art. 1: «Tai», «Malvasia», Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling, «Merlot», «Cabernet Sauvignon», «Cabernet», Refosco e Raboso.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Merlara» immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, è obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca. Tuttavia per le bottiglie da 0,375 fino a 1,5 litri è consentito anche l'uso del tappo a vite.

---

ALLEGATO *A*

| Posizioni Codici | 1-4 | 5 | 6-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERLARA BIANCO | B343 | X | 888 | 1 | X | X | A | 0 | X | |
| MERLARA BIANCO FRIZZANTE | B343 | X | 888 | 1 | X | X | C | 0 | X | |
| MERLARA CABERNET | B343 | X | CAB | 2 | X | X | A | 0 | X | |
| MERLARA CABERNET SAUVIGNON | B343 | X | 043 | 2 | X | X | A | 0 | X | |
| MERLARA CHARDONNAY | B343 | X | 298 | 1 | X | X | A | 0 | X | *Nuovo* |
| MERLARA CHARDONNAY FRIZZANTE | B343 | X | 298 | 1 | X | X | C | 0 | X | *Nuovo* |
| MERLARA MALVASIA | B343 | X | 138 | 1 | X | X | A | 0 | X | |
| MERLARA MARZEMINO FRIZZANTE | B343 | X | 144 | 2 | X | X | C | 0 | X | |
| MERLARA MERLOT | B343 | X | 146 | 2 | X | X | A | 0 | X | |
| MERLARA PINOT BIANCO | B343 | X | 193 | 1 | X | X | A | 0 | X | *Nuovo* |
| MERLARA PINOT GRIGIO | B343 | X | 194 | 1 | X | X | A | 0 | X | *Nuovo* |
| MERLARA RABOSO | B343 | X | RAB | 2 | X | X | A | 0 | X | *Nuovo* |
| MERLARA REFOSCO DAL PEDUN-COLO ROSSO | B343 | X | 205 | 2 | X | X | A | 0 | X | *Nuovo* |
| MERLARA RIELISING | B343 | X | RIE | 1 | X | X | A | 0 | X | *Nuovo* |
| MERLARA ROSSO | B343 | X | 999 | 2 | X | X | A | 0 | X | |
| MERLARA ROSSO NOVELLO | B343 | X | 999 | 2 | X | X | A | 0 | X | |
| MERLARA TAI | B343 | X | 235 | 1 | X | X | A | 0 | X | |

**09A04915**

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 gennaio 2009.

**Ammissione di progetti di ricerca ai benefici di cui all'articolo 11, del decreto 8 agosto 2000, n. 593.** (Decreto n. 26/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art.11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 24 novembre 2008;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto direttoriale n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 12/8

*Sezione A - Generalità del progetto*

Proponenti: Paolo Grieco - Vincenzo De Leo - Enrico Lampa - Liberato Berrino - R Bio Transfer S.r.l. - Centro di ricerca interdipartimentale sui biomateriali (CRIB) - Bouty S.p.A. - IBS Moulding S.r.l.

Protocollo n. 5856 del 30 giugno 2008.

Progetto di ricerca:

Titolo: realizzazione di una formulazione a rilascio prolungato della somatostatina.

Inizio: 1° dicembre 2008.

Durata mesi: 20 mesi.

Costituenda società: Bio Ifom - Innovative Formulations and Old Molecules for Biotechnologies - Società a responsabilità limitata.

Classificazione: PMI

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 30 giugno 2008

Costo Totale ammesso - € 725.000,00

di cui attività di ricerca industriale € 725.000,00

di cui attività di sviluppo sperimentale € -
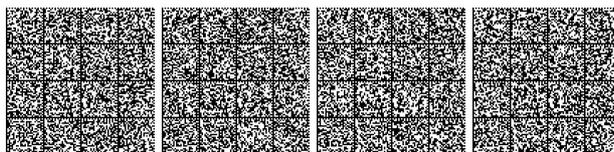
*Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi*

Ricerca:

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | € 725.000,00 | € | € 725.000,00 |
| Eleggibile lettera c) | € | € | € |
| Eleggibile Obiettivo 2 | € | € | € |
| Non Eleggibile | € | € | € |
| Extra UE | € | € | € |
| Totale | € 725.000,00 | € | € 725.000,00 |

*Sezione C - Forma e misura dell'intervento*

Ricerca: contributo nella spesa nella misura sotto indicata:

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale |
|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 70% | |
| Eleggibile lettera c) | | |
| Eleggibile Obiettivo 2 | | |
| Non Eleggibile | | |

| 20% | Requisito di PMI |
|---|---|

Agevolazioni totali deliberate:

| Contributo nella Spesa (Totale) | fino a € 507.500,00 |
|---|---|

Progetto 14/8

*Sezione A - Generalità del progetto*

Proponenti: Domenico Acierno - Pasquale Arpaia - Awelco INC. Production S.p.A.

Protocollo n. 6332 del 15 luglio 2008.

Progetto di ricerca:

Titolo: Hinawel - Sistema di saldatura assistita mediante navigatore inerziale a controllo elettrico-cinematico in tempo reale con interfaccia vocale.

Inizio: 1° novembre 2008.

Durata mesi: 18 mesi.

Costituenda società: Hapwel - Società a responsabilità limitata.

Classificazione: PMI.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 15 luglio 2008.

Costo totale ammesso - € 653.733,00

di cui attività di ricerca industriale - € 521.221,00

di cui attività di sviluppo sperimentale - € 132.513,00

*Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi*

Ricerca

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | € 521.221,00 | € 132.513,00 | € 653.733,00 |
| Eleggibile lettera c) | € | € | € |
| Eleggibile Obiettivo 2 | € | € | € |
| Non Eleggibile | € | € | € |
| Extra UE | € | € | € |
| Totale | € 521.221,00 | € 132.513,00 | € 653.733,00 |

*Sezione C - Forma e misura dell'intervento*

Ricerca: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale |
|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 70% | 45% |
| Eleggibile lettera c) | | |
| Eleggibile Obiettivo 2 | | |
| Non Eleggibile | | |

| 20% | Requisito di PMI |
|---|---|

Agevolazioni totali deliberate:

| Contributo nella Spesa (Totale) | fino a € 424.485,55 |
|---|---|

Art. 2.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art.11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 931.985,55 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2006 di cui alle premesse: sezione area depressa: € 931.985,55.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2009

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 173*

**09A04925**

DECRETO 3 febbraio 2009.

**Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.** (Decreto n. 61/Ric.)

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art.14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato articolo 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2006, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 42.089.309,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2531/Ric. del 28 novembre 2006, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 2910/Ric. del 21 dicembre 2006, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 235/Ric. del 21 febbraio 2007 che eleva l'importo degli aiuti *de minimis* da € 100.000,00 a € 200.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007 come previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto dirigenziale n. 1236/Ric. del 28 settembre 2007 con il quale è stato approvato un terzo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 1818/Ric. del 21 novembre 2007, con il quale è stato approvato un quarto elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro nelle sedute del 19 novembre 2008, del 3 dicembre 2008 e del 14 gennaio 2009, relative alle domande di agevolazioni ricomprese nei decreti di ammissibilità n. 2531/Ric. e n. 2910/Ric. sopra citati;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2006, alla formazione del nono elenco, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei precedenti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il nono elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2006, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, complessivamente pari a € 397.557,00 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso sarà data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completo degli estremi identificativi e dei relativi importi, verrà trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, saranno subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

4. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 3 febbraio 2009

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 197*

ALLEGATO

**Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari**

| DIM. / AREA OP. | DATA PRESENTAZIONE / DM | | RAGIONE SOCIALE | AGEV. / N° | Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA | Contributo Spesa | Credito d'imposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI / Depressa | 05/05/2006 | 10.00.11.656 / 32753 | VONA COSTRUZIONI SPA | Contratto / 1 | 02074560604 / FROSINONE / FR | | **100.000,00** |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 | 10.00.12.437 / 31101 | I.L.S. INDUSTRIA LABORATORIO DI SOFTWARE S.R.L. | Contratto / 1 | 03010530750 / BRINDISI / BR | | **162.500,00** |
| PMI / Depressa | 05/05/2006 | 10.00.12.781 / 33725 | IDROS SRL | Contratto / 1 | 02651360246 / SARCEDO / VI | | **135.057,00** |
| | | | | | *Totali (€)* | **0,00** | **397.557,00** |

09A04920
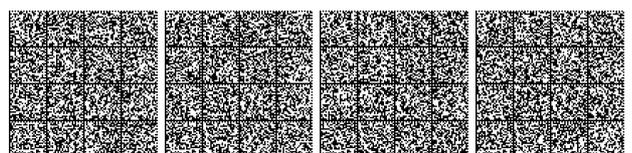
DECRETO 15 aprile 2009.

**Riconoscimento, al prof. Marco Sorge, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato dalla legge 15 novembre 2000, n. 364; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Svizzera, dal prof. Marco Sorge;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007, il quale dispone che, per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini della Confederazione Svizzera si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione misto, «Diploma italiano di clarinetto» e abilitazione all'insegnamento svizzera «diploma di Pedagogia musicale»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato ha compiuto 13 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della conoscenza linguistica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni e al completamento con successo della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di formazione post-secondaria: «Diploma di Clarinetto» R.C.A n. 7688 1999/2000, rilasciato, in data 24 gennaio 2000, dall'Istituto musicale pareggiato ai Conservatori di Musica di Stato «G. Donizetti» di Bergamo;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di Pedagogia Musicale - quale insegnante di clarinetto» conseguito in data 21 giugno 2003 presso il Conservatorio della Svizzera italiana - Scuola Universitaria di musica di Lugano;

posseduto dal prof. Marco Sorge, cittadino italiano nato a Saronno (VA) il 9 gennaio 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

77/A - «Strumento musicale - nella scuola media – clarinetto».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2009

*Il direttore generale:* DUTTO

**09A04794**
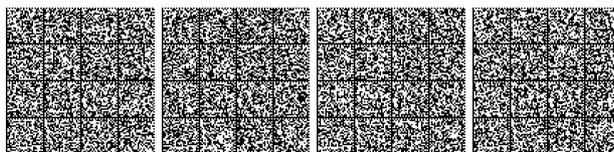
# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

DECRETO 6 aprile 2009.

**Istituzione di uno specifico Settore nel Laboratorio Radiazioni Ionizzanti (RI) del Dipartimento Igiene del Lavoro (DIL) per assicurare la continuità nell'esercizio di alcune funzioni istituzionali di grande rilevanza esterna e relativo Regolamento delle attività e del personale.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

E

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro» - ISPESL - a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

2. Visti gli articoli 18 e 19 del decreto 5 ottobre 2006 del Presidente dell'ISPESL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2006, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e di personale», che individua i Dipartimenti tecnico-scientifici centrali dell'ISPESL e le loro competenze ed il successivo decreto del Presidente dell'Istituto 16 ottobre 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 253 del 30 ottobre 2007, supplemento ordinario n. 220) che ha fissato all'art. 3 la articolazione interna del Dipartimento di igiene del lavoro (DIL) ed il riparto delle funzioni tra i Laboratori;

3. Visto le attribuzioni assegnate al Laboratorio RI del DIL dal comma 3 dell'art. 3 del predetto decreto presidenziale del 16 ottobre 2007;

4. Considerate le competenze a carattere istituzionale assegnate per legge all'Istituto, con particolare riferimento alle materie sopra citate e sancite nei seguenti disposti normativi:

*a)* legge n. 833 del 1978, art. 6, comma *b)* e comma *k)* e nell'art. 23, comma 6);

*b)* decreto legislativo n. 230/1995, e successive modifiche e integrazioni, in materia di Radiazioni ionizzanti; coinvolgimento dell'ISPESL nell'ambito dell'*iter* autorizzativo per il rilascio del nulla osta di categoria A previsto dall'art. 27 per conto del Ministero della salute;

*c)* decreto del Presidente della Repubblica n. 542/1994 in materia di Risonanza magnetica ad uso medico diagnostico, articoli 2, 6 e 7;

*d)* decreto 9 aprile 2008 , n. 81 che assegna all'Istituto, tra le altre, le attribuzioni dell'art. 9, comma 6, lettera *b)* e lettera *i)*;

5. Considerata la necessità evidenziata dal Direttore del DIL - giusta nota prot. DIL AOO-04/0000210/09 del 28 gennaio 2009, approvata dal Commissario straordinario prof. Antonio Moccaldi, prot. n. A00.01/0000274/09 del 3 febbraio 2009 - che talune e specifiche attribuzioni del predetto Laboratorio RI, peraltro esercitate con continuità in tutti questi anni nell'ambito, aumentate di numero e richiedenti un maggiore impegno, siano enucleate ed accorpate in apposito specifico Settore, senza che tale ulteriore articolazione comporti oneri aggiunti come richiesto dal terzo comma dell'art. 1 dello stesso decreto presidenziale 16 ottobre 2007;

6. Atteso che tutte queste attività costituiscono un «*unicum*» all'interno delle competenze dell'Istituto non rintracciabili in altre strutture tecnico-scientifiche;

7. Visto l'art. 1 del decreto presidenziale 16 ottobre 2007 che prevede che il Presidente, su motivata richiesta del Direttore del Dipartimento tecnico-scientifico, sentito il Direttore generale, può istituire, nell'ambito del Laboratorio, appositi settori;

8. Ritenuto di dover procedere pertanto all'istituzione di un apposito settore del Laboratorio RI da enucleare dallo stesso Laboratorio, ove svolgere le attività autorizzative, istruttorie ed i controlli previsti in capo all'Istituto dai disposti di legge sopra richiamati;

9. Sentito il Sub Commissario che si è espresso favorevolmente all'istituzione urgente del predetto settore, al fine di assicurare la puntuale continuità delle precitate delicate attività di grande onere e rilevanza esterna;

10. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2008 con cui il Presidente dell'Istituto prof. Antonio Moccaldi, ed il Direttore generale dott. Umberto Sacerdote sono stati confermati per un ulteriore periodo di mesi sei rispettivamente Commissario straordinario e Sub Commissario straordinario dell'ISPESL a decorrere dal 28 ottobre 2008, giusta nota DPBAG AOO15/198 del 20 gennaio 2009;

Si dispone:

1. È istituito nell'ambito del Laboratorio radiazioni ionizzanti del DIL dell'ISPESL, di cui all'ordinamento emanato dal Presidente dell'Istituto con decreto 16 ottobre 2007, un apposito «Settore per le verifiche autorizzative ed ispettive in Radiazioni Ionizzanti (RI) ed in Risonanza Magnetica (RM)».

2. Tale settore, facente parte del Laboratorio RI, si avvarrà, per ogni necessità, delle strutture e delle strumentazioni del suddetto Laboratorio, svolgendo i predetti compiti secondo le disposizioni e le regole organizzative esplicitate nel «Regolamento delle attività e del personale» che fa parte integrante del presente atto (Allegato 1).

3. Il Direttore del DIL:

*a)* assegnerà al settore il personale del Laboratorio che sarà necessario al funzionamento del settore stesso, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sopra citato;

*b)* provvederà alla supervisione delle attività svolte.

4. Al Settore sono inoltre attribuiti — per le specifiche materie di competenza — compiti di studio, formazione, informazione, documentazione e banca dati, nell'ambito dei piani triennali svolti dal Dipartimento DIL, secondo l'organizzazione vigente.

Roma, 6 aprile 2009

*Il commissario straordinario:* MOCCALDI

*Il sub commissario straordinario:* SACERDOTE

ALLEGATO *1*

# REGOLAMENTO

delle attività e del personale del

**"Settore per le verifiche autorizzative ed ispettive in Radiazioni Ionizzanti (RI) ed in Risonanza Magnetica (RM)"**

***Laboratorio Radiazioni Ionizzanti*** **- DIPARTIMENTO IGIENE DEL LAVORO**
ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

## 1.0.0 DISPOSIZIONI GENERALI

Il **"Settore per le verifiche autorizzative ed ispettive in Radiazioni Ionizzanti (RI) ed in Risonanza Magnetica (RM)",** istituito all'interno del Laboratorio Radiazioni Ionizzanti del Dipartimento Igiene Lavoro, svolge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, compiti di carattere istituzionale, complementari per competenza e tradizione alle attività svolte negli ambiti di ricerca del Laboratorio di appartenenza.

In particolare esplica le seguenti attività enucleate dalle competenze del Laboratorio RI:

- interventi di prevenzione e controllo di sicurezza in particolare su impianti, apparecchiature e strumenti che impiegano sorgenti radioattive"
- attività di consulenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente"
- ispezioni, ai fini della sicurezza, su impianti che utilizzano strumentazioni e apparecchiature che impiegano sorgenti radioattive, ivi comprese le diagnostiche a risonanza magnetica nucleare e le apparecchiature radiologiche ad esse – per legge – correlate"
- attività di consulenza tecnica – per le materie di competenza - secondo le disposizioni dell'Istituto e da quanto previsto dalla normativa vigente"
- compiti di studio, formazione, informazione, documentazione e banca dati pertinenti alle attività istituzionali espletate

## 1.0.1 COMPITI ISTRUTTORI ED ISPETTIVI DEL SETTORE

**L'attività istruttoria** (in entrambi gli ambiti RI ed RM**)** viene svolta su tutto il territorio nazionale su richiesta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Sezione Salute, ed è finalizzata alla stesura di relazioni tecniche in merito alle istanze per le quali l'Istituto è chiamato ad esprimersi per il rilascio di formale parere di competenza. Il Ministero – Sezione Salute a sua volta si avvale del parere dell'ISPESL per rilasciare un atto autorizzativo.

**L'attività ispettiva** viene svolta su tutto il territorio nazionale in tutti i presidi di Risonanza Magnetica ad uso medico diagnostico installati ed operanti in strutture sanitarie pubbliche, private convenzionate e non con il SSN, nel rispetto delle attribuzioni di legge, ovvero – ai sensi dell'art.7 comma 2 del DPR 542/1994 espletando le verifiche *"…in ogni tempo…" "…anche su richiesta del Ministero stesso, della regione o della provincia autonoma…"*, o anche in virtù di convenzioni / accordi tra l'Istituto ed altri enti competenti, quali i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, per svolgere azioni di vigilanza congiunta ai sensi dell'art.9 comma i) del decreto 81/2008, o i N.A.S. competenti per territorio.

Le attività sono svolte dagli addetti assegnati al settore nel rispetto dei seguenti criteri informatori:

- fare **prevenzione**,
- **verificare la corretta individuazione e valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi lavorativi e le loro conseguenze sui lavoratori, la popolazione, l'ambiente**
- **mettere in sicurezza** i luoghi (*di lavoro)* esaminati,
- incrementare l'efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati,
- ampliare per il tramite della formazione continua, il patrimonio di conoscenze e competenze della struttura,
- trasmettere **"cultura della sicurezza",** mettersi cioè a disposizione dell'utenza quali detentori di un bagaglio conoscitivo e culturale di alto livello per individuare e risolvere le problematiche di sicurezza, alla luce del carattere "Superiore" dell'Istituto che si rappresenta e dell'interesse pubblico,
- Promuovere le attività dell'ente negli ambiti di competenza del settore attraverso idonei sistemi informativi interni ed esterni e banche dati,
- Coinvolgere, se ritenuto opportuno, altre strutture dell'Istituto, per una migliore e sinergica attuazione dell'attività di controllo RI/RM sul territorio nazionale, esercitando al contempo le necessarie funzioni di coordinamento, pianificazione, indirizzo e controllo.

Per una corretta organizzazione delle attività, spetta ai funzionari incaricati al settore, di concerto con il Direttore del Dipartimento Igiene del Lavoro, mettere a punto preventivamente all'avvio delle diverse attività :

- procedure, format e sistemi di gestione delle pratiche
- criteri e tempi standard di lavoro, di pianificazione ed eventuali priorità
- un disciplinare comportamentale.

In sede di prima attuazione il presente regolamento costituirà il modello operativo **in quanto rispondente** ai criteri evidenziati e fotografia di fatto di quanto è stato ampiamente sperimentato negli ultimi anni dagli addetti alle predette attività (*cioè almeno dall'entrata in vigore del dpr 303/2002 e decretazioni di attuazione*);

Gli adeguamenti e/o le modifiche al Regolamento così adottato, saranno sempre provvisori per almeno un anno di sperimentazione, periodo al termine del quale saranno adottati definitivamente in sostituzione delle originarie disposizioni o decadranno automaticamente. Essi saranno comunque posti in essere con gli strumenti amministrativi più idonei vigenti al momento in cui saranno introdotti definitivamente (dopo la sperimentazione).

Al settore spetta altresì nelle materie di competenza, su istanza del personale addetto, previa autorizzazione conforme del direttore del DIL, salvo altre superiori :

- **partecipare a corsi di formazione** anche specificatamente"dedicati" al personale del settore, sulle tematiche relative alla gestione in sicurezza di attività concernenti sia le R.I. che la R.M,
- **partecipare a convegni e manifestazioni di settore**, presentare relazioni o presiedere dibattiti, partecipare ad ogni attività di operatori ed associazioni di settore, etc,
- **partecipare con i propri funzionari a docenze** in seminari e corsi di formazione anche nelle sedi datoriali,
- **effettuare consulenze** per il rilascio di pareri preventivi per le installazioni RM e quant'altro,
- **espletare collaborazioni ed attuare convenzioni anche** in attività di controllo congiunte con autorità pubbliche ed altri enti vigilanti , autorizzate dal Direttore dell'Istituto.
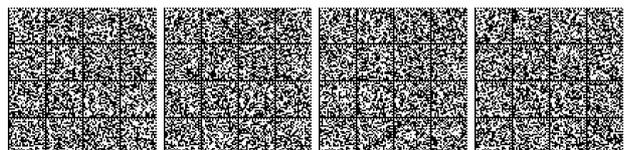
## 1.1 NORMATIVA di riferimento

- **Legge n. 833 del 1978**, nell'art.23 , comma 6, stabilisce che l'ISPESL *"ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali*"

- **Legge n. 833 del 1978**, nell'art.6, comma b) : compiti dell'ISPESL …"*L'Istituto svolge, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere … k),…*",
  nell'art. 6 comma k) : sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti "*i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive"*

- **D.Lgs. 230/95** e s.m.i., che prevede nell'ambito dell'iter autorizzativo per il rilascio del nulla osta di Cat. A – art. 27 - l'espressione di parere da parte del Ministero della Salute, che si avvale della consulenza tecnico-scientifica dell'ISPESL

- **D.P.R. 542/94**, che nell'art.7, comma 2, che in materia di Risonanza Magnetica individua l'ISPESL tra gli organi competenti per effettuare in *"…ogni tempo…" "…accertamenti ispettivi per verificare la conformità delle installazioni e dell'uso delle apparecchiature alle prescrizioni…*", ed assegna, nell'art. 6 compiti istruttori per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e l'uso di apparecchiature di gruppo B

- **D.Lgs. 81/2008** – art. 9, comma 6 –i) l'ISPESL *"svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del SSN"*

### 2.1.0 ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Il funzionario incaricato del settore svolge le funzioni di ISTRUTTORE, ovvero *effettua verifiche tecniche finalizzate al controllo ed alla valutazione della sussistenza dei requisiti di sicurezza previsti per legge per le istanze richieste, redigendo al termine dell'istruttoria una relazione tecnica descrittiva degli elementi acquisiti, delle valutazioni effettuate, ed esprime il parere di competenza.*

## OGGETTO

L'attività istruttoria consiste nell'esame documentale della pratica pervenuta all'Istituto e, se ritenuto necessario, nel successivo/i sopralluogo/hi tecnico/i di verifica, finalizzati alla redazione di una relazione tecnica con espressione di parere di merito. Le valutazioni riguardano:

- la corretta progettazione/installazione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza ad essi associati,
- l'adeguatezza delle procedure adottate,
- il rispetto dei contenuti di merito previsti nelle leggi vigenti in materia.

All'interno della segreteria del Dipartimento Igiene del Lavoro è istituito – all'atto della costituzione del settore - un registro dedicato alle relazioni tecniche rilasciate al termine delle istruttorie autorizzative. Ogni singola relazione tecnica prodotta è dotata di numero di protocollo e una copia è conservata negli archivi congiuntamente alla pratica che l'ha richiesta. Inoltre copia originale di espressione di parere formale rilasciato dall'Istituto, trasmesso dagli uffici centrali al Dipartimento Igiene del Lavoro, è conservata in un apposito registro di conservazione dei pareri ufficiali all'interno dell'archivio del Laboratorio RI.

### 2.1.1 Ambito **Radiazioni Ionizzanti**

L'iter autorizzativo in cui è coinvolto l'ISPESL in materia RI è quello concernente il rilascio del Nulla Osta di Cat. A, ovvero:

L'ISPESL svolge ai sensi dell'art. 23 della Legge 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) – attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, fra le quali (art.6 comma k): *"...i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego si sostanze radioattive"*.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per quanto concerne le **Radiazioni Ionizzanti** si avvale pertanto dell'ISPESL quale organo tecnico scientifico per l'espressione del parere di competenza per il rilascio dei Nulla Osta di Cat. A per la detenzione e l'uso di sorgenti di R.I., ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs.vo n.230/1995 e s.m.i..
**Nel caso di Nulla Osta preventivo di Categoria A, la richiesta deve essere inoltrata** (Art.28, comma 1, del D. Lgs. 230/95) al **Ministero per lo Sviluppo Economico, che esprime il proprio parere di concerto con:**

- Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio,
- Ministero dell'Interno, per mezzo dei Vigili del Fuoco,
- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che si avvale, per quanto di competenza della Sezione Salute, della consulenza tecnico-scientifica dell' **ISPESL,** al quale richiede formale espressione di parere,
  - → sentito il parere dell'**APAT**
  - → sentito il parere delle **Regioni**

L'APAT, le Regioni e i dicasteri concertanti, per quanto di competenza, ai sensi dello stesso Art. 28, sono tenuti ad esprimere un giudizio di merito - connesso con le proprie competenze istituzionali - in rapporto alla pratica radiologica per la quale è richiesto il nulla osta, ovvero della tipologia di sorgente di radiazioni che si intende impiegare e l'uso che se ne vuole fare.
**Ai sensi dell'Art. 28, comma 2,** nel Nulla Osta possono essere previste prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, le prove, l'esercizio e l'eventuale disattivazione della installazione connessa all'espletamento della pratica radiologica.

### 2.1.2 Ambito **Risonanza Magnetica**

Per quanto concerne la **Risonanza Magnetica**, l'ISPESL è coinvolto - ai sensi del D.P.R. 542/1994 art. 6 - nell'ambito del rilascio di autorizzazioni all'installazione ed all'uso clinico **a scopo di ricerca** di apparecchiature RM aventi campo magnetico di induzione statica > 2 Tesla, la cui titolarità è del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali –Sezione salute.
L'iter autorizzativo viene svolto in rapporto alle procedure che coinvolgono le competenti autorità sanitarie nazionali secondo quanto di seguito evidenziato:

**Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Sezione SALUTE**
Titolare del rilascio del decreto autorizzativo

acquisisce parere

↓ ↓ ↓

↓ ISS **ISPESL**

↓ ↙ ↙

trasmette pareri acquisiti ↳ **Consiglio Superiore di Sanità**

↓

Seduta dibattimentale del **CSS** (Sezione V) in presenza degli esperti di ISS e ISPESL titolari dell'attività istruttoria svolta:

1. ratifica del parere emesso dai due Istituti,
2. ratifica, con eventuali prescrizioni, del parere emesso dai due Istituti,
3. annullamento del parere emesso dai due Istituti,

Le risultanze emerse nel CSS vengono adottate dal Ministero per concedere o negare l'autorizzazione

---

### 2.1.3 Iter interno di espletamento dell'attività istruttoria in RI/RM:

## 2.1.4 ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Il servizio istruttorio del settore assicura l'espletamento delle verifiche tecnico-scientifiche finalizzate alla formulazione di pareri alle Amministrazioni competenti, ovvero rilascia **documenti tecnici** di competenza al fine di consentire all'Istituto l'espressione del parere richiesto dalle competenti Autorità per l'espletamento dei dovuti atti autorizzativi di pertinenza. L'espletamento delle verifiche e l'espressione del previsto parere tecnico di competenza sono atti di responsabilità diretta del personale incaricato allo svolgimento dei compiti istruttori propri del settore. Tale personale viene opportunamente individuato dal Direttore del Dipartimento Igiene del Lavoro che procede alla assegnazione formale della pratica istruttoria o ne stabilisce le modalità, e, una volta che la medesima sia terminata, ne assevera le risultanze controfirmando il documento, contenente l'espressione di parere tecnico, da trasmettere all'Istituto per il parere finale. L'espletamento delle istruttorie da parte dei funzionari incaricati viene esercitato attraverso l'applicazione delle leggi vigenti negli ambiti della prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti e della risonanza magnetica, con particolare riguardo agli aspetti – diretti ed indiretti di sicurezza dei lavoratori. Il funzionario incaricato può altresì fare particolari "raccomandazioni", dare indicazioni relativamente a "buone prassi" e a norme di buona tecnica", sulla base del proprio background professionale e dell'esperienza acquisita sul campo, nel rispetto degli ambiti di competenza ad esso attribuiti.

**a) L'attività istruttoria viene condotta attraverso lo:**

- studio documentale delle pratiche,
- espletamento di sopralluogo/hi di verifica,
- richiesta di ulteriori informazioni e/o documenti utili a fini autorizzativi,
- emissione di atti e/o documenti tecnici interlocutori, se necessario (relazione con richieste a piè di lista),
- emissione di atto conclusivo (relazione con parere tecnico).

**b) La relazione tecnica**

La Relazione Tecnica è lo strumento attraverso il quale il funzionario incaricato RI/RM esprime e motiva il parere tecnico di competenza in merito all'istruttoria espletata. Nell'ambito del Settore è istituito un registro *dedicato* delle relazioni tecniche delle attività istruttorie RI/RM in cui vanno annotati gli estremi della pratica e registrato il numero di protocollo. Sulla relazione tecnica vengono pertanto riportati gli estremi del protocollo del registro delle relazioni (data e numero) e i riferimenti del protocollo ministeriale della pratica su cui si è espresso il parere.
La relazione tecnica viene trasmessa per le vie ufficiali al Presidente per il rilascio del parere formale dell'Istituto alle Autorità Competenti richiedenti.

**c) Il parere tecnico conclude la relazione tecnica e può essere a sua volta di quattro tipi:**

- FAVOREVOLE incondizionato,
- FAVOREVOLE ma contenente **raccomandazioni** particolari, quali anche l'applicazione di "norme di buona tecnica" o l'adozione di "procedure di buona prassi",
- FAVOREVOLE ma nel rispetto di specifiche e vincolanti **prescrizioni** (*) di sicurezza ( In particolare per le R.I. - **ai sensi dell'Art. 28, comma 2 del D.Lgs.vo n. 230/1995, "…***nel Nulla Osta possono essere previste prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, le prove, l'esercizio e l'eventuale disattivazione dell'impianto…".*),
- NON FAVOREVOLE.

**d) Conservazione degli atti**

L'atto istruttorio conclusivo e tutta la documentazione di pertinenza della pratica esaminata è conservata in un archivio cartaceo; gli atti principali e i documenti di maggiore significatività vengono anche catalogati all'interno di un sistema informatizzato di gestione delle pratiche.
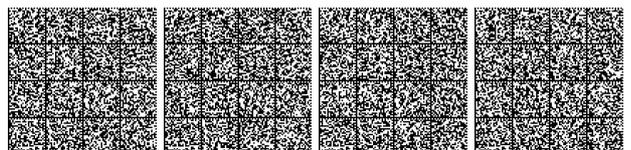
I dati contenuti nell'archivio sono conservati ai sensi delle vigenti leggi in materia di gestione e conservazione dei dati sensibili, fermo restando la possibilità da parte dell'Istituto di effettuare ricerche, raccogliere dati, formulare statistiche e pubblicarne i risultati a fini tecnico-scientifici e/o informativi in riviste di settore mantenendo anonime le singole fonti di informazione e i dati da esse raccolti, salvo specifica autorizzazione da parte dei soggetti interessati.

Copia originale di espressione di parere formale rilasciato dall'Istituto, trasmesso dagli uffici centrali al Dipartimento Igiene del Lavoro, è conservata in un apposito registro di conservazione dei pareri ufficiali all'interno dell'archivio RI/RM.

Tutti i documenti vanno conservati per un periodo non inferiore a 10 anni, a meno di atto ufficiale di dismissione delle attività autorizzate e decadenza di ogni atto autorizzativo in essere rilasciato dall'Istituto.

Massima riservatezza ed attenzione deve essere garantita nella gestione delle pratiche: il prelievo delle stesse dall'archivio va annotato su apposito registro di entrata/uscita fascicoli apportando il giorno, l'ora e la firma del funzionario autorizzato al prelievo, per il quale è consentito la detenzione del fascicolo per i soli fini istituzionali e per il tempo necessario all'espletamento dell'istruttoria di cui è incaricato. Per le altre finalità, quali ad esempio di natura statistica, non è consentito l'accesso alle informazioni delle singole pratiche a personale non preventivamente autorizzato dal Direttore del Dipartimento e debitamente informato sulle modalità di raccolta dei dati nel rispetto della dovuta privacy..

## 2.1.5 COMPITI DELL'ISTITUTO:

1. Dispone/autorizza l'adozione del **"Regolamento dell'attività istruttoria RI/RM"** e lo aggiorna – su proposta del Direttore del DIL, sentiti gli addetti al settore - nel tempo sulla base degli eventuali mutamenti organizzativi interni, in funzione dell'evoluzione normativa e tecnologica e sulla base di evidenti elementi di novità che ne richiedessero la motivata necessità;

2. approva le procedure di espletamento delle attività e i relativi format adottati, in allegato al presente regolamento;

3. Su proposta del Direttore di Dipartimento Igiene del Lavoro, conferisce formale incarico al personale assegnato al settore dallo stesso direttore.

4. autorizza i funzionari incaricati alla firma, in rappresentanza dell'Istituto, degli atti di competenza nell'ambito dell'espletamento delle funzioni assegnate. La firma del funzionario è depositata in Istituto, ovvero viene apposta in calce al documento di conferimento incarico, per accettazione, davanti al Presidente e/o al Direttore Generale dell'Istituto, e/o Direttore del DIL.

5. fornisce ai funzionari incaricati un documento di riconoscimento/incarico che identifica la funzione assolta, attraverso il quale poter accedere nei luoghi di lavoro in rappresentanza dell'Istituto;

6. fornisce ai funzionari individuati il necessario supporto per un'opera di continuo aggiornamento professionale e per una corretta gestione dell'attività istruttoria;

7. fornisce ai funzionari incaricati i supporti tecnologici e strumentali necessari per effettuare misure e verifiche di corretta funzionalità dei dispositivi di sicurezza, autorizzando i medesimi al rilascio nei verbali/relazioni tecniche di rapporti di misura ed elaborazione dei dati – secondo criteri e modalità predeterminati e proceduralizzati – dalle cui considerazioni scaturire le eventuali determinazioni del caso. L'Istituto assicura l'espletamento periodico delle tarature degli strumenti utilizzati presso centri abilitati certificatori.
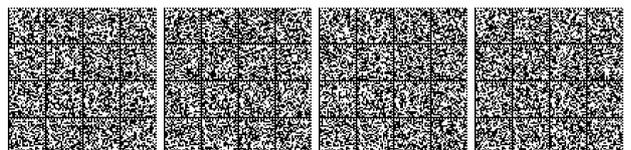
8. trasmette le pratiche autorizzative provenienti dalle Amministrazioni competenti al Direttore del Dipartimento Igiene del Lavoro e, alla ricezione dei documenti tecnici di riscontro - sulla base dei medesimi - esprime il parere conclusivo o richiede ulteriori ragguagli chiarificatori o di implementazione per le vie ufficiali;

9. trasmette copia dell'atto conclusivo di rilascio di parere formale dell'Istituto al settore per le conclusive procedure di archiviazione;

10. assicura la sorveglianza medica ai funzionari incaricati a svolgere l'attività istruttoria attraverso il medico autorizzato/competente d'Istituto con rilascio di periodica idoneità specifica alla mansione, sia per i rischi correlati alle Radiazioni Ionizzanti che per quelli della Risonanza Magnetica.

### 2.1.6 FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO IGIENE DEL LAVORO

- individua il personale di ruolo all'interno del Laboratorio RI idoneo all'espletamento della funzione istruttoria, sulla base della comprovata competenza, dell'esperienza e del necessario praticantato espletato in affiancamento a personale già idoneo alla funzione.

- Assegna il personale al Settore, proponendo all'Istituto – per gli istruttori - l'attribuzione della funzione aggiuntiva a quella ordinaria per la qualifica, indicando i criteri adottati. Per i nuovi istruttori, il direttore del DIL si avvarrà del parere del Coordinatore del Laboratorio RI, nonchè di quello degli istruttori incaricati sin dall'atto del decreto istitutivo del settore, ai quali spetterà inoltre il compito di formare il nuovo istruttore, anche per il tramite di un periodo di affiancamento che non potrà essere inferiore ai 24 mesi,. Successivamente il nuovo funzionario incaricato sosterrà un periodo di prova di almeno 12 mesi durante il quale il Direttore di Dipartimento potrà verificare nonché valutare, anche avvalendosi dei soggetti di cui sopra, l'affidabilità e la competenza dimostrate.

- organizza l'attività, pianifica con gli istruttori incaricati la strategia operativa da porre in essere e stabilisce le modalità di assegnazione delle pratiche, identificando al contempo le eventuali priorità;

- è responsabile dell'efficienza del servizio erogato;

- garantisce la formazione dell'istruttore;

- richiede la sorveglianza medica per gli addetti al servizio istruttorio e trasmette il giudizio di idoneità medica sia per le RI che per la RM al personale istruttore incaricato.

### 2.1.7 FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL COORDINATORE DEL LABORATORIO RI

- Trasmette senza indugio tutti gli atti e le documentazioni pervenute dal Direttore di Dipartimento inerenti le attività di competenza del Settore ai funzionari addetti, anche se pervenute in busta chiusa;

- Trasmette senza indugio alla segreteria del Direttore di Dipartimento gli atti e documenti rilasciati dal Settore e da inoltrare a cura dello stesso Direttore, accompagnati di tutti gli allegati e delle necessarie note di trasmissione;
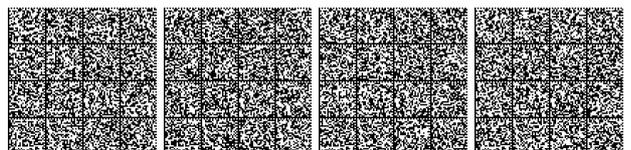
- Assicura nell'ambito della gestione del laboratorio RI, l'uso di locali, strumentazioni, personale e quant'altro necessario alle attività del Settore;

- Garantisce, di concerto con il Direttore di dipartimento, i fondi necessari alle attività dello stesso, l'uso delle apparecchiature, e dei mezzi;

- Provvede con il Direttore di Dipartimento all'idoneo riparto dei fondi necessari a tutte le esigenze funzionali del Settore;

- Mette a disposizione il personale del Laboratorio individuato dal Direttore del Dipartimento per l'espletamento delle funzioni del settore.

## 2.1.8 FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL FUNZIONARIO INCARICATO

1. è formalmente incaricato dall'Istituto a svolgere l'attività istruttoria,

2. si qualifica presso le strutture sanitarie da esaminare presentando il documento di riconoscimento/incarico di ISTRUTTORE incaricato dell'ISPESL, ed agisce nell'ambito delle competenze attribuitegli nel presente regolamento,

3. svolge la propria attività nel rispetto delle leggi vigenti in materia negli ambiti di competenza; invita all'adozione di norme di buona tecnica ed indica l'assunzione di "buone prassi" al fine di ottimizzare le procedure di lavoro,

4. espleta le proprie funzioni avvalendosi dell'esperienza sul campo, degli strumenti messi a disposizione dall'Istituto e della costante formazione ed aggiornamento delle conoscenze tecniche e normative, nel rispetto delle procedure validate dall'Istituto,

5. è responsabile dei procedimenti assegnati, esplica le relative istruttorie, elabora i documenti tecnici contenenti le valutazioni di merito necessarie per il rilascio dei pareri richiesti,

6. emette giudizi di merito con la massima professionalità e competenza, garantendo imparzialità e assenza di conflitti di interesse,

7. garantisce la riservatezza dei dati sensibili di cui è venuto a conoscenza,

8. conserva le pratiche e tutti gli atti e i documenti di pertinenza alle stesse nell'archivio RI/RM, garantendo nei fascicoli la presenza di una copia cartacea di tutti gli atti formali ricevuti o trasmessi,

9. si sottopone agli accertamenti medici periodici finalizzati al rilascio, da parte del medico autorizzato/competente di idoneità specifica alla mansione, sia per i rischi correlati alle Radiazioni Ionizzanti che per quelli della Risonanza Magnetica.

## 3.0.0 ATTIVITA' ISPETTIVA IN RISONANZA MAGNETICA

***NORMATIVA che attribuisce i compiti ispettivi all'ISPESL***

Il D.P.R. 542/1994 nell'art.7, comma 2, individua l'ISPESL tra gli organi incaricati ad effettuare in *"...ogni tempo..." "...accertamenti ispettivi per verificare la conformità delle installazioni e dell'uso delle apparecchiature alle prescrizioni...*", ovvero a quanto sancito negli "standard di sicurezza" – gli allegati 1 e 4 del DM 2.8.91 e dal relativo aggiornamento di cui al D.M. 3.8.93, all. A e B, sanciti tali dall'art.2 del medesimo D.P.R. 542/1994.
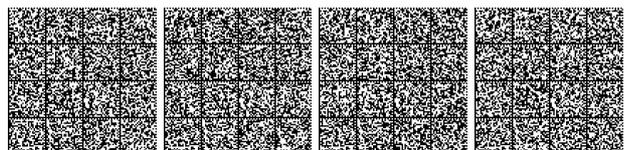
Il funzionario incaricato svolge le funzioni di ISPETTORE, ovvero *effettua accertamenti ispettivi finalizzati alla verifica della conformità delle installazioni alle prescrizioni di legge, rilasciando un verbale di sopralluogo al termine di ogni ispezione. Il funzionario non svolge funzioni di polizia giudiziaria.*

## OGGETTO

Il compito ispettivo viene espletato su tutte le tipologie di installazioni RM presenti sul territorio nazionale, sia in ambito pubblico che privato, ovvero in convenzione o non convenzionato/accreditato dal SSN. Esso consiste nell'istruttoria documentale della pratica associata alla "Comunicazione di installazione" pervenuta all'Istituto e nel successivo sopralluogo tecnico di verifica, finalizzato all'accertamento ispettivo della

- corretta installazione del tomografo e di dispositivi di sicurezza ad esso associati,
- adeguatezza delle procedure tecniche e mediche adottate,
- verifica di funzionamento dei sistemi di sicurezza legati alle diverse tipologie di magnete installati.

Fine dell'accertamento ispettivo è individuare le carenze tecniche, documentali e procedurali legate all'utilizzo in sicurezza dei tomografi RM a scopo medico diagnostico.

## 3.0.1 RISULTATO DEL SOPRALLUOGO ISPETTIVO

Il "Verbale d'Ispezione RM" è lo strumento attraverso il quale il funzionario incaricato espone le risultanze del sopralluogo ispettivo; in esso sono contenuti i parametri di controllo a cui fa riferimento nel corso dell'indagine (leggi vigenti, norme di buona tecnica, linee guida, check-list di sopralluogo) e nel quale esprime, al termine della verifica, un giudizio di merito relativamente allo stato del sito esaminato, ovvero di rispondenza dello stesso ai requisiti previsti negli "standard di sicurezza" in materia.

Il verbale è redatto al termine di ogni visita ispettiva e consegnato in copia originale a tutti i soggetti coinvolti (Presidio, ASL, ISPESL): **esso è un atto ufficiale,** contiene al suo interno tutti gli elementi di riferimento dell'ispezione che ne identificano le specificità e viene firmato da tutti i soggetti presenti al momento del sopralluogo ispettivo in rappresentanza delle diverse istituzioni che ne ricevono copia con firme in originale.

**La firma dell'ispettore incaricato al suo rilascio ne sancisce di fatto – per quanto di competenza - l'emissione quale atto formale rilasciato a nome e per conto dell'Istituto.**

## 3.1.0 REGOLAMENTO dell'attività ispettiva RM

La verifica ispettiva dei siti di risonanza magnetica viene espletata in tre fasi fondamentali:

- lo **studio documentale** della pratica di riferimento,
- la **verifica tecnica e procedurale** attraverso uno o, se necessario, più sopralluoghi,
- il **rilascio di un verbale di accertamento** riportante le risultanze del sopralluogo esperito, le disposizioni impartite e la tempistica di ottemperanza.

L'attività ispettiva viene svolta alla luce dei compiti istituzionali di cui l'ISPESL è investito, ovvero la sicurezza dei lavoratori e della popolazione all'interno della struttura sanitaria, con riferimento sia agli aspetti di carattere generale sanciti dall'odierno D.Lgs. 81/08, e sia, quando i medesimi siano direttamente correlabili a problematiche di sicurezza per gli operatori, agli aspetti più strettamente connessi con la protezione del paziente.
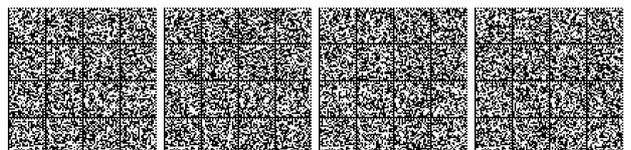
### 3.1.1 IL VERBALE DI ACCERTAMENTO

Il modello di "Verbale d'Ispezione RM" adottato, in allegato, è un documento dinamico, ovvero aggiornato periodicamente nella check-list dei controlli da effettuare sulla base dell'evoluzione normativa e tecnologica di settore o di evidenti elementi di novità che vengono a rappresentarsi sul campo. Il documento risponde ai seguenti requisiti:

- **garantisce la standardizzazione del metodo di lavoro e l'omogeneità di trattamento,**
- **rappresenta una sintesi del sopralluogo esperito per l'ASL che condivide l'atto ispettivo e congiuntamente all'ISPESL lo sottoscrive,**
- **garantisce la trasparenza del controllo ricevuto,**
- **si propone come modello per lo sviluppo di audit interni nelle strutture sanitarie.**

Le disposizioni impartite nel verbale di sopralluogo dall'ispettore dell'ISPESL si dividono in:

- "**indicazioni",** ovvero azioni di rimedio che tendono ad ottimizzare il sito RM al fine di avere il pieno rispetto degli standard di sicurezza in tutti gli aspetti, ma che, se non recepite dal presidio, di fatto non prevedono di poter intraprendere azioni restrittive ai fini della sicurezza. Il mancato adempimento nei tempi previsti o a seguito dei ritenuti solleciti, va trasmesso al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente per le determinazioni del caso;
- "**prescrizioni di sicurezza**", ovvero azioni di rimedio che il presidio è tento ad attuare per ovviare a carenze riscontrate durante l'accertamento ispettivo e che, oltre a rappresentare un non rispetto degli standard di sicurezza, di fatto ingenerano rischi per la sicurezza dei lavoratori e della popolazione; a seconda della gravità è possibile prevedere un verbale negativo.

### 3.1.2 ESITO FINALE DEL PROCESSO ISPETTIVO

1. **Presidio RM pienamente conforme** agli "standard di sicurezza";

2. **Presidio RM parzialmente conforme**, ovvero rispondente ai requisiti minimi di sicurezza ma che necessita di interventi correttivi o di implementazioni per essere pienamente conforme agli "standard"; (il verbale contiene "indicazioni" ma non "prescrizioni di sicurezza");

3. **Presidio non conforme,** in quanto riscontrata l'assenza dei requisiti minimi di sicurezza per operare nella diagnostica RM; l'attività diagnostica non può di fatto continuare a causa della presenza di fattori di rischio reali o potenzialmente imminenti (a meno di casi urgenti, per i quali, sotto la diretta responsabilità del Medico Responsabile del sito RM, e fatti salvi i criteri di giustificazione dell'esame, potrà essere garantita comunque l'attività diagnostica).

Nei casi 1. e 2. sopra rappresentati, il Presidio RM può continuare ad operare al termine dell'ispezione in quanto garantisce il rispetto degli standard di sicurezza minimi.

Ovviamente nel caso 1. il presidio è privo di carenze.

Nel caso 2. l'ispettore rilascia a verbale le "indicazioni" di ottimizzazione/modifica specificando uno o più termini di attuazione per indicazioni che richiedano evidenti tempi di fattibilità maggiori.

Nel caso3., **gravi carenze in materia di sicurezza <u>sia nei riguardi dei lavoratori che della popolazione</u> comportano il rilascio di un verbale negativo in cui si certifica la non conformità agli "standard" di sicurezza nella situazione riscontrata**; l'ispettore rilascia nel dettaglio a verbale, oltre alle "indicazioni" di ottimizzazione/modifica, le azioni di rimedio da intraprendere per ripristinare i requisiti minimi di sicurezza ed elenca gli atti da trasmettere congiuntamente alla revoca di sospensiva al fine di dimostrare l'efficacia degli interventi correttivi eseguiti.
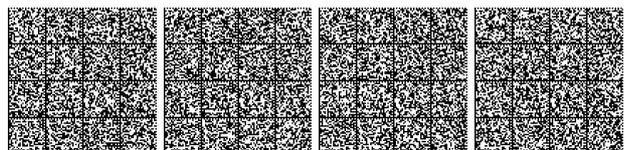
***Non essendo organo di polizia giudiziaria,*** il funzionario ISPESL è tenuto a procedere, in osservanza a quanto stabilito nel *comma 3 dell'art.7 del D.P.R. 542/94 (che cita:* ***"L'accertata violazione delle prescrizioni può comportare la sospensione temporanea o la revoca dell'autorizzazione"),*** secondo i seguenti gradi di intervento:

1. nel caso in cui la struttura anticipasse autonomamente le determinazioni del funzionario incaricato, di fatto provvedendo alla sospensione dell'attività diagnostica fino al ripristino dei requisiti minimi di sicurezza evidenziati nel verbale rilasciato, si richiederebbe di acquisire la documentazione attestante l'avvenuta sospensiva, da allegare al verbale d'ispezione;

nel caso ciò non avvenga:

2. invito ai funzionari dell'ASL, se presenti, ad intraprendere le misure restrittive del caso prendendo atto dell'esito negativo del processo ispettivo, acquisendo copia degli atti di sospensione "forzata" dell'attività diagnostica da parte loro;

in caso di assenza dei funzionari dell'ASL, l'ispettore è tenuto a contattare il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, chiedendone l'immediato intervento; in caso di impossibilità di contatto o di mancata collaborazione degli eventuali funzionari ASL presenti:

3. l'ispettore contatta la stazione dei carabinieri competente per territorio, dove, qualificatosi, rappresenta gli atti formali di accertata assenza di sicurezza nel presidio RM esaminato chiedendo l'intervento dei N.A.S. per le necessarie determinazioni del caso. Annota sul verbale l'avvenuta comunicazione ufficiale allegando l'eventuale ricevuta di notifica della stazione dei carabinieri.

**(Caso 1°)**
A seguito di una *autosospensione* la riattivazione dell'attività diagnostica potrà avvenire mediante tempestiva trasmissione da parte della direzione del presidio dell'atto di revoca della sospensiva (anche mezzo fax) con allegata la documentazione comprovante l'efficacia degli interventi correttivi eseguiti e relativo benestare dell'Esperto responsabile (o Medico responsabile se materia di sua competenza).

**(Casi 2° e 3°)**
Se la chiusura dell'attività avviene attraverso l'organo di polizia giudiziaria (ASL o Carabinieri N.A.S.), caso per caso occorrerà correlarsi con l'Autorità presente al fine di valutare le modalità per la riapertura del presidio in seguito al sequestro. L'Autorità potrebbe legittimamente richiedere un sopralluogo di verifica delle prescrizioni impartite anche dopo aver ricevuto copia della documentazione comprovante l'efficacia degli interventi correttivi eseguiti e relativo benestare dell'Esperto responsabile (o Medico responsabile se materia di sua competenza).

**In fase di riscontro delle ottemperanze l'Ispettore ISPESL valuta la documentazione pervenuta e nella completezza e nella correttezza dei contenuti, ma non è formalmente tenuto ad emettere alcun atto di avvenuta ottemperanza al Presidio, a meno di specifica richiesta motivata da parte dell'utente. In caso di assenza di sopralluogo di riscontro, il funzionario potrà attestare di ritenere esaustivi i documenti inviati. In caso di sopralluogo di verifica potrà invece rilasciare attestazione di verifica diretta del ripristino delle condizioni minime di sicurezza.**

Il settore ispettivo potrà adottare inoltre un modello dotato di specifica "**intestazione**" al fine di consentire l'emissione degli atti necessari all'espletamento delle attività (comunicazioni di ispezione, solleciti, richieste di documenti, etc.) e delle eventuali procedure per il corretto ed autorizzato utilizzo. Ogni ispettore è responsabile degli atti su cui appone la propria firma.
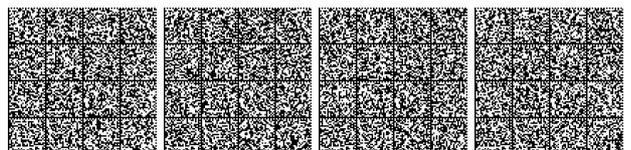
**Ai sensi dell'art. 9 comma "i" del T.U. gli accertamenti ispettivi vengono svolti invitando a presiedere congiuntamente l'ASL territorialmente competente, al fine di condividere l'atto ispettivo per quanto di competenza. (**Tale comunicazione deve avvenire mediante mezzo avente prova di avvenuta certa comunicazione).

Nel caso in cui i funzionari dell'ASL non siano presenti al momento dell'ispezione, il verbale di sopralluogo deve essere sempre trasmesso per le vie ufficiali agli organi competenti locali addetti alla vigilanza (Dip di Prev. dell'ASL territorialmente competente)

Inoltre nella pianificazione delle attività bisogna tener conto di:

- dare priorità di accertamento alle nuove installazioni rispetto ai siti già ispezionati,
- dare priorità di "successiva ispezione" ai siti di vecchie installazioni rispetto a quelle più recenti e, tra queste, a quelle in cui erano stati riscontrate nel precedente sopralluogo le peggiori condizioni di gestione della sicurezza,
- ridefinire periodicamente con il Direttore di Dipartimento i criteri per stabilire le priorità, ai fini di una programmazione efficace delle verifiche rispondenti alle eventuali convenzioni, richieste di supporto, etc, pervenute all'Istituto.

### 3.1.3 Compiti dell'istituto:

- emana il "**Regolamento dell'attività ispettiva RM**", e lo aggiorna nel tempo sulla base degli eventuali mutamenti organizzativi interni, in funzione dell'evoluzione normativa e tecnologica di settore, sulla base di evidenti elementi di novità che ne richiedessero la motivata necessità;

- approva le procedure di espletamento delle attività e i relativi format adottati, in allegato al presente regolamento;

- su proposta del Direttore di Dipartimento Igiene del Lavoro, incarica formalmente gli ispettori del Laboratorio RI aventi le caratteristiche, la comprovata competenza e l'esperienza necessaria all'espletamento delle attribuzioni assegnate (la mansione può essere svolta solo da personale di ruolo nell'Istituto);

- autorizza i funzionari incaricati alla firma, in rappresentanza dell'Istituto, degli atti di competenza nell'ambito dell'espletamento delle funzioni assegnate. La firma del funzionario è depositata in Istituto, ovvero viene apposta in calce al documento di conferimento incarico, per accettazione, davanti al Presidente e/o al Direttore Generale dell'Istituto;

- fornisce ai funzionari incaricati un documento di riconoscimento che identifica la funzione ispettrice assolta, attraverso il quale poter accedere nei luoghi di lavoro in rappresentanza dell'Istituto;

- fornisce ai funzionari incaricati i supporti tecnologici e strumentali necessari per effettuare misure e verifiche di corretta funzionalità dei dispositivi di sicurezza, autorizzando i medesimi al rilascio nei verbali/relazioni tecniche di rapporti di misura ed elaborazione dei dati – secondo criteri e modalità predeterminati e proceduralizzati – dalle cui considerazioni scaturire le eventuali determinazioni. L'Istituto assicura l'espletamento periodico delle tarature degli strumenti utilizzati presso centri abilitati certificatori;

- fornire agli ispettori incaricati il necessario supporto amministrativo, formativo e tecnologico al fine di un corretto espletamento dell'attività ispettiva;

- assicura, per il tramite del Direttore del Dipartimento Igiene del Lavoro, la sorveglianza medica ai funzionari incaricati a svolgere l'attività ispettiva attraverso il medico competente, con rilascio di periodica idoneità specifica alla mansione per i rischi correlati all'esposizione ai campi elettromagnetici della Risonanza Magnetica, come da normativa vigente.
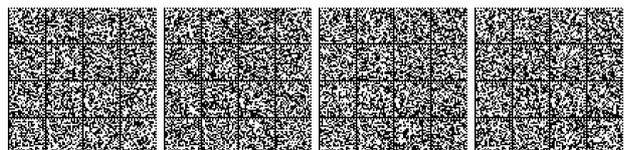
### 3.1.4 FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO IGIENE DEL LAVORO

- individua il personale di ruolo all'interno del Laboratorio RI idoneo all'espletamento della funzione ispettiva, sulla base della comprovata competenza, dell'esperienza e del necessario praticantato espletato in affiancamento a personale già idoneo alla funzione;

- Assegna il personale al Settore, proponendo all'Istituto – per gli ispettori- l'attribuzione della funzione aggiuntiva a quella ordinaria per la qualifica, indicando i criteri adottati. Per i nuovi ispettori, il direttore del DIL si avvarrà del parere del Coordinatore del Laboratorio RI, nonchè di quello degli ispettori incaricati sin dall'atto del decreto istitutivo del settore, ai quali spetterà inoltre il compito di formare il nuovo ispettore, anche per il tramite di un periodo di affiancamento che non potrà essere inferiore ai 24 mesi. Successivamente il nuovo funzionario incaricato sosterrà un periodo di prova di almeno 12 mesi durante il quale il Direttore di Dipartimento potrà verificare nonché valutare, anche avvalendosi dei soggetti di cui sopra, l'affidabilità e la competenza dimostrate;

- organizza l'attività, pianifica con gli ispettori incaricati la strategia operativa da porre in essere e stabilisce le modalità di assegnazione delle pratiche, identificando al contempo le eventuali priorità;

- è responsabile dell'efficienza del servizio erogato;

- garantisce la formazione dell'ispettore;

- richiede la sorveglianza medica per gli addetti al servizio ispettivo e trasmette il giudizio di idoneità medica per la RM al personale ispettivo incaricato.

### 3.1.5 FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL COORDINATORE DEL LABORATORIO RI

- Trasmette senza indugio tutti gli atti e le documentazioni pervenute dal Direttore di Dipartimento inerenti le attività ispettive di competenza del Settore ai funzionari addetti, anche se pervenute in busta chiusa;

- Trasmette senza indugio alla segreteria del Direttore di Dipartimento gli atti e documenti rilasciati dal Settore e da inoltrare a cura dello stesso Direttore, accompagnati di tutti gli allegati e delle necessarie note di trasmissione;

- Assicura nell'ambito della gestione del laboratorio RI, l'uso di locali, strumentazioni, personale e quant'altro necessario alle attività ispettiva del Settore;

- Garantisce, di concerto con il Direttore di Dipartimento, i fondi necessari alle attività dello stesso, l'uso delle apparecchiature/strumentazione da campo e dei mezzi;

- Provvede con il Direttore di Dipartimento all'idoneo riparto dei fondi necessari a tutte le esigenze funzionali dell'attività ispettiva;

- Mette a disposizione il personale del Laboratorio individuato dal Direttore del Dipartimento per l'espletamento delle funzioni ispettive del settore.
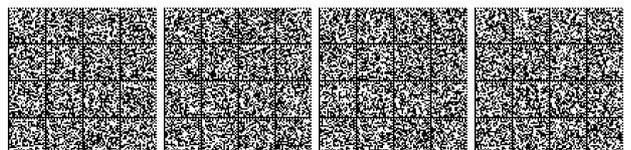
### 3.1.6 FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DELL'ISPETTORE

- è formalmente incaricato dall'Istituto a svolgere l'attività ispettiva,
- è autorizzato alla firma, in rappresentanza dell'Istituto, degli atti di propria competenza nell'ambito dell'espletamento delle funzioni assegnate,
- si qualifica presso le strutture sanitarie da esaminare presentando il documento di riconoscimento di ISPETTORE dell'ISPESL, ed agisce nell'ambito delle competenze attribuitegli nel presente regolamento d'Istituto e nel rispetto degli ulteriori regolamenti che stabiliscono le regole operative e comportamentali degli organi ispettivi per la sicurezza sul lavoro a livello nazionale,
- svolge la propria attività ispettrice nel rispetto delle leggi vigenti in materia RM, impartisce disposizioni e fornisce indicazioni, oltre che sulla base degli atti di legge vigenti, anche in relazione a norme di buona tecnica, "buone prassi" e delle linee guida dell'Istituto,
- è responsabile dei procedimenti assegnati, esplica i sopralluoghi ispettivi e redige i verbali di pertinenza al termine di ogni ispezione, rilasciandone copia in originale al datore di lavoro del presidio esaminato, agli altri organi di vigilanza eventualmente presenti, al Medico e all'Esperto responsabile su specifica richiesta degli stessi,
- conclude l'iter procedurale ispettivo con la verifica, documentale o previo sopralluogo, eventualmente concordando al riguardo con l'organo locale di vigilanza, circa l'avvenuta completa ottemperanza alle disposizioni ed alle indicazioni impartite nel verbale rilasciato,
- emette giudizi di merito con la massima professionalità e competenza, avvalendosi dell'esperienza sul campo, degli strumenti messi a disposizione dall'Istituto e della costante formazione ed aggiornamento delle conoscenze tecniche e normative,
- è garante della riservatezza dei dati sensibili di cui è venuto a conoscenza ed è tenuto a denunciare al Direttore del Dipartimento qualunque anomalia o irregolarità dovesse riscontrare,
- aggiorna l'archivio cartaceo con tutti gli atti formali e ufficiali pertinenti all'attività ispettiva, aggiorna tempestivamente l'archivio elettronico con le informazioni principali necessarie al corretto espletamento della stessa,
- si sottopone agli accertamenti medici periodici finalizzati al rilascio, da parte del medico competente, di idoneità specifica alla mansione per i rischi correlati alla Risonanza Magnetica.
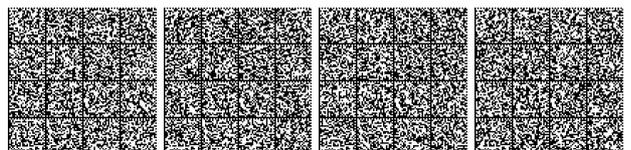
**ADDENDUM n. 1** **<u>Schema generale dell'iter ispettivo RM</u>**
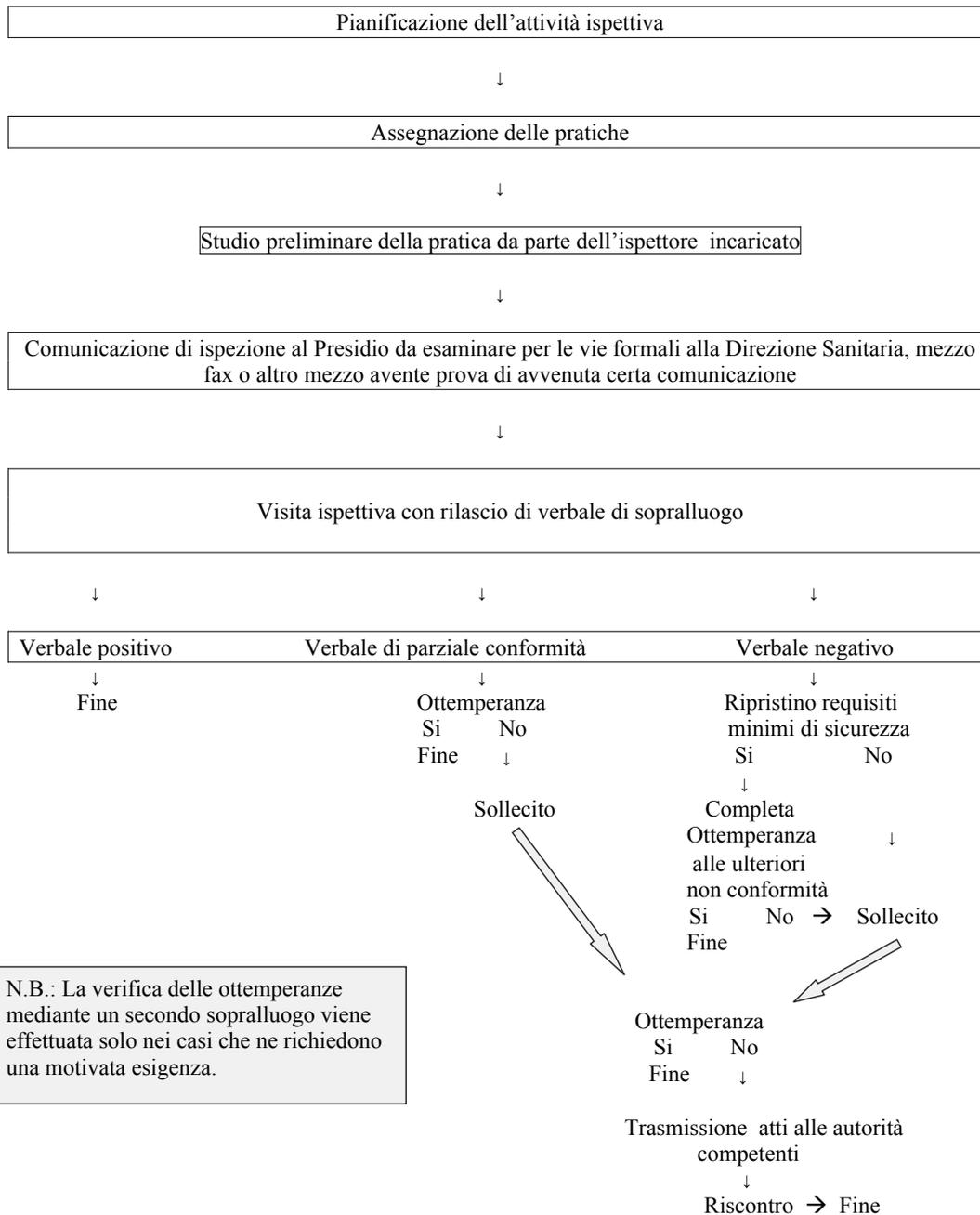
Pianificazione dell'attività ispettiva

↓

Assegnazione delle pratiche

↓

Studio preliminare della pratica da parte dell'ispettore incaricato

↓

Comunicazione di ispezione al Presidio da esaminare per le vie formali alla Direzione Sanitaria, mezzo fax o altro mezzo avente prova di avvenuta certa comunicazione

↓

Visita ispettiva con rilascio di verbale di sopralluogo

↓ ↓ ↓

(Con **Fine** si intende archiviazione della pratica, ovvero conclusione del procedimento avendo ricevuto completa ottemperanza alle prescrizioni ed alle indicazioni al verbale rilasciato)

## ADDENDUM n. 2

## Definizioni in ambito RM

- Per **installazione RM** si intendono tutti quei tomografi facenti uso della tecnologia di diagnostica per immagini a Risonanza Magnetica la cui applicazione è finalizzata allo studio sull'uomo. ( Per utilizzi diagnostici o scopi di ricerca diversi da quelli sul corpo umano non esiste a tutt'oggi una specifica normativa di settore e pertanto la loro autorizzazione e il loro controllo esula dalle competenze dell'ISPESL.
- La "**Comunicazione di installazione**", e relativi allegati tecnici, è la pratica cartacea con la quale un presidio comunica agli organi competenti di aver installato un'apparecchiatura RM ad uso medico diagnostico
- **Sito RM**: luogo di installazione dell'apparecchiatura RM all'interno di un presidio medico, composto dai locali di allocamento del tomografo e dell'elettronica ad esso associata e da tutte le sale di pertinenza per l'espletamento dell'attività diagnostica RM previste dalle vigenti leggi.
- **"Lavoratore"** in ambito RM: sono tutti soggetti del sito RM che accedono per giustificato motivo al suo interno e che sono dotati di specifica autorizzazione all'accesso ed alla permanenza all'interno delle zone a cui è associato un rischio da campo elettro-magnetico.
- **Responsabili per la Sicurezza del sito RM:** il DM 2.8.91 identifica quali garanti per la gestione in sicurezza del tomografo RM una figura di carattere medico quale responsabile della sicurezza per gli aspetti gestionali ed organizzativi di tipo medico (il Medico Responsabile) e una figura tecnica per tutti gli aspetti di sicurezza di carattere tecnico e scientifico (l'Esperto Responsabile). Essi sono formalmente incaricati dal datore di lavoro per ogni specifica apparecchiatura RM che ricade sotto la loro responsabilità e rappresentano gli interlocutori principali nell'espletamento dell'attività ispettiva da parte dell'ISPESL.
- **L'RSPP** è coinvolto nelle competenze "di carattere generale" per la sicurezza che lo riguardano all'interno del sito RM, secondo i compiti ad esso assegnati dal T.U.
- **Il datore di lavoro** ha la responsabilità del sito RM e di ciò che accade al suo interno: è tenuto alla nomina formale del Medico e dell'Esperto Responsabili e a garantire l'apporto di quanto di supporto da essi richiesto per un corretto espletamento dell'attività diagnostica in qualità e sicurezza. Incarica il medico competente per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti.
- **Il medico competente** espleta la sorveglianza medica del personale addetto alla RM, identificato sulla base dell'autorizzazione all'accesso ed alla permanenza nei locali del sito RM. A lui compete il giudizio di idoneità alla mansione all'interno delle zone di rischio.
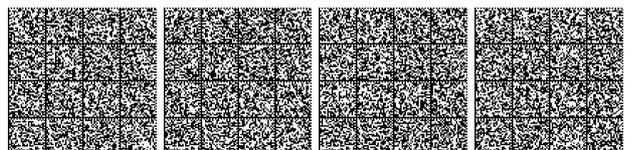
## ADDENDUM n. 3

## Tipologie di apparecchiature RM e rispettivi iter autorizzativi:

**1. SETTORIALI** - aventi magneti non superconduttori, fino a 0.5 Tesla utilizzo limitato agli arti, **non è richiesta alcuna autorizzazione.**

**2. TOTAL BODY** FINO A 2 TESLA - con magneti dotati di qualsiasi tecnologia di energizzazione, campo statico da 0 a 2 Tesla, utilizzo su tutto il corpo, **autorizzazione demandata alle regioni.**

**3. TOTAL BODY** > 2 TESLA - con magneti dotati di qualsiasi tecnologia di energizzazione, campo statico >2 Tesla, utilizzo finalizzato alla ricerca ma solo nell'ambito della diagnostica per immagini applicata sul corpo umano, **autorizzazione dello Stato**.

**4. MOBILI** - Apparecchiature RM facenti uso di qualsiasi delle tecnologie di energizzazione citate installate su mezzi mobili e utilizzate a scopo diagnostico (**autorizzazione in funzione del campo magnetico come per le installazioni fisse**)

**09A04934**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento del 20, 21 e 22 aprile 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del 20 aprile 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2966 |
| Yen | 127,80 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,018 |
| Corona danese | 7,4494 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,88960 |
| Fiorino ungherese | 299,20 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7092 |
| Zloty polacco | 4,3758 |
| Nuovo leu romeno | 4,2353 |
| Corona svedese | 11,1180 |
| Franco svizzero | 1,5174 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,7925 |
| Kuna croata | 7,4049 |
| Rublo russo | 43,7864 |
| Lira turca | 2,1251 |
| Dollaro australiano | 1,8386 |
| Real brasiliano | 2,8761 |
| Dollaro canadese | 1,5985 |
| Yuan cinese | 8,8604 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,0491 |
| Rupia indonesiana | 13925,48 |
| Rupia indiana | 65,0630 |
| Won sudcoreano | 1730,50 |
| Peso messicano | 17,2318 |
| Ringgit malese | 4,7099 |
| Dollaro neozelandese | 2,3149 |
| Peso filippino | 62,300 |
| Dollaro di Singapore | 1,9562 |
| Baht tailandese | 46,127 |
| Rand sudafricano | 11,7710 |

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

*Cambi del 21 aprile 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2932 |
| Yen | 126,82 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,035 |
| Corona danese | 7,4492 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,88860 |
| Fiorino ungherese | 300,35 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7093 |
| Zloty polacco | 4,4177 |
| Nuovo leu romeno | 4,2438 |
| Corona svedese | 11,1760 |
| Franco svizzero | 1,5114 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,7940 |
| Kuna croata | 7,3839 |
| Rublo russo | 44,1807 |
| Lira turca | 2,1511 |
| Dollaro australiano | 1,8509 |
| Real brasiliano | 2,9052 |
| Dollaro canadese | 1,6051 |
| Yuan cinese | 8,8354 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,0223 |
| Rupia indonesiana | 14063,55 |
| Rupia indiana | 65,2710 |
| Won sudcoreano | 1744,00 |
| Peso messicano | 17,3677 |
| Ringgit malese | 4,7131 |
| Dollaro neozelandese | 2,3347 |
| Peso filippino | 62,700 |
| Dollaro di Singapore | 1,9493 |
| Baht tailandese | 45,986 |
| Rand sudafricano | 11,8312 |

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.
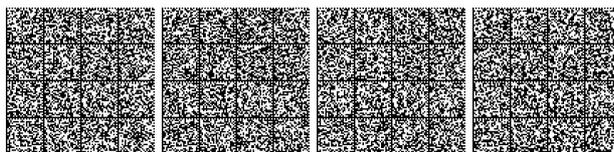
*Cambi del 22 aprile 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2947 |
| Yen | 126,85 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,073 |
| Corona danese | 7,4486 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,88820 |
| Fiorino ungherese | 298,00 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7094 |
| Zloty polacco | 4,4140 |
| Nuovo leu romeno | 4,2408 |
| Corona svedese | 11,0375 |
| Franco svizzero | 1,5121 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,7605 |
| Kuna croata | 7,4245 |
| Rublo russo | 43,9595 |
| Lira turca | 2,1314 |
| Dollaro australiano | 1,8370 |
| Real brasiliano | 2,8866 |
| Dollaro canadese | 1,6106 |
| Yuan cinese | 8,8428 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,0340 |
| Rupia indonesiana | 14112,23 |
| Rupia indiana | 65,1620 |
| Won sudcoreano | 1747,85 |
| Peso messicano | 17,0480 |
| Ringgit malese | 4,7185 |
| Dollaro neozelandese | 2,3269 |
| Peso filippino | 63,033 |
| Dollaro di Singapore | 1,9509 |
| Baht tailandese | 46,046 |
| Rand sudafricano | 11,5940 |

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**09A04982**

## Cambi di riferimento del 23 e 24 aprile 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del 23 aprile 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3050 |
| Yen | 128,28 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,831 |
| Corona danese | 7,4494 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,89680 |
| Fiorino ungherese | 296,81 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7092 |
| Zloty polacco | 4,4355 |
| Nuovo leu romeno | 4,2438 |
| Corona svedese | 10,9158 |
| Franco svizzero | 1,5130 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,6900 |
| Kuna croata | 7,4300 |
| Rublo russo | 43,9370 |
| Lira turca | 2,1350 |
| Dollaro australiano | 1,8304 |
| Real brasiliano | 2,8727 |
| Dollaro canadese | 1,6108 |
| Yuan cinese | 8,9130 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,1138 |
| Rupia indonesiana | 14257,13 |
| Rupia indiana | 65,1650 |
| Won sudcoreano | 1759,27 |
| Peso messicano | 17,2423 |
| Ringgit malese | 4,7274 |
| Dollaro neozelandese | 2,3258 |
| Peso filippino | 63,280 |
| Dollaro di Singapore | 1,9594 |
| Baht tailandese | 46,321 |
| Rand sudafricano | 11,6328 |

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

*Cambi del 24 aprile 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3232 |
| Yen | 128,30 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,736 |
| Corona danese | 7,4492 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,90600 |
| Fiorino ungherese | 295,82 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7092 |
| Zloty polacco | 4,4886 |
| Nuovo leu romeno | 4,2367 |
| Corona svedese | 10,8310 |
| Franco svizzero | 1,5102 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,6900 |
| Kuna croata | 7,4241 |
| Rublo russo | 43,9910 |
| Lira turca | 2,1362 |
| Dollaro australiano | 1,8402 |
| Real brasiliano | 2,9014 |
| Dollaro canadese | 1,6121 |
| Yuan cinese | 9,0339 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,2548 |
| Rupia indonesiana | 14290,56 |
| Rupia indiana | 65,8620 |
| Won sudcoreano | 1772,03 |
| Peso messicano | 17,3372 |
| Ringgit malese | 4,7443 |
| Dollaro neozelandese | 2,3294 |
| Peso filippino | 63,874 |
| Dollaro di Singapore | 1,9693 |
| Baht tailandese | 46,835 |
| Rand sudafricano | 11,7136 |

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**09A04983**

## Cambi di riferimento del 27, 28, 29 e 30 aprile 2009.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del 27 aprile 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3125 |
| Yen | 126,82 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,636 |
| Corona danese | 7,4488 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,90075 |
| Fiorino ungherese | 295,79 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7093 |
| Zloty polacco | 4,5866 |
| Nuovo leu romeno | 4,2233 |
| Corona svedese | 10,7273 |
| Franco svizzero | 1,5078 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,7630 |
| Kuna croata | 7,4346 |
| Rublo russo | 43,8650 |
| Lira turca | 2,1355 |
| Dollaro australiano | 1,8397 |
| Real brasiliano | 2,9121 |
| Dollaro canadese | 1,5953 |
| Yuan cinese | 8,9610 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,1719 |
| Rupia indonesiana | 14207,81 |
| Rupia indiana | 65,9500 |
| Won sudcoreano | 1761,00 |
| Peso messicano | 17,9944 |
| Ringgit malese | 4,7211 |
| Dollaro neozelandese | 2,3234 |
| Peso filippino | 63,734 |
| Dollaro di Singapore | 1,9637 |
| Baht tailandese | 46,528 |
| Rand sudafricano | 11,5812 |

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00
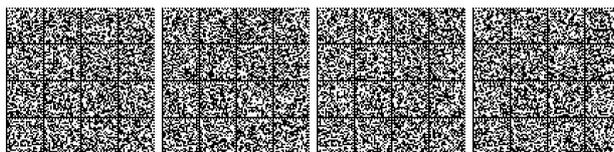
*Cambi del 28 aprile 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2992 |
| Yen | 125,08 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,723 |
| Corona danese | 7,4485 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,89035 |
| Fiorino ungherese | 295,95 |
| Litas lituano | 3,4570 |
| Lat lettone | 0,7093 |
| Zloty polacco | 4,5470 |
| Nuovo leu romeno | 4,2283 |
| Corona svedese | 10,7475 |
| Franco svizzero | 1,5038 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,7640 |
| Kuna croata | 7,4403 |
| Rublo russo | 43,6710 |
| Lira turca | 2,1292 |
| Dollaro australiano | 1,8511 |
| Real brasiliano | 2,9081 |
| Dollaro canadese | 1,5918 |
| Yuan cinese | 8,8692 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,0690 |
| Rupia indonesiana | 14135,30 |
| Rupia indiana | 65,6320 |
| Won sudcoreano | 1757,75 |
| Peso messicano | 18,2830 |
| Ringgit malese | 4,7122 |
| Dollaro neozelandese | 2,3310 |
| Peso filippino | 63,485 |
| Dollaro di Singapore | 1,9504 |
| Baht tailandese | 46,050 |
| Rand sudafricano | 11,4661 |

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00

*Cambi del 29 aprile 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3266 |
| Yen | 128,53 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,690 |
| Corona danese | 7,4483 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,89875 |
| Fiorino ungherese | 289,20 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7092 |
| Zloty polacco | 4,4140 |
| Nuovo leu romeno | 4,1883 |
| Corona svedese | 10,7597 |
| Franco svizzero | 1,5064 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,7320 |
| Kuna croata | 7,4225 |
| Rublo russo | 43,9300 |
| Lira turca | 2,1182 |
| Dollaro australiano | 1,8434 |
| Real brasiliano | 2,8973 |
| Dollaro canadese | 1,5942 |
| Yuan cinese | 9,0547 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,2816 |
| Rupia indonesiana | 14333,91 |
| Rupia indiana | 66,3760 |
| Won sudcoreano | 1771,85 |
| Peso messicano | 18,1459 |
| Ringgit malese | 4,7592 |
| Dollaro neozelandese | 2,3233 |
| Peso filippino | 64,713 |
| Dollaro di Singapore | 1,9708 |
| Baht tailandese | 46,915 |
| Rand sudafricano | 11,3115 |

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

*Cambi del 30 aprile 2009*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3275 |
| Yen | 130,34 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,701 |
| Corona danese | 7,4484 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,89335 |
| Fiorino ungherese | 289,73 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7093 |
| Zloty polacco | 4,3993 |
| Nuovo leu romeno | 4,1892 |
| Corona svedese | 10,6915 |
| Franco svizzero | 1,5066 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,7245 |
| Kuna croata | 7,4101 |
| Rublo russo | 43,8630 |
| Lira turca | 2,1145 |
| Dollaro australiano | 1,8146 |
| Real brasiliano | 2,8850 |
| Dollaro canadese | 1,5786 |
| Yuan cinese | 9,0575 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,2881 |
| Rupia indonesiana | 14071,50 |
| Rupia indiana | 66,2620 |
| Won sudcoreano | 1696,88 |
| Peso messicano | 18,2950 |
| Ringgit malese | 4,7259 |
| Dollaro neozelandese | 2,3378 |
| Peso filippino | 63,924 |
| Dollaro di Singapore | 1,9620 |
| Baht tailandese | 46,808 |
| Rand sudafricano | 11,2426 |

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**09A05014**

# MINISTERO DELL'INTERNO

### Estinzione della Venerabile Arciconfraternita dei Santi Pellegrino ed Emiliano dei Farmacisti, in Napoli

Con decreto del Ministero dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta la Venerabile Arciconfraternita dei Santi Pellegrino ed Emiliano dei Farmacisti, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Lorenzo Maggiore, con sede in Napoli, via Tribunali n. 316 ed in parte alla R. Arciconfraternita di S. Maria dell'Arco, con sede in Napoli, via Duomo, 108.

**09A04916**

### Estinzione dell'Arciconfraternita delle Sante Orsola e Caterina de Rossi, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta l'Arciconfraternita delle Sante Orsola e Caterina de Rossi, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte alla Parrocchia di S. Giovanni Maggiore, con sede in Napoli e in parte alla Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Saxonibus, con sede in Napoli.

**09A04796**

### Estinzione dell'Arciconfraternita dei Professori di Musica sotto il titolo di Maria SS. Addolorata dei Poveri Afflitti e S. Maria degli Angeli ai Banchi Nuovi, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta l'Arciconfraternita dei Professori di Musica sotto il titolo di Maria SS. Addolorata dei Poveri Afflitti e S. Maria degli Angeli ai Banchi Nuovi, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte alla Parrocchia di S. Giovanni Maggiore, con sede in Napoli, vico S. Maria dell'Aiuto n. 10 ed in parte alla R. Arciconfraternita di S. Maria dell'Avvocata e Cappella di S. Maria del Bisogno in S. Eligio, con sede in Napoli, via Duomo, 108.

**09A04795**

# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Macramid»

*Decreto n. 42 del 10 aprile 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario MACRAMID soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.r.l., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà n. 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Produttore responsabile rilascio lotti: Officina Fatro S.p.a., con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285.

Confezioni autorizzate:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104099015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104099027;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104099039.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: lincomicina cloridrato 56,7 mg pari a lincomicina 50 mg, spectinomicina cloridrato 150 mg pari a spectinomicina 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: indicato per il trattamento delle infezioni sostenute da batteri Gram positivi, Gram negativi e micoplasmi sensibili alla lincomicina e alla spectinomicina. In particolare: stafilococchi. streptococchi, diplococchi, corinebatteri, bacilli, clostridi, coliformi, klebsielle, salmonelle, emofili, brucelle, pasteurelle, leptospire, bordetelle, coccidi, campylobacter, fusobacterium, treponema, micoplasmi.

Bovini: malattie respiratorie, entriti, infezioni podali, mastiti, clostridiosi, micoplasmosi

Suini: polmoniti batteriche e da micoplasmi, dissenteria emorragica, artriti settiche, enteriti batteriche, polmonite da Haemophilus spp.

Tempi di sospensione:

bovini:

carni e visceri : 20 giorni;

latte: 72 ore (6 mungiture);

suini: carni e visceri: 18 giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A04927**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Quantum Dog Lepto».

*Decreto n. 43 del 14 aprile 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica QUANTUM DOG LEPTO sospensione iniettabile.

Società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: Essex Animal Health nello stabilimento sito in Im Langen Felde - 30938 Burgwedel (Germania).

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0265/001/MR.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione contenente 10 flaconi - A.I.C. n. 104009016;

confezione contenente 25 flaconi - A.I.C. n. 104009028.

Composizione: quantità per dose di 1 ml:

principi attivi: leptospira interrogans sierotipo, icterohaemorrhagiae (ceppo 115) $\geq$ 40 hamster $PD_{80}$[1], Leptospira interrogans sierotipo, canicola (ceppo 117) $\geq$ 40 hamster $PD_{80}$[1];

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei cani a partire dall'età di 6 settimane, per prevenire la mortalità e ridurre la gravità dei segni clinici di malattia causata da Leptospira interrogans sierotipi canicola e hicterohaemorragiae.

La comparasa di immunità è stata dimostrata a partire da 4 settimane dopo la vaccinazione di base per Leptospira interrogans sierotipi canicola e hicterohaemorragiae.

La durata della immunità dopo infezione sperimentale è almeno di 12 mesi.

Validità: come confezionato per la vendita 24 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

**09A04928**

## Ricostituzione del comitato regionale INPS per il Molise

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 aprile 2009 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise.

**09A04978**
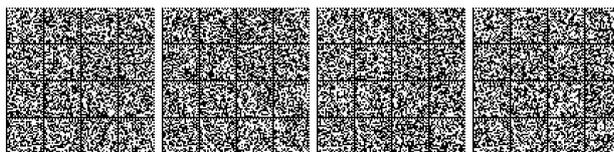
**Ricostituzione del comitato regionale INPS per l'Emilia-Romagna**

Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 16 aprile 2009 è stato riconosciuto il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Emilia-Romagna.

**09A04984**

**Ricostituzione del comitato regionale INPS per la Toscana**

Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 16 aprile 2009 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della Regione Toscana.

**09A04981**

# RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 24 aprile 2009).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 8, prima colonna, all'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, in luogo delle parole: «residenti nei comuni di cui al comma 1 in transito,» leggasi: «residenti nei comuni di cui *all'articolo 1, comma 2*, in transito»;

alla pag. 12, seconda colonna, all'articolo 13, alinea, in luogo delle parole: «*1) Al fine di*» leggasi: «*1. Al fine di*»;

alla pag. 12, seconda colonna, e alla pag. 13, prima colonna, all'articolo 13, lettera *a)*, primo periodo e alla lettera *b)* primo e terzo periodo, in luogo delle parole: «decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347» leggasi: «*decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347*»;

alla pag. 13, prima colonna, all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, in luogo delle parole: «del *presente comma*» leggasi: «*della presente lettera*»;

alla pag. 14, seconda colonna, all'articolo 15, comma 2, in luogo delle parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002» leggasi: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 *ottobre* 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2002,»;

alla pag. 16, prima colonna, all'articolo 18, comma 1, lettera *d)*, in luogo delle parole: «*a 468, 7 per l'anno 2012*» leggasi : «*a 468, 7 milioni per l'anno 2012*».

**09A05125**

**Comunicato relativo al decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194, recante: «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) 882/2004».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 dell'11 dicembre 2008).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 16, all'allegato *A*, sezione 6, prima colonna, sedicesima riga, in luogo delle parole: «Molini, pastifici, panifici e prodotti da forno *industriali*», leggasi: «Molini, pastifici, panifici e prodotti da forno».

**09A04950**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-102) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
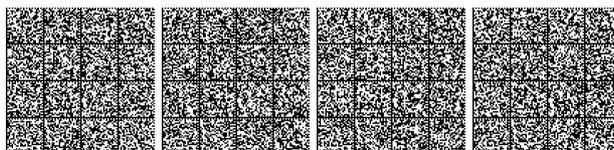
**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
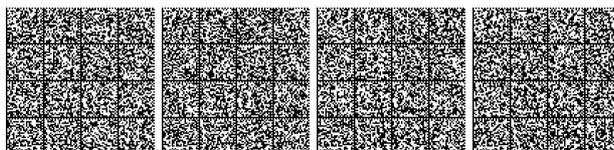
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.